



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 1
Ancona	Data: 30/12/2014	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
N. 137/VAA DEL 30/12/2014**

Oggetto: LR 6/2007 Dlgs 152/2006 DGRM 1813/10. Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale Gestione Rifiuti. Autorità procedente: Giunta Regione Marche, P.F. Ciclo Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Rischio Industriale

**IL DIRIGENTE DELLA P.F.
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la D.G.R. N. 78 del 27 gennaio 2014 con la quale sono state individuate, nell'ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria Generale e dei Servizi, le posizioni dirigenziali individuali e di funzione e sono stati assegnati i relativi incarichi dirigenziali

- D E C R E T A -

DI ESPRIMERE così come previsto dall'art. 15, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 in merito alla proposta di Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, Autorità procedente e proponente Servizio Ambiente e Agricoltura – P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale, **parere motivato positivo**, in quanto la stessa ha complessivamente effetti positivi sull'ambiente, **a condizione che:**

- venga redatto il Piano di Monitoraggio per la VAS del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti mediante:
 - individuazione di un insieme di indicatori strategici, con i relativi valori-obiettivo e indici di scostamento, tra gli indicatori per l'attuazione del Piano;
 - previsione di azioni correttive conseguenti al verificarsi di scostamenti oltre determinate soglie dei valori degli indicatori strategici;
 - invio di report di monitoraggio con cadenza biennale;
- venga stabilito che, nell'ambito del processo di VAS della Pianificazione d'Ambito siano valutate e, per quanto possibile, prescritte le opportune misure di mitigazione e compensazione associate alle ipotesi di realizzazione di nuovi impianti o di ampliamenti di impianti esistenti, anche attraverso l'individuazione di adeguate aree adiacenti o prossime a quelle dei nuovi impianti o degli impianti da ampliare;



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag.
Ancona	Data: 30/12/2014	2

- vengano stabiliti i criteri di formazione dei Piani di Monitoraggio per la VAS della Pianificazione di Ambito affinché tali Piani siano integrabili all'interno del Piano di Monitoraggio per la VAS del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti per quanto riguarda gli indicatori di attuazione del PRGR;
- venga stabilito che la formazione dei Piani di Monitoraggio per la VAS della Pianificazione di Ambito preveda la selezione di indicatori strategici tra quelli previsti nel Rapporto Ambientale per il contesto/vulnerabilità ambientale;
- venga aumentata, in relazione ai criteri localizzativi, da 300 a 1.000 m di larghezza l'estensione della fascia circostante i perimetri dei Siti Natura 2000 per la quale la proposta di PRGR prevede una "penalizzazione a magnitudo limitante";
- venga stabilito che l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per i progetti debba valutare, in caso di progetti di realizzazione o di modifiche di impianti localizzati ad una distanza superiore a 1.000 m dai perimetri dei Siti Natura 2000, se assoggettare o meno i progetti alle procedure di valutazione di incidenza;
- venga inserita la Rete INFEA tra i referenti per le attività di educazione e divulgazione sulle tematiche della prevenzione della produzione di rifiuti e sulla raccolta differenziata.
- venga disposto che, in sede di Pianificazione di Ambito, sia valutato quanto segue:
 - l'eventuale ampliamento del livello di tutela integrale per gli impianti di tipo A (discarica) e B (incenerimento), nelle more dell'istituzione delle aree contigue alle aree protette di cui alla L. 394/91, in aree adiacenti alle aree protette stesse, sentiti gli Enti gestori delle medesime;
 - la possibilità di prevedere la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, anziché direttamente la VAS, per le varianti di PRG derivanti dall'approvazione dei progetti di realizzazione o di modifiche di impianti;
 - la possibilità di prevedere un meccanismo correttivo nell'attribuzione dei costi di gestione dei rifiuti a carico dei Comuni turistici i cui territori si trovano all'interno delle aree protette di cui alla L. 394/91 e dei Siti Natura 2000;
 - la possibilità di individuare l'adeguato livello di intensità dei servizi di raccolta differenziata, fermi restando i necessari requisiti di economicità dell'azione, ponendo in particolare rilievo le esigenze ambientali delle aree protette di cui alla L. 394/91 e dei Siti Natura 2000.

DI RECEPIRE E COORDINARE ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, i pareri positivi per la Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del DPR n. 357/97 degli Enti Gestori della Rete Natura 2000 espressi nell'ambito del presente procedimento ai sensi della L.r. 6/2007, art. 24 comma 3 lettera b) così come riportato nell'Allegato A al presente Decreto.

DI ESPRIMERSI così come previsto dall'art. 15, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 in ordine alle osservazioni presentate alla proposta di Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti con le controdeduzioni effettuate dall'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente e proponente così come riportato nell'Allegato B al presente Decreto.

DI DISPORRE che l'Autorità Procedente dovrà provvedere ad integrare gli elaborati di Piano mediante la redazione di un elaborato nel quale saranno riportate le modifiche apportate agli elaborati proposta di Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in adeguamento alle controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed ai relativi esiti riportati in Allegato B al presente Decreto.

DI DISPORRE che il provvedimento di approvazione del PRGR dovrà essere accompagnato dalla Dichiarazione di Sintesi, redatta anche sulla base del presente parere motivato, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 152/2006, a cura dell'Autorità procedente e proponente.



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 3
Ancona	Data: 30/12/2014	

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Autorità procedente e proponente per gli adempimenti di competenza e affinché provveda, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 152/2006 all'informazione sulla decisione.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti Gestori dei Siti Natura 2000.

DI PUBBLICARE, nelle more dell'informazione sulla decisione finale a cura dell'Autorità procedente e proponente, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il presente decreto sul sito web di questa Autorità Competente <http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/ValutazioneAmbientaleStrategica.aspx> e, per estratto, sul sito web http://www.norme.marche.it/01_pagina.asp e sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla Parte seconda, Titolo II del D. Lgs 152/2006 e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni.

DI RAPPRESENTARE che l'originale firmato del presente provvedimento è trattenuto agli atti dell'ufficio; agli atti dell'ufficio è trattenuta anche la proposta di Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti e tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento o di pubblicazione del presente atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR n. 1199 del 24/11/1971.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Geol. David Piccinini)



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 4
Ancona	Data: 30/12/2014	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 - NORME E ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA VAS

- Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 *“Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”*
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 *“Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 3, 28 Ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000”*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010 *“Aggiornamento delle Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010”*

La Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, introduce nell’ordinamento legislativo europeo la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *“Norme in materia ambientale”*, disciplina nella Parte Seconda le *“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”*, e costituisce per il nostro paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi. Il decreto legislativo dopo alcune proroghe è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

L’art. 6, comma 2, del D.lgs 152/2006 stabilisce che la VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e che viene effettuata per tutti i piani e i programmi *“a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”*.

Il D. Lgs. 152/2006, Parte quarta, art. 199, comma 1, impone la predisposizione e l’adozione di piani regionali di gestione dei rifiuti e l’applicazione della procedura di VAS per l’approvazione di tali piani.

L’art. 7, comma 2, del D.lgs 152/2006 stabilisce che sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

La Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 *Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei*



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag.
Ancona	Data: 30/12/2014	5

rifiuti e bonifica dei siti inquinati, all'art. 5, comma 4, dispone quanto segue "Il piano è approvato dall'Assemblea legislativa regionale con le modalità di cui alla legge regionale sulle procedure della programmazione". La procedura di VAS del Piano in esame è quindi di competenza regionale.

L'art. 15 del D.lgs 152/2006 stabilisce che "l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'art. 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di 90 giorni a decorrere da tutti i termini di cui all'art. 14'.

La Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, all'art. 20 individua nelle linee guida, di competenza della Giunta Regionale previo parere della Commissione Consiliare Competente, lo strumento per l'attuazione nella Regione Marche della normativa in materia di VAS.

La Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, all'art. 19 comma 1, stabilisce che la Regione è l'Autorità Competente per la VAS di piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale e che la Provincia è Autorità Competente per i piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui al punto precedente, nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010 sono state aggiornate le linee guida per la VAS precedentemente adottate con Delibera di Giunta regionale n. 1400 del 20/10/2008.

La DGR 1813/2010, in recepimento dell'art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce al paragrafo 2.6.1 che "1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi del precedente paragrafo. 2. L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini previsti per le consultazioni, di cui al paragrafo 2.5.1 punto 6, e lo trasmette all'Autorità Procedente".

1.2 - NORME DI SETTORE

La normativa di riferimento per la Proposta di Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti allegata alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 871 del 21 luglio 2014 (d'ora in avanti Piano o PRGR) è molto articolata; per tale motivo qui di seguito si riportano solo i principali riferimenti, rimandando per il quadro completo al Capitolo 1 *Quadro normativo e pianificatorio di riferimento* della Proposta di PRGR.

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 *relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*
- Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*
- Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 *Attuazione della Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento di rifiuti*
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale* Parte quarta
- Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 settembre 2010 *Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*
- Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 14 febbraio 2013, n. 22 *Regolamento recante disciplina della della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css) - Attuazione articolo 184-ter del Dlgs 152/2006*
- Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 *Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*
- Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 *Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*
- Legge regionale 25 ottobre 2011, n. 18 *Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: "Disciplina*



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 6
Ancona	Data: 30/12/2014	

regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"

- Legge regionale 25 novembre 2013, n. 41 *Interventi per il sostegno delle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani e modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"*

1.3 – ATTI REGIONALI

Anche per il quadro degli atti amministrativi regionali si rimanda all'elenco riportato al Capitolo 1 *Quadro normativo e pianificatorio di riferimento* della Proposta di PRGR in quanto numerose sono le Delibere emesse in materia nel corso degli anni. Si specifica comunque che gli atti regionali sono classificati nel seguente modo:

- Delibere attuative della Legge regionale n. 24/2009 e della Legge regionale n. 18/2011
- Delibere attuative della Legge regionale n. 15/1997
- Delibere di indirizzo
- Accordi interregionali
- Accordi di programma e protocolli d'intesa

2. MOTIVAZIONE

2.1 - ITER DEL PROCEDIMENTO

CONSULTAZIONI PRELIMINARI

Il Servizio Territorio Ambiente ed Energia – P.F. Green Economy, Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, AERCA e Rischio Industriale, in qualità di Autorità Procedente e di proponente, ha avviato le consultazioni preliminari ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (il cosiddetto *scoping*) sulla proposta di PRGR in quanto tale Piano, potendo avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, rientra tra quelli per i quali il D. Lgs. medesimo prescrive l'effettuazione del procedimento di VAS.

A tal fine l'Autorità procedente, con ID 5790779 del 12/02/2013, ha trasmesso a questa P.F., Autorità competente per la VAS, il Rapporto preliminare comprensivo dell'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (di seguito SCA).

L'Autorità procedente, con nota prot.157072 del 12/03/2013, ha comunicato agli SCA la diffusione sul sito web regionale del Rapporto preliminare e ha chiesto all'Autorità competente, al fine di acquisire entro 60 giorni i contributi da parte degli SCA in merito alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale, la convocazione di una Conferenza dei Servizi.

L'Autorità competente, con nota prot. 225264 del 10/04/2013, ha convocato una conferenza dei servizi per il giorno 22/04/2013.

L'Autorità competente, con nota prot. 554447 del 22/08/2014, ha trasmesso a tutti gli enti convocati il verbale della conferenza dei servizi del 22/04/2013, con in allegato i seguenti contributi: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche prot. 2519 del 22/04/2013, Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche prot. 3193 del 19/04/2013, Autorità di Bacino



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 7
Ancona	Data: 30/12/2014	

interregionale del Fiume Tronto prot. 183 del 22/04/2013), Provincia di Ascoli Piceno prot. 18723 del 19/04/2013, Comune di Torre San Patrizio (FM) del 22/04/2013, Parco Nazionale dei Monti Sibillini prot. 1996 del 17/04/2013.

Il resoconto dettagliato della fase preliminare di *scoping*, terminata il 13/05/2013, è riportato nel paragrafo 7.3 *F.3 Sintesi della fase partecipativa del procedimento di VAS* del Rapporto Ambientale.

ELABORAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE

L'Autorità Procedente e proponente, terminata la fase preliminare, ha avviato la redazione della Proposta di PRGR comprensiva del Rapporto Ambientale ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, con nota prot. 17295 del 06/11/2013 (prot. Regione Marche 752761 del 14/11/2013), prendendo atto che le scelte localizzative degli impianti saranno analizzate in una fase successiva della pianificazione e che nella presente fase occorre definire solo i criteri generali, fa presente che i criteri localizzativi dei nuovi siti di discarica dovranno escludere il coinvolgimento delle parti di territorio interessate dai beni paesaggistici e beni culturali di cui al D.Lgs. 42/2004; occorre inoltre valutare gli effetti indiretti, sotto il profilo paesistico-percettivo, attraverso lo studio dei principali bacini e corridoi visuali. Benché pervenuto dopo il termine della fase preliminare l'Autorità procedente ha comunque tenuto conto di tale contributo.

L'Autorità procedente e proponente (ex Servizio Territorio Ambiente ed Energia – P.F. Green Economy, Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, AERCA e Rischio Industriale, ora Servizio Ambiente e Agricoltura – P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale) con ID 7504026 del 25/07/2014 ha inviato all'Autorità competente copia cartacea e informatizzata della Proposta di PRGR adottata con DGR n. 871 del 21/07/2014.

Gli allegati alla DGR che costituiscono Proposta di PRGR sono i seguenti:

- Allegato A
 - Parte prima – Quadro conoscitivo
 - Parte seconda – Proposta pianificatoria
 - Parte terza – Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti
- Allegato B – Rapporto Ambientale (redatto ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 152/2006 e comprensivo dello Studio di Incidenza di cui al DPR 357/97)
- Allegato C – Sintesi non Tecnica (redatta ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 152/2006)

CONSULTAZIONE PUBBLICA

L'Autorità procedente ha avviato le consultazioni sulla proposta di PRGR e sul relativo Rapporto Ambientale di VAS, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 mediante pubblicazione sul BURM n. 73 del 31/07/2014 e, con nota prot. 560761 del 31/07/2014 indirizzata alle Province di Pesaro Urbino, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, ha comunicato l'avvenuta adozione del PRGR, comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, trasmettendolo su supporto informatico ai fini della consultazione. La documentazione è stata pubblicata anche sui siti web dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente.

Con nota prot. 614180 del 02/09/2014 l'Autorità procedente ha invitato i Sindaci dei Comuni di Falerone, Monte Vidon Corrado, Montappone, Massa Fermana, Montegiorgio, Magliano di Tenna, Francavilla d'Ete, Monte San Pietrangeli, Rapagnano, Torre San Patrizio, Montegranaro, Monte Urano, Sant'Elpidio a Mare, Porto Sant'Elpidio, visto che le loro richieste e indicazioni erano pervenute prima della fase di consultazione prevista dalla procedura di VAS, a prendere visione della documentazione pubblicata e a formulare osservazioni entro il termine del 29/09/2014.



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 8
Ancona	Data: 30/12/2014	

La Fondazione Giustiniani Bandini, Ente gestore della Riserva Naturale dello Stato dell'Abbadia di Fiastra, ha inviato una osservazione con prot. 158/14 del 27/09/2014, acquisito agli atti della Regione Marche con prot. 694205 del 30/09/2014.

La fase di consultazione si è conclusa il 29/09/2014, termine entro il quale sono pervenute osservazioni da parte di CONFAPI Ancona, Comune di Appignano del Tronto, PicenAmbiente SpA, Associazione Cà Lucio, Daniele Antonozzi, Comune di Loro Piceno, Comune di Spinetoli, Comune di Montedinove, Comune di Monsampolo del Tronto, Comune di San Benedetto del Tronto, Comune di Grottammare, Comune di Massignano, Comune di Rotella, Comune di Castorano, Movimento 5 stelle, Dominique Thual, Comune di Jesi, Confindustria Marche, SAM Srl, Comune di Tavullia, Eco Elpidiense Srl, SOGENUS SpA, CIS Srl, Comune di Falconara, Marche Multiservizi SpA, Comune di Montemonaco, Comune di Cossignano, Comune di Acquaviva Picena, ATA Rifiuti ATO2 – Ancona, Comune di Ripatransone. Oltre il suddetto termine è pervenuta l'osservazione della Provincia di Ancona, della quale si è tenuto ugualmente conto nelle controdeduzioni.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Con prot. 684193 del 26/09/2014 l'Autorità competente ha convocato una conferenza dei servizi per il 28/10/2014 finalizzata all'acquisizione di pareri per la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97; tale procedimento, compreso nella VAS ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, concerne le eventuali interazioni del Piano con i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

L'Autorità competente, con nota prot. 775026 del 30/10/2014, ha trasmesso il verbale della conferenza dei servizi del 28/10/2014, con in allegato i pareri pervenuti o espressi nel corso della seduta e ha convocato una seconda seduta per il giorno 12/11/2014 al fine di ottenere i pareri anche da parte degli altri enti che non si erano ancora espressi.

L'Autorità competente, con nota prot. 832164 del 21/11/2014, ha trasmesso il verbale della conferenza dei servizi del 12/11/2014, con allegati i pareri anticipati o espressi nel corso della seduta e con i pareri pervenuti successivamente al termine della seduta.

Gli Enti Gestori dei Siti Natura 2000 che hanno espresso parere sono stati n. 13: Provincia di Ancona, Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di Macerata, Provincia di Pesaro e Urbino, Parco Naturale dei Monti Sibillini, Parco naturale del Conero, Parco naturale Sasso Simone e Simoncello, Parco naturale Gola della Rossa e Frasassi, Riserva naturale Ripa Bianca, Comunità Montana del Montefeltro – Ambito 1, Comunità Montana del Catria e Nerone – Ambito 2B, Comunità Montana Esino Frasassi – Ambito 3, Comunità Montana dei Sibillini - Ambito 7.

2.2 SINTESI DELLA PROPOSTA DI PIANO

Il PRGR persegue la corretta gestione dei rifiuti al fine di garantire la minimizzazione dei rischi di contaminazione delle diverse matrici ambientali compresa la tutela della popolazione.

Gli obiettivi del PRGR sono declinati in macro-obiettivi, obiettivi generali e obiettivi specifici.

I macro-obiettivi sono due: il raggiungimento di ottimali prestazioni in termini di gestione integrata dei rifiuti urbani e favorire una corretta gestione dei rifiuti speciali.

Gli obiettivi generali per i rifiuti urbani sono la prevenzione (attraverso la riduzione della produzione procapite di rifiuti urbani), il recupero di materia (adeguamento dei servizi di raccolta porta a porta, raggiungimento di elevati livelli di raccolta differenziata, ecc.), l'adeguamento impiantistico per il pretrattamento dei rifiuti indifferenziati, il potenziamento impiantistico per il recupero delle frazioni organiche, il potenziamento impiantistico per il recupero di flussi specifici (rifiuti ingombranti e terre da spazzamento), l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti (gestione integrata dei rifiuti urbani, autosufficienza di smaltimento in discarica a livello regionale, ecc.).



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 9
Ancona	Data: 30/12/2014	

Gli obiettivi generali per i rifiuti speciali sono la riduzione della produzione e della pericolosità, il trattamento (massimizzazione dei flussi destinati a recupero e ottimizzazione dello smaltimento), l'ottimizzazione gestionale (sviluppo del sistema impiantistico e sua ottemperanza al principio di prossimità, contenimento dell'export).

Il PRGR deve essere sottoposto non solo alla procedura di VAS, ma anche alla procedura di Valutazione di Incidenza non potendosi escludere interferenze con lo stato o con gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) istituiti ai sensi delle direttive "habitat" (92/43/CEE) e "uccelli" (ex 409/79/CEE ora 2009/147/CE) così come recepite con il DPR 357/1997.

L'ambito di potenziale interferenza del Piano si concretizzerà nel momento in cui verranno definiti i criteri localizzativi per gli impianti di gestione dei rifiuti che costituiranno i vincoli per l'individuazione di nuovi siti o per l'ampliamento di quelli esistenti in sede di pianificazione industriale a scala di Ambito Territoriale Ottimale. Le localizzazioni impiantistiche, quindi, saranno individuate solo nella fase di pianificazione locale e nella sua successiva attuazione.

Il Piano, in relazione al tema ambientale della tutela della biodiversità e degli habitat naturali, ha assunto indirizzi particolarmente stringenti e prudenziali, assumendo la presenza di SIC o ZPS quale fattore escludente per la localizzazione di nuovi impianti l'ampliamento di quelli esistenti.

IL CONTESTO ATTUALE

La produzione di rifiuti urbani pro capite nel 2013 è calata di oltre il 2,5% rispetto all'anno precedente. Nel 2013 inoltre è stato raggiunto il 60,3% di raccolta differenziata a livello medio regionale, oltre 20 punti percentuali in più rispetto al dato del centro Italia. In tutte le province nell'ultimo triennio si è assistito ad un consistente aumento dei quantitativi di Raccolta Differenziata (RD) intercettati.

I dati sulla produzione e gestione dei rifiuti sono raccolti dal Catasto Regionale Rifiuti gestito dall'ARPAM attraverso il sistema informatizzato O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale). L'analisi dei dati O.R.So relativi all'anno 2011 mostra come circa la metà dei comuni marchigiani attui servizi di raccolta porta a porta. Se si osservano i dati relativi alla raccolta del rifiuto indifferenziato, il servizio di raccolta domiciliare risulta attivato in 104 comuni e nella metà di questi tale tipologia di raccolta risulta essere l'unica nel comune.

Compongono l'attuale dotazione impiantistica i seguenti impianti:

- n. 3 impianti di Trattamento Meccanico Biologico
- n. 1 impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani
- n. 13 impianti di discarica
- n. 6 impianti di compostaggio della FORSU

OBIETTIVI E SCENARI

Il PRGR fa perno sui principi normativi e sulla gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti che vede al vertice della piramide la prevenzione della produzione dei rifiuti.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 484 del 3 aprile 2013 sono stati definiti gli obiettivi della pianificazione dei rifiuti urbani e speciali.

Le azioni di prevenzione sono quelle su cui punta maggiormente il Programma Regionale di Prevenzione dei rifiuti che costituisce la terza parte del PRGR; esse sono:

- promozione del compostaggio domestico;
- promozione dell'acqua alla spina/del rubinetto;
- promozione del riutilizzo (centri del riuso).

Per ottimizzare l'attuale gestione dei rifiuti, è indispensabile una generale riorganizzazione del modello di raccolta dei rifiuti a scala regionale che punti al massimo sviluppo di servizi domiciliari i quali, oltre a permettere un aumento della raccolta differenziata, vanno ad incidere anche sulla produzione pro capite dei RU. Le indicazioni circa la prevenzione dei rifiuti e il modello organizzativo



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 10
Ancona	Data: 30/12/2014	

dei servizi di raccolta (in particolare l'estensione dei servizi di tipo domiciliare), hanno un significativo impatto sulla produzione dei rifiuti e sulle prestazioni di raccolta differenziata, espresse come quantità e qualità del materiale raccolto, oltre che ridurre le possibilità di conferimenti impropri e di assimilazioni di fatto che invece sono favorite dai servizi di tipo stradale.

Alla luce degli obiettivi normativi nazionali relativi alla percentuale di raccolta differenziata, stante l'attuale sviluppo dei servizi, i risultati già conseguiti e la riorganizzazione dei servizi prevista dal PRGR, si definiscono i seguenti obiettivi per gli ATO (Ambito Territoriale Ottimale per il servizio di gestione dei rifiuti, che coincide con i territori provinciali):

- 2016: conseguimento, come livello minimo medio di ATO, del 65% di raccolta differenziata;
- 2020: conseguimento, come livello minimo medio di ATO, del 70% di raccolta differenziata.

Il Piano prevede l'organizzazione dei servizi di raccolta rifiuti secondo due principali modelli: il modello di raccolta intensivo ed il modello di raccolta estensivo, opportunamente modulati sul territorio in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi di Piano e nel contempo di garantire una adeguata flessibilità e capacità di adattamento in funzione sia delle caratteristiche territoriali e insediative del territorio, sia delle valide progettualità già attivate o in corso di attivazione sul territorio.

Per elaborare in maniera precisa lo Scenario di Piano è stato necessario rivalutare la composizione merceologica del rifiuto prodotto e le efficienze di intercettazione dei singoli materiali alla luce dei dati 2012 (dati resi disponibili durante l'elaborazione del Piano). Utilizzando le composizioni merceologiche comunali così elaborate, si sono quindi calcolate le rese di intercettazione relative al 2012 di ogni rifiuto differenziato, definite dal rapporto tra il quantitativo di rifiuto complessivamente prodotto e il quantitativo di rifiuto intercettato per via differenziata; tali valutazioni sono state svolte a livello comunale e quindi a livello medio provinciale e regionale.

In base a quanto ipotizzato, si valutano i seguenti risultati:

- 2016: raggiungimento e superamento dell'obiettivo del 65% di raccolta differenziata a livello di ATO; a livello medio regionale si stima di raggiungere il 68,5% di raccolta differenziata. I rifiuti intercettati per via differenziata ed avviati a recupero a livello regionale si stima ammontino a 512.928 t/anno, su un totale prodotto pari a 780.769 t/anno;
- 2020: raggiungimento del 72,3% di raccolta differenziata a livello medio regionale. I rifiuti intercettati per via differenziata a livello regionale ed avviati a recupero si 527.266 t/anno, su un totale prodotto pari a 760.625 t/anno.

In base all'evoluzione del sistema delle raccolte illustrato nel capitolo 3.2 della Relazione, il Piano riassume i principali fabbisogni impiantistici della regionali come di seguito:

- impiantistica di recupero della FORSU intercettata con la raccolta differenziata per un flusso di rifiuti annuo dell'ordine delle 114.000-116.000 t stimate al 2016 e 2020;
- impiantistica di recupero del rifiuto "verde" intercettato con la raccolta differenziata per un flusso di rifiuti annuo dell'ordine delle 100.000-104.000 t stimate al 2016 e 2020;
- impiantistica di valorizzazione e recupero delle frazioni secche provenienti dalla raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, metalli) per un quantitativo annuo dell'ordine delle 209.000-215.000 t stimate al 2016 e 2020;
- impiantistica di recupero dei rifiuti ingombranti intercettati con la raccolta differenziata per un flusso di rifiuti annuo dell'ordine delle 17.000 t stimate al 2016;
- impiantistica di valorizzazione e recupero dei rifiuti delle terre da spazzamento strade con recupero di materiali inerti per un flusso di rifiuti annuo dell'ordine delle 32.000 t stimate al 2016.

Nel rispetto del quadro normativo vigente, il Piano ha articolato la proposta organizzativa a partire dai fabbisogni di servizi ed impianti individuati per i cinque diversi contesti provinciali. Tale configurazione rimarrà in ogni caso valida, premettendo che, a partire da questa preliminare indicazione, si sono prospettate altre possibili articolazioni volte soprattutto al sistema di gestione impiantistico; in ragione degli obiettivi sanciti dalla normativa a proposito di efficienza, efficacia ed economicità, pur facendo salvo l'attuale quadro istituzionale delle competenze, sarà opportuno



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 11
Ancona	Data: 30/12/2014	

disegnare scenari futuri nei quali, grazie a progressive integrazioni funzionali tra gli attuali ATO, si dovrà riorganizzare il sistema delle competenze e delle Autorità attraverso la costituzione di un unico ATO a livello regionale.

Nel Piano sono ipotizzati diversi scenari, ciascuno caratterizzato da una specificità; ogni scenario si differenzia sostanzialmente per le lavorazioni effettuate e per il destino dei flussi derivanti da dette lavorazioni; la loro definizione prende le mosse dagli obiettivi definiti nell'ambito del Piano stesso. In particolare, ferma la decisione di non realizzare sul territorio regionale impianti di trattamento termico dedicati al recupero energetico dei rifiuti urbani, per garantire comunque il conseguimento dell'obiettivo di recupero energetico, si ipotizza che il rifiuto residuo sia in parte trasformato in CSS - Combustibile Solido Secondario da avviare ad impianti non dedicati (auspicabilmente collocati nel contesto regionale al fine di garantire l'autosufficienza del sistema). Ricordiamo che la buona qualità del prodotto derivante dalla lavorazioni di valorizzazione potrebbe anche determinare, se rispettate le condizioni previste dal D.M.22/2013, la "derubricazione" da rifiuto di tale materiale.

Gli impianti di pretrattamento (ancorché da "ripensare" nelle modalità di funzionamento alla luce dello stato di fatto e degli obiettivi previsti) e le discariche (con le rilevanti capacità residue di abbancamento), rappresentano "preesistenze" da tenere in debita considerazione per le opportunità che presentano.

Definite queste possibili evoluzioni si precisa come il Piano non fornisca indicazioni prescrittive in merito alle soluzioni che dovranno essere adottate a livello locale; tali soluzioni deriveranno da attente valutazioni ed analisi che dovranno essere condotte nei Piani d'Ambito.

Nello Scenario INERZIALE si assume l'avvio a trattamento meccanico biologico di tutto il rifiuto indifferenziato prodotto in regione.

Nello Scenario RECUPERO MATERIA si assume che per tutti gli impianti TMB (Trattamento Meccanico Biologico) siano implementate (a partire dal 2018) linee di lavorazione che consentano il recupero di frazioni merceologiche valorizzabili in forma di materia (plastiche, metalli, carta) quantificabili in circa il 20% del flusso trattato.

Nello Scenario RECUPERO ENERGETICO – PRODUZIONE DI CSS si assume che per tutti gli impianti TMB siano implementate linee di lavorazione che consentano la produzione di Combustibile Solido Secondario quantificabile in circa il 30% del flusso trattato.

Al 2020, il fabbisogno di discarica nello Scenario Recupero di Materia risulta essere circa il 20% inferiore rispetto al fabbisogno definito dallo Scenario Inerziale; per quanto riguarda lo Scenario CSS, il fabbisogno al 2020 si attesta a circa -30% rispetto al fabbisogno definito dallo Scenario Inerziale.

L'integrazione della gestione dei rifiuti speciali con quella degli urbani rappresenta un'importante opportunità di creazione di sinergie tra i due "sistemi" che consentono il perseguimento, anche attraverso la realizzazione di significative economie di scala, dell'ottimizzazione tecnico-ambientale degli impianti garantendone nel contempo la piena sostenibilità economica.

Tale opzione, centralizzando sia le operazioni di trattamento che quelle di smaltimento, presenta l'indubbio vantaggio di limitare gli interventi di adeguamento impiantistico e di contenere gli ampliamenti degli impianti di discarica esistenti allo stretto fabbisogno di smaltimento considerato in un'ottica regionale anziché di ATO.

LOCALIZZAZIONI E TUTELE

La procedura di localizzazione si articola in tre fasi e riguarda sia la realizzazione di nuovi impianti sia le modifiche sostanziali di impianti esistenti.

- La prima fase, attuata dalla Regione Marche mediante il PRGR, consiste nella formulazione dei criteri di localizzazione per l'individuazione delle aree non idonee che hanno valenza di vincolo assoluto (livello di tutela integrale o fattori escludenti) e identificazione dei fattori di attenzione o di opportunità da utilizzare per l'identificazione delle aree non idonee. I fattori escludenti sono determinati sulla base della normativa vigente e di obiettivi di tutela ambientale.



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 12
Ancona	Data: 30/12/2014	

- La seconda fase, attuata dalle Province, consiste in un successivo approfondimento sulla base di quanto stabilito con la prima: previa valutazione dei contributi eventualmente inviati dai Comuni e con l'aggiunta eventuale di criteri più restrittivi desunti dalle NTA del PTCP e relativi piani di settore si individuano, cartografandole, le "macroaree" idonee o potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti per i rifiuti sia urbani sia speciali. Con questa fase si definisce quindi la cosiddetta **macrolocalizzazione** degli impianti.
- Nella terza fase gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione (le Province), al momento della presentazione dell'istanza, verificano la fattibilità del progetto rispetto ai criteri per l'idoneità del sito (come stabiliti nella seconda fase) e considera anche i criteri di micro localizzazione non applicati a scala provinciale, comprese le specifiche derivanti dagli strumenti urbanistici vigenti; dopodiché, sia che si tratti di iniziativa pubblica, sia che si tratti di iniziativa privata, il proponente del progetto potrà acquisire le altre eventuali autorizzazioni e pareri di compatibilità. Con questa fase si definisce la cosiddetta **microlocalizzazione** degli impianti.

Sono stati inoltre individuati diversi livelli di tutela da adottare sul territorio regionale:

- **livelli di tutela integrale**, ovvero i criteri ostativi alla nuova realizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti;
- **livelli di tutela specifici**, si tratta di criteri ostativi solo per alcune tipologie di impianto;
- **livelli di penalizzazione**, ovvero i criteri che non sono necessariamente ostativi alla localizzazione ma che rappresentano motivo di cautela progettuale e/o ambientale e la cui sovrapposizione con altri livelli di attenzione potrebbe precludere la localizzazione stessa;
- **livelli di opportunità localizzativa**.

La magnitudo del livello di penalizzazione è a sua volta suddivisa in tre classi:

- la **magnitudo** di un criterio di penalizzazione è di "**attenzione**" nel caso in cui l'inserimento di accorgimenti tecnico progettuali permette di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo;
- la **magnitudo** di un criterio di penalizzazione è "**limitante**" quando il vincolo è rappresentato da una norma per la quale è prevista una procedura specifica per verificare la compatibilità dell'intervento in relazione al vincolo stesso; in questo caso è possibile che si determini la non idoneità del sito ad accogliere l'intervento nel momento in cui, nell'ambito di un procedimento autorizzativo, non si consegue la possibilità di ottenere uno svincolo;
- la **magnitudo** di un criterio di penalizzazione è "**potenzialmente escludente**" nel caso di fattori localizzativi che devono necessariamente essere verificati alla scala di dettaglio; il vincolo, quindi, potrebbe assumere in fase di analisi di dettaglio valore di tutela integrale.

Il Piano conferma l'attuale assetto istituzionale (mantenimento dei cinque ATO e delle relative Autorità d'Ambito) prevedendo le integrazioni funzionali al conseguimento delle migliori prestazioni del sistema gestionale soprattutto per quanto attiene le problematiche del soddisfacimento dei fabbisogni impiantistici.

AZIONI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PRGR

- azioni inerenti la comunicazione ambientale
- azioni finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti
- azioni per il sostegno del recupero
- azioni per l'ottimizzazione del sistema impiantistico

Le azioni finalizzate alla riduzione della produzione sono dettagliatamente descritte nel "Programma Regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti". Altre azioni saranno poi implementabili a livello locale; la Regione in attuazione del proprio "Programma di prevenzione" garantirà il sostegno a dette iniziative in stretto raccordo con i soggetti, istituzionali e non, a livello territoriale.



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 13
Ancona	Data: 30/12/2014	

I Piani d'Ambito dovranno prevedere specifici programmi attuativi da sviluppare in accordo con la Regione.

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI D'AMBITO

La Relazione di Piano, parte II, contiene l'Appendice II che, ai sensi dell'art. 10 L.r. 24/2009 *Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*, contiene le Linee guida per la redazione dei piani d'ambito

Le linee guida prevedono in relazione alla VAS quanto segue:

“Il Piano d'Ambito per la gestione dei Rifiuti ai sensi delle previsioni del D.Lgs.152/2006, è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica; le suddette tempistiche tengono conto dei tempi di sviluppo della procedura; al fine di ottimizzare le tempistiche dell'intero processo di pianificazione il Documento Preliminare di cui alla precedente lettera A. potrà costituire il Documento che dà avvio alla specifica procedura VAS. L'intero percorso di redazione del Piano si accompagna pertanto, sin dalle fasi iniziali, al percorso di VAS al fine di contemplare in tutte le fasi di approfondimento tecnico la considerazione degli aspetti ambientali nella definizione della proposta di pianificazione”

2.3 ISTRUTTORIA

Per meglio comprendere quanto sarà illustrato nella presente istruttoria occorre precisare qual è la sequenza del processo decisionale in materia di gestione dei rifiuti; il processo è articolato in fasi successive che comprendono sia la pianificazione sia l'attuazione di quanto è necessario affinché vengano raggiunti gli obiettivi prefissati.

La prima fase è costituita dal PRGR, il quale, una volta approvato dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche, costituirà il quadro generale per l'organizzazione del ciclo dei rifiuti nella Regione Marche.

La seconda è costituita dalla individuazione cartografica delle aree idonee o potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti per i rifiuti sia urbani sia speciali (la cosiddetta “macrolocalizzazione”) che sarà effettuata dalle Province sulla base dei criteri forniti dal PRGR.

Per i soli impianti di iniziativa pubblica le ATA (Assemblee Territoriali d'Ambito) provvederanno poi, sulla base delle *Linee guida per la redazione dei Piani d'Ambito* fornite dal PRGR, ad effettuare la Pianificazione di Ambito.

Ultimate così le fasi pianificatorie si passerà all'attuazione: i progetti di iniziativa sia pubblica sia privata saranno sottoposti alle procedure ambientali (VIA / AIA) e, infine, si potranno richiedere le necessarie autorizzazioni per la realizzazione degli impianti.

2.3.1 – Principali elementi positivi emersi e criticità rilevate

Il PRGR persegue direttamente obiettivi di sostenibilità ambientale attraverso il raggiungimento di ottimali prestazioni in termini di gestione integrata dei rifiuti urbani e la corretta gestione dei rifiuti speciali.

L'art. 4 della Direttiva 2008/98/CE, quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, indica la seguente gerarchia:

- a) prevenzione
- b) preparazione per il riutilizzo
- c) riciclaggio
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 14
Ancona	Data: 30/12/2014	

e) smaltimento.

Il PRGR, in attuazione della Direttiva, adotta tale gerarchia e la declina nei propri obiettivi. In particolare la parte terza del Piano è costituita dal Programma Regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti. Il Programma è così strutturato:

1. valutazione della situazione della produzione dei rifiuti urbani nella Regione Marche e le azioni di prevenzioni svolte e/o in atto;
2. individuazione delle priorità di azione per la riduzione dei rifiuti sulla base delle pressioni ambientali esercitate dalle varie tipologie prodotte;
3. individuazione della strategia della Regione Marche al fine di implementare le politiche in tema di prevenzione di rifiuti e gli obiettivi da perseguire;
4. pianificazione delle attività declinando la strategia regionale in misure e azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti;
5. monitoraggio delle attività individuando gli indicatori associabili alle azioni di prevenzione dei rifiuti e gli indicatori di valutazione del programma.

L'Autorità Competente e l'Autorità Procedente, nel corso di vari incontri, hanno discusso alcuni aspetti relativi all'integrazione delle considerazioni ambientali, le modalità di recepimento delle osservazioni e l'acquisizione dei pareri per la valutazione di incidenza.

Pertanto, attraverso il confronto continuo, il processo di VAS è stato condotto secondo quanto prescritto dalle linee guida regionali (DGR 1813/2010), dalla norma nazionale (D. Lgs. 152/2006) e nel pieno spirito della Direttiva VAS 2001/42/CE.

L'Autorità procedente ha predisposto e valutato alternative di piano (comparazione degli scenari), determinando la scelta sulla base di indicatori strategici che riguardano in particolare il contenimento delle emissioni di gas climalteranti, una delle principali attuali criticità ambientali.

Si rileva inoltre che la proposta di PRGR, nella parte dedicata alle Linee guida per la redazione dei piani d'ambito, prevede che il livello successivo di pianificazione (i Piani d'Ambito di cui alla L.r. 24/2009) debbano essere sottoposti a VAS. Si tratta di una sottolineatura che, ribadendo un obbligo di legge, ne chiarisce l'aspetto fondamentale: accompagnare l'intero percorso di redazione del Piano, sin dall'inizio, al fine di contemplare in tutte le fasi di approfondimento tecnico la considerazione degli aspetti ambientali.

Infine sono state rilevate criticità in merito all'articolazione del monitoraggio, alla realizzabilità delle mitigazioni e compensazioni proposte e alla eventualità di applicazione di azioni correttive: la soluzione di tali criticità si è concretizzata attraverso le prescrizioni riportate nell'esito della presente istruttoria.

2.3.2 – Misure di mitigazione e compensazione

Nel Rapporto Ambientale si fa riferimento al procedimento di VIA che riguarderà la realizzazione degli impianti o la loro modifica o estensione. Si dice comunque quanto segue.

“In linea generale è possibile osservare come l'inserimento di un impianto non debba costituire elemento di degrado del territorio. Per il corretto inserimento, l'impianto deve perseguire, quindi, i seguenti obiettivi:

1. *integrarsi nella realtà del territorio;*
2. *essere accettato e condiviso dalla popolazione;*
3. *essere occasione di ricomposizione del paesaggio;*
4. *offrire garanzie ambientali anche nel medio-lungo periodo;*
5. *manifestare sin dalla fase di cantiere elementi positivi sotto l'aspetto paesistico-ambientale;*
6. *garantire un'adeguata distanza dalle edificazioni e dalle attività antropiche;*
7. *garantire un'adeguata area di rispetto attorno all'impianto e idonee misure di mitigazione e compensazione;*
8. *promuovere la salvaguardia e la valorizzazione degli aspetti bio-naturalistici;*
9. *garantire la presenza di spazi di emergenza e di sicurezza*

La scelta dei siti dove localizzare gli impianti individuati dal piano non può prescindere dai criteri di localizzazione definiti dal Piano stesso e dai risultati dello Studio d'incidenza ambientale. Inoltre per il corretto inserimento degli



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 15
Ancona	Data: 30/12/2014	

impianti nel territorio è importante curare l'estetica degli impianti stessi e la sistemazione delle aree libere, nonché l'istituzione di adeguate zone di compensazione. La destinazione prevalente delle aree di compensazione è paesaggistica, agroforestale e naturalistica non modificabile e confermata dagli strumenti urbanistici. Per quanto riguarda la mitigazione degli impatti visivi e paesaggistici, la progettazione e l'inserimento dei nuovi edifici e degli impianti dovrà tenere in considerazione anche il loro aspetto estetico, attraverso la ricerca del decoro delle forme e dei colori, delle finiture delle strutture, e una corretta disposizione e gestione dei piazzali dove sostano i rifiuti in ingresso ed i prodotti delle lavorazioni in uscita".

Il Piano, attraverso il Rapporto Ambientale, fornisce dunque indicazioni per dotarsi dei necessari requisiti di sostenibilità ambientale in termini di mitigazioni e compensazioni. A questo proposito, nel concordare con la previsione della destinazione prevalentemente paesaggistica, agroforestale e naturalistica delle aree di compensazione, si ritiene opportuno sviluppare il concetto della non modificabilità di tale destinazione prevalente e della sua conferma da parte degli strumenti urbanistici.

Le mitigazioni e compensazioni sono costituite da un complesso di azioni che non può essere affrontato esclusivamente in sede di autorizzazione in quanto, nell'articolazione della procedura di localizzazione in tre fasi (concernenti la realizzazione di nuovi impianti e le modifiche sostanziali di quelli esistenti), il PRGR prevede la localizzazione definitiva nella terza fase, quella autorizzativa. Se è pur vero che in sede di giudizio di compatibilità ambientale di VIA oppure in sede di AIA si possono ottenere tutte le informazioni di dettaglio, è altrettanto vero che alla fine del processo decisionale (fase autorizzativa) è piuttosto difficoltoso prendere in considerazione valutazioni di tipo strategico, a seguito delle quali prevedere eventuali ampliamenti dell'area di progetto necessari per realizzare mitigazioni e compensazioni appropriate. Viceversa, per la conoscenza e quindi per una valutazione degli impatti, il grado di approfondimento, rappresentato da una pianificazione intermedia, potrebbe invece già essere sufficiente. Pertanto si ritiene necessario prevedere meccanismi per la definizione delle misure di mitigazione e compensazione a livello di pianificazione di ambito provinciale; nella successiva fase autorizzativa tali misure verranno adeguatamente specificate in relazione alle caratteristiche progettuali e del contesto territoriale.

I requisiti di sostenibilità da introdurre in relazione ai suddetti impatti dovrebbero essere conferiti già nella pianificazione, riservandone la definizione tecnico-economica al livello attuativo. Si ricorda che mentre la sostenibilità è alla base della stessa pianificazione di cui trattasi dal punto di vista settoriale, le mitigazioni e compensazioni proposte nel Rapporto Ambientale ne dovrebbero rappresentare il versante dal punto di vista territoriale. Occorre perciò che nel corso del processo decisionale si conferisca certezza di realizzazione per mitigazioni e compensazioni, rinviando alla fase progettuale la sola definizione tecnico-finanziaria.

Poiché nel presente livello di valutazione non è evidentemente possibile indicare quali azioni intraprendere per realizzare gli obiettivi indicati nel Rapporto Ambientale, un complesso di interventi e il relativo programma di esecuzione può invece essere previsto nella pianificazione di secondo livello, quella che il Piano assegna alle ATA. In tale sede, essendo state recepite le indicazioni relative alle macrolocalizzazioni, sarà possibile, parallelamente alla definizione delle soluzioni impiantistiche, individuare anche le aree necessarie per le relative mitigazioni e compensazioni.

Peraltro, localizzando già nella pianificazione di secondo livello le possibili scelte progettuali e, contestualmente, le pertinenti mitigazioni e compensazioni, diverrebbe possibile applicare la fattispecie indicata al comma 12 dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 ("Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere."). Una interpretazione cautelativa di tale articolato dovrebbe portare alla scelta di sottoporre le varianti di PRG quantomeno ad una verifica di assoggettabilità a VAS, ma d'altra parte l'aver considerato non solo le localizzazioni ma anche i possibili impatti in uno strumento sovraordinato quale la pianificazione a livello di ATO, assicurerebbe comunque l'assolvimento della Direttiva VAS 2001/42/CE e, per esigenza di semplificazione



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 16
Ancona	Data: 30/12/2014	

procedurale, potrebbe essere possibile non effettuare la VAS per le varianti. Tuttavia il grado di dettaglio offerto da una pianificazione di livello provinciale, ancorché effettuata considerando sia gli effetti negativi sia le relative mitigazioni e compensazioni, potrebbe non essere sufficiente per operare tale semplificazione. Per di più la L.r. 3/2012 *Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)* stabilisce all'art.5, comma 6 che *“La procedura di VIA di opere o interventi la cui approvazione ha per legge l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale o di destinazione dei suoli comprende e sostituisce le procedure di VAS per tali varianti. A tal fine è necessario che le modalità di informazione al pubblico diano specifica evidenza della sostituzione e che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS.”* In definitiva, con questa norma, si reputa comunque necessario effettuare la procedura di VAS per le varianti, ma tale procedura viene sostituita da quella di VIA; la documentazione necessaria per quest'ultima comprende anche gli elaborati di VAS.

La definizione tipologica e localizzativa delle azioni che traducono in concreto le misure di mitigazione e compensazione indicate dal Rapporto Ambientale, se affrontate a livello strategico e non al termine di tutta la filiera dei processi decisionali, possono realmente ottimizzare il bilanciamento degli impatti. In altri termini, considerando congiuntamente la scala locale (nella quale prevalgono gli impatti) e quella regionale (per la quale sono attesi i benefici derivanti dall'attuazione del PRGR) è possibile concepire una destinazione dei suoli che per qualità e quantità possa rendere possibile la realizzazione di mitigazioni / compensazioni tali da rendere accettabile dal territorio nuovi impianti o modifiche di quelli esistenti. Dal punto di vista procedurale sarebbe così possibile, in sede di variante agli strumenti urbanistici, optare per la verifica di assoggettabilità quale procedura di VAS e quindi valutare se si rende necessario sottoporre la variante ad una VAS vera e propria.

2.3.3 – Osservazioni pervenute e controdeduzioni

Alcune tra le osservazioni pervenute sono di carattere ambientale mentre altre rientrano in scelte strategiche che sono la ragione stessa del Piano e che, pertanto, non possono essere considerate pertinenti in questa sede; in particolare non è possibile recepire tali istanze perché non solo si creerebbero contrasti con le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale (DGR 484/2013) ma anche interferenze tali da inficiare tutta l'architettura del Piano, in quanto si agirebbe non più al livello tecnico di cui al presente procedimento bensì al livello propriamente politico-amministrativo.

In ogni caso di tutte le osservazioni pervenute (in totale n. 258 formulate da n. 41 soggetti) e delle relative controdeduzioni si dà conto nell'Allegato B al presente atto. Alcune osservazioni sono state accolte, altre lo sono state parzialmente, altre ancora sono state ritenute non accoglibili. Di quelle accolte, completamente o in parte, si è riportato l'elaborato da modificare e la modifica proposta. Si segnala inoltre che diverse osservazioni, ritenute accoglibili in tutto o in parte, non comportano una modifica di elaborati in quanto si tratta di elementi già presenti nella proposta di PRGR.

Si reputa tuttavia opportuno trattare in particolare alcune osservazioni, o pareri pervenuti nell'ambito della Valutazione di Incidenza, che consentono di effettuare considerazioni e valutazioni di carattere strategico.

A esempio la Provincia di Macerata, a corollario del parere formulato per la Valutazione di Incidenza, esprime valutazioni che assumono interesse nell'ambito del procedimento di VAS. Riferendosi agli impianti esistenti, l'ente richiama l'attenzione sulla problematica afferente i livelli di tutela in prossimità o all'interno di aree sensibili. Nel caso del COSMARI, che ricade all'interno del perimetro della Riserva Naturale dell'Abbadia di Fiastra, tali livelli di tutela influenzano l'eventuale futura necessità, peraltro legata all'introduzione di nuovi e più efficaci standard normativi specifici, di adeguamenti e miglioramenti tecnologici. Le considerazioni della Provincia di Macerata si concludono così: *“Quanto sopra, pertanto, pone in evidenza, non solo per il caso di specie, l'assoluta necessità di approfondire la problematica e di tenere in debita considerazione, nell'ambito della presente procedura, la situazione attuale degli insediamenti esistenti ed i suoi possibili sviluppi, al fine di evitare una*



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 17
Ancona	Data: 30/12/2014	

imposizione decontestualizzata di misure che, seppur condivisibili in via generale, potrebbero tuttavia generare effetti fortemente penalizzanti e non compatibili con principi di tutela ambientale di analogo rango giuridico, quali la corretta gestione integrata del ciclo dei rifiuti a favore e nell'interesse della comunità provinciale."

Alcune osservazioni inviate da associazioni, movimenti e singoli cittadini esprimono timore in relazione a possibili impatti conseguenti all'attuazione del Piano: in alcuni casi si tratta di elementi attinenti a livelli normativi sui quali il PRGR non ha facoltà di intervenire in quanto trattasi di strumento amministrativo le cui competenze sono stabilite per legge (art. 199 del D. Lgs. 152/2006), oppure di argomenti che dovranno essere considerati nei successivi livelli pianificatori e progettuali. Tali osservazioni sono state quindi giudicate non accoglibili. Altre osservazioni ancora non sono state accolte in quanto contrastanti con i principi di sostenibilità, ad esempio quella presentata da un'associazione di categoria volta ad ottenere l'esenzione dall'applicazione dei criteri localizzativi per alcune tipologie di impianto.

Altre osservazioni sono pertinenti in quanto volte a intervenire nel processo decisionale per meglio indirizzarlo verso la sostenibilità. Si tratta di osservazioni che hanno condotto alla modifica degli elaborati della proposta di PRGR, quali l'introduzione di un indicatore per il monitoraggio del livello di raccolta differenziata per ATO, l'esplicitazione dei metodi per le stime per i rifiuti urbani biodegradabili, la richiesta di attuazione di una rete capillare di raccolta per i rifiuti di imballaggio non assimilati agli urbani.

Nell'Allegato B sono state riportate le sintesi delle le osservazioni pervenute, elencate per ordine di arrivo con le relative controdeduzioni e le eventuali modifiche da apportare agli elaborati della Proposta di PRGR. In alcuni casi, per opportunità di impiego di spazio e per problematiche di formattazione (inserimento di tabelle o grafici), non è stato possibile inserire le modifiche: per questo motivo si rende necessario predisporre un ulteriore elaborato nel quale esse dovranno essere esplicitate. Anche le osservazioni la cui trattazione è di carattere strettamente tecnico di settore, laddove le controdeduzioni richiedono un notevole approfondimento, le necessarie specifiche saranno comprese nel suddetto elaborato. Si ritiene pertanto necessario che l'Autorità Procedente provveda ad integrare gli elaborati di Piano mediante la redazione dell'elaborato di cui sopra, coerentemente con gli esiti dell'Allegato B.

2.3.4 – Valutazione di Incidenza

L'elenco dei pareri espressi da parte degli Enti Gestori dei Siti Natura 2000, con una sintesi delle prescrizioni proposte e delle relative controdeduzioni, è riportato in Allegato A.

Tutti i pareri espressi sono positivi e, poiché la procedura è stata condotta fino alla fase di screening, nessun ente gestore ha reputato necessario proseguire con la valutazione appropriata.

In generale tutti gli Enti gestori hanno manifestato l'esigenza, formulata in alcuni casi come suggerimento in altri come vera e propria prescrizione, di modificare da 300 m a 1.000 m l'estensione della fascia circostante i Siti Natura 2000 nella quale il PRGR prescrive una "penalizzazione a magnitudo limitante". Tale penalizzazione consiste in una misura precauzionale che non impedisce la realizzazione di impianti o il loro ampliamento, bensì impone l'effettuazione delle procedura di valutazione di incidenza. La considerazione sottesa a tale prescrizione è che, essendo in una fase di pianificazione in cui si formulano semplicemente criteri di localizzazione per l'individuazione delle aree non idonee e di identificazione dei fattori di attenzione, una larghezza di 300 non è sufficientemente larga da far ritenere completamente esclusa qualsiasi incidenza. Tale esigenza è stata correttamente motivata in quanto si è detto che, a seconda della tipologia di impianto e di materiale trattato, non ché dell'orografia e geomorfologia del territorio e della possibile presenza di specie anomali suscettibili di interferenza, gli impatti negativi potrebbero raggiungere distanze anche molto maggiori di 300 m. Vista tale motivazione, con la quale si concorda, e, dovendo integrare la valutazione di incidenza nel procedimento di VAS conducendo quest'ultimo secondo un'ottica strategica, si ritiene necessario



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 18
Ancona	Data: 30/12/2014	

estendere tale modifica non solo ai i Siti Natura 2000 per i quali essa è stata esplicitamente richiesta dai rispettivi Enti gestori, bensì per tutti i SIC e ZPS. Non a caso la Direttiva "Habitat" 92/43/CEE istituisce "una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000" e stabilisce che la rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS) a norma della Direttiva 79/409/CEE (ora 2009/147/CE). Trattandosi quindi di valutare la Rete Natura 2000 nel suo complesso e non nei suoi singoli componenti (SIC e ZPS) in un'ottica di rete non sarebbe ragionevole applicare il principio precauzionale, appunto in quanto principio, esclusivamente ai Siti Natura 2000 per il quale si è formalmente espresso il relativo Ente gestore. Alcuni Enti gestori hanno comunque precisato che la procedura di valutazione di incidenza può essere condotta almeno per la prima fase di screening. Si intende quindi che non è necessario avviare la valutazione di incidenza già con la valutazione appropriata e che quest'ultima potrebbe essere avviata solo a seguito delle risultanze dello screening.

Stessa considerazione vale per un'altra prescrizione fornita da alcuni Enti gestori: l'obbligo da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, per i progetti distanti più di 1 km dai Siti Natura 2000, di valutare se assoggettare o meno il progetto stesso a valutazione di incidenza.

Si rammenta inoltre che dovrà essere sottoposta alle procedure di valutazione di incidenza anche la Pianificazione di Ambito.

Altre indicazioni fornite dagli Enti gestori non possono essere considerate prescrizioni ai sensi del DPR 357/97 e non sono pertanto vincolanti in relazione alla procedura di valutazione di incidenza. Le richieste sono state comunque tutte esaminate in collaborazione con l'Autorità Procedente / proponente e, dal momento che la valutazione di incidenza viene svolta all'interno della procedura di VAS, le indicazioni fornite sono state comunque tenute in considerazione. Pertanto di seguito tali indicazioni sono state suddivise in "non accoglibili" e "accoglibili" (quest'ultime in senso lato, cioè anche accoglibili parzialmente o non letteralmente come richiesto).

Richieste non accoglibili

La richiesta di assegnazione al fattore REM - Rete Ecologica Regionale della magnitudo di criterio di penalizzazione "potenzialmente escludente" è fondata in linea di principio ma il suo accoglimento letterale non è possibile in quanto la REM, che non si articola soltanto in elementi costitutivi ma segue una logica di perseguimento di obiettivi, per ora individuati ad una macro scala (1:50.000), trova lo strumento appropriato di valorizzazione e tutela proprio nel criterio di "classe di magnitudo di attenzione" a lei assegnatole dal Piano. Per una precisa comprensione dell'architettura del sistema di tutele previste dalla proposta di PRGR e, conseguentemente, delle conseguenze negative nei confronti dell'applicazione del Piano stesso che deriverebbero da una non ragionata applicazione di quanto richiesto, si rimanda alla lettura delle definizioni delle classi di magnitudo di "attenzione", "limitante" e "potenzialmente escludente" di cui al paragrafo 12.7 della proposta di PRGR. In sintesi la REM è stata considerata come ricadente nella classe di magnitudo "attenzione" poiché non è possibile, a questo livello del processo decisionale, stabilire condizioni restrittive che potrebbero non essere corrispondenti né alla realtà territoriale (la REM dispone di una cartografia insufficiente per la progettazione, perché, come sopra detto, è in scala 1:50.000) né alla reale significatività di uno specifico elemento della REM.

Per quanto riguarda la richiesta di favorire la delocalizzazione degli impianti di trattamento, smistamento e deposito di rifiuti speciali esistenti all'interno delle aree protette di cui alla L. 394/91 e/o in prossimità dei Siti Natura 2000, non è possibile attribuire al livello di pianificazione subordinata una competenza non prevista per legge (art. 10 L. r. 24/2009). Peraltro, favorire la delocalizzazione di impianti di trattamento di rifiuti speciali attraverso incentivi di carattere economico e finanziario a soggetti privati (che costituiscono oltretutto aiuti di stato e quindi sono sottoposti ad una normativa specifica), rientrerebbe tra gli indirizzi di carattere politico che però non sono stati espressi dalla Giunta regionale con la DGR 484/2013.



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 19
Ancona	Data: 30/12/2014	

Un'altra richiesta non accoglibile è quella relativa all'esclusione della realizzazione di nuovi impianti, oltre a quelli di tipo A (discarica) e B (incenerimento) nelle aree naturali protette. La problematica non è stata esplicitata dal richiedente e permangono quindi dubbi in relazione agli impatti che determinerebbe qualsiasi tipo impianto (ad eccezione del tipo A e del tipo B) facente parte della gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Oltretutto si porrebbe un ostacolo ad azioni, quali ad esempio il recupero di inerti e gli stoccaggi, che invece rappresentano interventi volti alla sostenibilità ambientale che devono rispettare il principio di prossimità rispetto al luogo di produzione dei rifiuti. Un siffatto vincolo si porrebbe poi in contrasto con l'iniziativa privata, senza che vi sia un evidente vantaggio pubblico e un bilancio ambientale positivo. Si segnala che la proposta di PRGR è comunque più cautelativa della norma citata (comma 3, art. 11 della L. 394/91) in quanto prevede l'esclusione non soltanto delle discariche ma anche degli inceneritori.

Anche per quanto riguarda la possibilità di incentivare le attività di rimozione dei rifiuti abbandonati all'interno delle aree protette di cui alla L. 394/91 e dei Siti Natura 2000 si tratta di competenza non attribuita al livello di pianificazione subordinato.

Richieste accoglibili

La richiesta di estendere la tutela integrale in aree contigue alle aree protette, almeno per gli impianti di tipo A (discarica) e B (incenerimento), è stata reputata accoglibile in linea di principio, rimandando la sua attuazione ad una attenta valutazione in sede di pianificazione d'ambito provinciale. Ciò perché non solo occorre un approfondimento territoriale che sarà possibile nel successivo livello di pianificazione, ma anche perché le vere e proprie "aree contigue" alle aree protette di cui alla L. 394/91 non sono state ancora stabilite e quindi, in questo caso, il PRGR non può utilizzare una documentazione tecnica, fondata giuridicamente, alla quale riferirsi per valutare ed eventualmente stabilire ulteriori livelli di tutela.

Pertinente in ambito VAS, è la richiesta di inserimento nel Piano di espliciti riferimenti alla Rete INFEA che raggruppa tutti i CEA della Regione Marche; tale richiesta riguarda le parti del Piano dove si fa riferimento alle attività di educazione e divulgazione finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche della prevenzione della produzione di rifiuti e sulla raccolta differenziata.

La richiesta di incentivare i Comuni, con territori situati all'interno delle aree protette di cui alla L. 394/91 o dei Siti Natura 2000, che affrontano forti aumenti di produzione di rifiuti a causa dei flussi turistici invece è attuabile nel livello di pianificazione subordinato. Tuttavia, per poter declinare tale richiesta, vi sono due elementi da considerare: la definizione dei "comuni turistici" e la predisposizione di un meccanismo tale da poter attuare concretamente la richiesta. Per il primo il riferimento è il rapporto *Rifiuti Marche – Produzione e Gestione* anno 2013 laddove, a pag. 29, si specifica che "Per quanto riguarda i "Comuni turistici" si è assunto che un Comune è turistico quando l'indicatore "presenze turistiche equivalenti / abitanti residenti" è superiore al 10%." mentre per il secondo occorrerà che le ATA definiscano uno specifico procedimento mediante il quale tener conto dell'incremento di impatti ambientali derivanti da un considerevole aumento delle presenze turistiche, così come individuate dall'*Osservatorio Turismo Regione Marche*.

Anche la richiesta di sostenere la raccolta differenziata nelle aree protette di cui alla L. 394/91 e nei Siti Natura 2000 va considerata opportunamente in quanto, a causa della scarsa densità abitativa di questi territori vi è una altrettanto scarsa quantità complessiva di rifiuti prodotti ma un possibile elevato impatto ambientale. Occorrerà quindi individuare un adeguato livello di intensità dei servizi di raccolta differenziata, fermi restando i necessari requisiti di economicità dell'azione, ponendo in particolare rilievo le esigenze ambientali delle aree protette e dei Siti Natura 2000.

2.3.5 – Monitoraggio

Il Sistema di monitoraggio indicato nel Rapporto Ambientale prevede due gruppi di indicatori: quelli relativi all'attuazione del Piano e quelli per il contesto e le vulnerabilità ambientali.



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 20
Ancona	Data: 30/12/2014	

I primi misurano il raggiungimento di ottimali prestazioni nella gestione dei rifiuti urbani (n. 45 indicatori) e la corretta gestione dei rifiuti speciali (n. 16 indicatori), mentre i secondi misurano gli effetti del piano rispetto al contesto ambientale generale (n. 12 indicatori).

Da notare che gli indicatori di attuazione del Piano (in totale n. 61) sono per oltre la metà (n. 36) di "risposta" secondo la sequenza DPSIR (Determinante – Pressione – Stato – Impatto – Risposta) e costituiscono quindi la misurazione (trattandosi di indicatori quantitativi) degli effetti positivi del Piano in relazione alle criticità del settore dei rifiuti.

La scelta degli indicatori è pertanto condivisibile, ma restano da definire alcuni aspetti.

Il primo riguarda le modalità e competenze: nel Rapporto Ambientale si specifica che *"Con periodicità quinquennale, l'autorità procedente, con l'ausilio di ARPAM, elabora un report di monitoraggio che trasmette all'autorità competente."* e il D. Lgs. 152/2006 prevede, all'art. 34, comma 8, che *"Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti dall'autorità competenti."* Anche per rendere più efficace la comunicazione con il pubblico e per semplificare le eventuali scelte da intraprendere con le misure correttive di cui si dirà in seguito, tra tutti gli indicatori proposti nel Rapporto Ambientale, ai fini VAS potrebbero essere enucleati alcuni indicatori di valenza strategica.

Il secondo aspetto riguarda l'organizzazione degli indicatori: la mancanza di valori-obiettivo non valorizza le potenzialità del sistema di monitoraggio. L'introduzione di tali valori è possibile stante la caratteristica quantitativa degli indicatori proposti ed è concretamente realizzabile tracciando una curva dei valori previsti nel tempo per gli indicatori per i quali si può realisticamente ipotizzare un andamento evolutivo. In questo modo vi sarebbe uno stimolo in relazione al raggiungimento degli obiettivi di Piano perché in sede di report (introducendo ad esempio un "indice di scostamento" dato dal valore attuale meno il valore obiettivo - fratto il valore previsto meno il valore obiettivo – moltiplicato 100) si potrebbe misurare il progresso degli effetti positivi del Piano.

In relazione ai suddetti due aspetti si suggerisce pertanto di selezionare, tra i 73 indicatori proposti dal PRGR, una serie limitata di indicatori di carattere strategico, sui quali stabilire una curva dei valori previsti nel tempo e, per questi, prevedere una periodicità reportistica biennale e non quinquennale come indicato nel Rapporto Ambientale. Si reputa importante tale modalità anche sulla base di quanto affermato nel Rapporto Ambientale: *"Il monitoraggio e la redazione di rapporti periodici verranno effettuati anche al fine di informare e rendere trasparente l'attività di attuazione del Piano in un'ottica di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche ambientali influenzate direttamente o indirettamente dal Piano"*. In definitiva un minor numero di informazioni ma rese più frequentemente e soprattutto in modo tale da rendere conto direttamente del progresso del Piano, possono essere senz'altro più utili nella comunicazione pubblica.

Il terzo aspetto riguarda le azioni correttive nel caso in cui si manifesti uno scostamento notevole nell'andamento previsto per gli indicatori selezionati. Se gli scostamenti sono notevoli o meno (elemento valutabile es.: attraverso valori-soglia nell'indice di scostamento) andrà verificato innanzitutto se tali notevoli scostamenti sono imputabili a fattori diversi dalle azioni di Piano oppure se sono inequivocabilmente attribuibili alla scarsa efficacia di queste; se ci si trova in quest'ultimo caso dovranno essere attuate con sollecitudine le azioni correttive.

Poiché l'insieme degli indicatori della Pianificazione d'Ambito sarà contenuto nell'insieme degli indicatori del PRGR e quindi l'alimentazione di parte degli indicatori di quest'ultimo dipenderà da quanto sarà rilevato a livello di ATO, il sistema di monitoraggio sopra delineato dovrà essere applicato anche nella Pianificazione d'Ambito. In sostanza, essendo la pianificazione del settore dei rifiuti organizzata gerarchicamente, per coordinare e semplificare le procedure ed evitare duplicazioni nelle valutazioni, si ritiene necessario organizzare gerarchicamente anche il sistema di monitoraggio complessivo.



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 21
Ancona	Data: 30/12/2014	

Infine, poiché la previsione di nuovi impianti e di modifiche di impianti esistenti non sono localizzabili a questo livello di pianificazione, occorrerà che le variazioni del contesto ambientale vengano monitorate a scala di pianificazione provinciale.

2.3.6 – Sintesi dell'istruttoria ai fini dell'esito

Gli elementi di maggior rilievo in funzione della Valutazione Ambientale Strategica della proposta di PRGR sono la programmazione della prevenzione della produzione di rifiuti, la pianificazione della corretta gestione dei rifiuti e la definizione di obiettivi di livelli minimi per la raccolta differenziata in funzione di due orizzonti temporali (2016 e 2020). La proposta di PRGR inoltre stabilisce i criteri iniziali per la localizzazione di nuovi impianti e per le modifiche sostanziali di quelli esistenti, demandando a fasi successive di pianificazione e progettazione la localizzazione di dettaglio. Infine la proposta di PRGR prevede integrazioni funzionali tra gli ATO per ottimizzare le prestazioni del sistema impiantistico.

Elaborati fondamentali della proposta di PRGR sono la Relazione di Piano – parte II, il Programma Regionale di Prevenzione della Produzione di Rifiuti e le Linee guida per la redazione dei piani d'ambito.

Nel Rapporto Ambientale sono stati analizzati gli effetti sul ciclo dei rifiuti, nonché sull'ambiente e sul paesaggio della proposta di PRGR e sono stati individuati vari indicatori utili per monitorare tali effetti.

Nel corso dell'istruttoria sono stati rilevati alcune criticità per risolvere le quali si reputa necessario apportare modifiche e integrazioni alla proposta di PRGR.

Il parere sulla proposta di PRGR è quindi positivo, a condizione che vengano attuate le prescrizioni riportate nell'esito dell'istruttoria, le quali, oltre che ai fini della VAS, sono impartite anche in recepimento e coordinamento dei pareri di valutazione di incidenza.

Si rappresenta che le attività tecnico-istruttorie sono state condotte in collaborazione con l'Autorità Procedente, anche al fine di ottimizzare tempi e procedure.

Infine si rappresenta che il provvedimento di approvazione del PRGR dovrà essere accompagnato dalla Dichiarazione di Sintesi redatta, anche sulla base del presente parere motivato, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 152/2006.

3. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per tutto quanto sopra detto si propone il seguente decretato:

DI ESPRIMERE così come previsto dall'art. 15, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 in merito alla proposta di Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, Autorità procedente e proponente Servizio Ambiente e Agricoltura – P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale, **parere motivato positivo**, in quanto la stessa ha complessivamente effetti positivi sull'ambiente, **a condizione che:**

- venga redatto il Piano di Monitoraggio per la VAS del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti mediante:
 - individuazione di un insieme di indicatori strategici, con i relativi valori-obiettivo e indici di scostamento, tra gli indicatori per l'attuazione del Piano;
 - previsione di azioni correttive conseguenti al verificarsi di scostamenti oltre determinate soglie dei valori degli indicatori strategici;
 - invio di report di monitoraggio con cadenza biennale;



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag.
Ancona	Data: 30/12/2014	22

- venga stabilito che, nell'ambito del processo di VAS della Pianificazione d'Ambito siano valutate e, per quanto possibile, prescritte le opportune misure di mitigazione e compensazione associate alle ipotesi di realizzazione di nuovi impianti o di ampliamenti di impianti esistenti, anche attraverso l'individuazione di adeguate aree adiacenti o prossime a quelle dei nuovi impianti o degli impianti da ampliare;
- vengano stabiliti i criteri di formazione dei Piani di Monitoraggio per la VAS della Pianificazione di Ambito affinché tali Piani siano integrabili all'interno del Piano di Monitoraggio per la VAS del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti per quanto riguarda gli indicatori di attuazione del PRGR;
- venga stabilito che la formazione dei Piani di Monitoraggio per la VAS della Pianificazione di Ambito preveda la selezione di indicatori strategici tra quelli previsti nel Rapporto Ambientale per il contesto/vulnerabilità ambientale;
- venga aumentata, in relazione ai criteri localizzativi, da 300 a 1.000 m di larghezza l'estensione della fascia circostante i perimetri dei Siti Natura 2000 per la quale la proposta di PRGR prevede una "penalizzazione a magnitudo limitante";
- venga stabilito che l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per i progetti debba valutare, in caso di progetti di realizzazione o di modifiche di impianti localizzati ad una distanza superiore a 1.000 m dai perimetri dei Siti Natura 2000, se assoggettare o meno i progetti alle procedure di valutazione di incidenza;
- venga inserita la Rete INFEA tra i referenti per le attività di educazione e divulgazione sulle tematiche della prevenzione della produzione di rifiuti e sulla raccolta differenziata.
- venga disposto che, in sede di Pianificazione di Ambito, sia valutato quanto segue:
 - l'eventuale ampliamento del livello di tutela integrale per gli impianti di tipo A (discarica) e B (incenerimento), nelle more dell'istituzione delle aree contigue alle aree protette di cui alla L. 394/91, in aree adiacenti alle aree protette stesse, sentiti gli Enti gestori delle medesime;
 - la possibilità di prevedere la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, anziché direttamente la VAS, per le varianti di PRG derivanti dall'approvazione dei progetti di realizzazione o di modifiche di impianti;
 - la possibilità di prevedere un meccanismo correttivo nell'attribuzione dei costi di gestione dei rifiuti a carico dei Comuni turistici i cui territori si trovano all'interno delle aree protette di cui alla L. 394/91 e dei Siti Natura 2000;
 - la possibilità di individuare l'adeguato livello di intensità dei servizi di raccolta differenziata, fermi restando i necessari requisiti di economicità dell'azione, ponendo in particolare rilievo le esigenze ambientali delle aree protette di cui alla L. 394/91 e dei Siti Natura 2000.

DI RECEPIRE E COORDINARE ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, i pareri positivi per la Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del DPR n. 357/97 degli Enti Gestori della Rete Natura 2000 espressi nell'ambito del presente procedimento ai sensi della L.r. 6/2007, art. 24 comma 3 lettera b) così come riportato nell'Allegato A al presente Decreto.

DI ESPRIMERSI così come previsto dall'art. 15, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 in ordine alle osservazioni presentate alla proposta di Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti con le controdeduzioni effettuate dall'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente e proponente così come riportato nell'Allegato B al presente Decreto.

DI DISPORRE che l'Autorità Procedente dovrà provvedere ad integrare gli elaborati di Piano mediante la redazione di un elaborato nel quale saranno riportate le modifiche apportate agli elaborati proposta di Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in adeguamento alle controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed ai relativi esiti riportati in Allegato B al presente Decreto.



Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 23
Ancona	Data: 30/12/2014	

DI DISPORRE che il provvedimento di approvazione del PRGR dovrà essere accompagnato dalla Dichiarazione di Sintesi, redatta anche sulla base del presente parere motivato, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 152/2006, a cura dell'Autorità procedente e proponente.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Autorità procedente e proponente per gli adempimenti di competenza e affinché provveda, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 152/2006 all'informazione sulla decisione.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti Gestori dei Siti Natura 2000.

*Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Fulvio Tosi)*

**- ALLEGATI -
SI**

Luogo di emissione Ancona	Numero: 137/VAA	Pag. 24
	Data: 30/12/2014	

ALLEGATO A
ELENCO DEI PARERI E SINTESI DELLE PRESCRIZIONI DEGLI ENTI GESTORI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Ente Gestore	Parere espresso	Prot. Regione Marche / Seduta C.d.S.	Esito parere
Provincia di Ancona	SI	Prot. 800706 del 10/11/2014	Parere favorevole con prescrizioni
Provincia di Ascoli Piceno	SI	CdS: seduta del 28/10/2014	Parere favorevole con prescrizioni
Provincia di Fermo	NO		
Provincia di Macerata	SI	Prot. 804608 del 12/11/2014	Condivisione dei pareri CdS 28/10/2014
Provincia di Pesaro e Urbino	SI	Prot. 813820 del 13/11/2014	Parere favorevole con prescrizioni
Parco naturale dei Monti Sibillini	SI	Prot. 763099 del 27/10/2014	Parere favorevole con prescrizioni
Parco naturale del Conero	SI	CdS: seduta del 12/11/2014 Prot. 805472 del 12/11/2014 Prot. 816906 del 14/11/2014	Parere favorevole con prescrizioni
Parco naturale Gran Sasso Monti della Laga	NO		
Parco naturale Sasso Simone e Simoncello	SI	Prot. 806560 del 12/11/2014	Parere favorevole con prescrizioni
Parco naturale Gola della Rossa e Frasassi	SI	CdS: seduta del 12/11/2014 Prot. 805409 del 12/11/2014	Parere favorevole con prescrizioni
Parco naturale del Monte S. Bartolo	NO		
Riserva naturale Monti S. Vicino e Canfaieto	NO		
Riserva naturale Ripa Bianca	SI	Prot. 816482 del 14/11/2014	Parere favorevole con prescrizioni
Riserva naturale La Sentina	NO		
Riserva naturale Abbadia di Fiastra	NO	CdS: seduta del 28/10/2014	Nessuno (1)
Riserva naturale di Torricchio	NO		
Comunità Montana del Montefeltro – Ambito 1	SI	CdS: seduta del 12/11/2014 Prot. 811223 del 12/11/2014	Parere favorevole con prescrizioni
Comunità Montana Alto e Medio Metauro – Ambito 2A	NO		
Comunità Montana del Catria e Nerone – Ambito 2B	SI	Prot. 813588 del 13/11/2014	Parere favorevole con prescrizioni
Comunità Montana Esino Frasassi – Ambito 3	SI	CdS: seduta del 12/11/2014 Prot. 805409 del 12/11/2014	Parere favorevole con prescrizioni
Comunità Montana Alte Valli Potenza ed Esino - Ambito 4	NO		
Comunità Montana del Fiastrone Chienti Nera – Ambito 5	NO		
Comunità Montana dei Monti Azzurri – Ambito 6	NO		
Comunità Montana dei Sibillini - Ambito 7	SI	Prot. 777417 del 31/10/2014 CdS: seduta del 12/11/2014	Parere favorevole con prescrizioni
Comunità Montana del Tronto – Ambito 8	NO		

(1) Il documento depositato in sede di Conferenza dei Servizi ha per oggetto "Integrazioni alle osservazioni su nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti" e non contiene riferimenti né ai Siti Natura 2000 né alla valutazione di incidenza ed è stato trattato pertanto nell'Allegato B (cfr. n. 231).

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 25
Ancona	Data: 30/12/2014	

Ente Gestore	Sintesi delle prescrizioni	Modalità di integrazione
Comunità Montana Monti Sibillini	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto delle misure di conservazione generali per ZPS e SIC previste nella DGR 1471/2008 - Esclusione delle aree Natura 2000 quale sede di impianti di trattamento per il recupero dei rifiuti organici o di qualsiasi altro tipo – Evitare di interrompere le connessioni ecologiche 	<ul style="list-style-type: none"> Il PRGR è già allineato con le prescrizioni: si prevede per SIC e ZPS la tutela integrale, per una fascia di 300 m dal loro perimetro la penalizzazione a magnitudo limitante e per la REM – Rete Ecologica Marche la penalizzazione a magnitudo di attenzione.
Parco Nazionale Monti Sibillini	<ul style="list-style-type: none"> Estensione della fascia con penalizzazione a magnitudo limitante intorno ai perimetri di SIC e ZPS da 300 m a 1.000 m. Estensione della tutela integrale per le aree protette di cui alla L. 394/91, almeno per gli impianti di tipo A e B, fino al perimetro delle “Unità di paesaggio” nelle more dell’istituzione delle “aree contigue” 	<ul style="list-style-type: none"> Estensione della fascia intorno ai perimetri dei Siti Natura 200 con penalizzazione a magnitudo limitante da 300 m a 1.000. L’eventuale estensione della tutela integrale in aree adiacenti alle aree protette di cui alla L. 394/91 almeno per gli impianti di tipo A e B dovrà essere valutata in sede di Pianificazione d’Ambito, sentiti gli Enti gestori delle aree protette stesse.
Provincia di Ancona – Settore IX	<ul style="list-style-type: none"> Gli impianti di cui alla Tabella 12.4-1 del PRGR assoggettati al livello di prescrizione “penalizzazione a magnitudo limitante” pertinente per le aree Natura 2000, nonché tutti i piani o interventi ricompresi nella casistica di cui al capitolo 5 dell’Allegato 1 della DGR 220/2010 dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza. 	<ul style="list-style-type: none"> Obbligo da parte dell’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione di valutare se assoggettare o meno il progetto a valutazione di incidenza con riferimento al capitolo 5 dell’Allegato 1 della DGR 220/2010.
Provincia di Macerata	<ul style="list-style-type: none"> Si condividono, in via generale, i principi di conservazione dei Siti Natura 2000 enunciati nei contributi espressi in sede di CdS del 28/10/2014 	<ul style="list-style-type: none"> Estensione della fascia intorno ai perimetri dei Siti Natura 200 con penalizzazione a magnitudo limitante da 300 m a 1.000 m.
Comunità Montana Montefeltro	<ul style="list-style-type: none"> Estensione della fascia con penalizzazione a magnitudo limitante intorno ai perimetri di SIC e ZPS da 300 m a 1.000 m. Per i progetti distanti più di 1 km l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione dovrà valutare se assoggettare o meno il progetto a valutazione di incidenza 	<ul style="list-style-type: none"> Estensione della fascia intorno ai perimetri dei Siti Natura 200 con penalizzazione a magnitudo limitante da 300 m a 1.000 m. Obbligo da parte dell’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione di valutare se assoggettare o meno il progetto a valutazione di incidenza per i progetti distanti più di 1 km dai Siti Natura 2000.
Comunità Montana Esino - Frasassi	<ul style="list-style-type: none"> Estensione della fascia con penalizzazione a magnitudo limitante intorno ai perimetri di SIC e ZPS da 300 m a 1.000 m. Per i progetti distanti più di 1 km l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione dovrà valutare se assoggettare o meno il progetto a valutazione di incidenza. 	<ul style="list-style-type: none"> Estensione della fascia intorno ai perimetri dei Siti Natura 200 con penalizzazione a magnitudo limitante da 300 m a 1.000 m. Obbligo da parte dell’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione di valutare se assoggettare o meno il progetto a valutazione di incidenza per i progetti distanti più di 1 km dai Siti Natura 2000.

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 26
Ancona	Data: 30/12/2014	

Ente Gestore	Sintesi delle prescrizioni	Modalità di integrazione
Parco Sasso Simone Simoncello	<ul style="list-style-type: none"> Estensione della fascia con penalizzazione a magnitudo limitante intorno ai perimetri di SIC e ZPS da 300 m a 1.000 m. Per i progetti distanti più di 1 km l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione dovrà valutare se assoggettare o meno il progetto a valutazione di incidenza Inserimento nel Piano, laddove si fa riferimento alle attività di educazione e divulgazione sulle tematiche della prevenzione della produzione di rifiuti e sulla raccolta differenziata, espliciti riferimenti alla Rete INFEA che raggruppa tutti i CEA della Regione Marche. 	<ul style="list-style-type: none"> Estensione della fascia intorno ai perimetri dei Siti Natura 2000 con penalizzazione a magnitudo limitante da 300 m a 1.000 m. Obbligo da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di valutare se assoggettare o meno il progetto a valutazione di incidenza per i progetti distanti più di 1 km dai Siti Natura 2000. Inserimento della Rete INFEA tra i referenti per le attività di educazione e divulgazione sulle tematiche della prevenzione della produzione di rifiuti e sulla raccolta differenziata.
Provincia di Pesaro e Urbino	<ul style="list-style-type: none"> Estensione della fascia con penalizzazione a magnitudo limitante intorno ai perimetri di SIC e ZPS da 300 m a 1.000 m. 	<ul style="list-style-type: none"> Estensione della fascia intorno ai perimetri dei Siti Natura 200 con penalizzazione a magnitudo limitante da 300 m a 1.000 m.
Comunità Montana Catria Nerone	<ul style="list-style-type: none"> Estensione della fascia con penalizzazione a magnitudo limitante intorno ai perimetri di SIC e ZPS da 300 m a 1.000 m. Per i progetti distanti più di 1 km l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione dovrà valutare se assoggettare o meno il progetto a valutazione di incidenza. Inserimento nel Piano, laddove si fa riferimento alle attività di educazione e divulgazione sulle tematiche della prevenzione della produzione di rifiuti e sulla raccolta differenziata, espliciti riferimenti alla Rete INFEA che raggruppa tutti i CEA della Regione Marche. 	<ul style="list-style-type: none"> Estensione della fascia intorno ai perimetri dei Siti Natura 200 con penalizzazione a magnitudo limitante da 300 m a 1.000 m. Obbligo da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di valutare se assoggettare o meno il progetto a valutazione di incidenza per i progetti distanti più di 1 km dai Siti Natura 2000. Inserimento della Rete INFEA tra i referenti per le attività di educazione e divulgazione sulle tematiche della prevenzione della produzione di rifiuti e sulla raccolta differenziata.
Riserva naturale Ripa Bianca	<ul style="list-style-type: none"> Estensione della fascia con penalizzazione a magnitudo limitante intorno ai perimetri di SIC e ZPS da 300 m a 1.000 m. Esclusione di nuovi impianti non solo delle tipologie A (Discariche) e B (Incenerimento) ma anche di tipologia C (recupero e trattamento rifiuti putrescibili) D (recupero e trattamento delle frazioni non putrescibili, compresi gli inerti) ed E (stoccaggi) nelle Aree Protette di cui alla L. 394/91. Assegnare al fattore Rete Ecologica Regionale un livello di prescrizione di Magnitudo potenzialmente escludente anziché di attenzione 	<ul style="list-style-type: none"> Estensione della fascia intorno ai perimetri dei Siti Natura 200 con penalizzazione a magnitudo limitante da 300 m a 1.000 m.

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 27
Ancona	Data: 30/12/2014	

Ente Gestore	Sintesi delle prescrizioni	Modalità di integrazione
Parco naturale del Conero	<ul style="list-style-type: none"> • Estensione della fascia con penalizzazione a magnitudo limitante intorno ai perimetri di SIC e ZPS da 300 m a 1.000 m. • Esclusione di nuovi impianti non solo delle tipologie A (Discariche) e B (Incenerimento) ma anche di tipologia C (recupero e trattamento rifiuti putrescibili) D (recupero e trattamento delle frazioni non putrescibili, compresi gli inerti) ed E (stoccaggi) nelle Aree Protette di cui alla L. 394/91. • Assegnare al fattore Rete Ecologica Regionale un livello di prescrizione di Magnitudo potenzialmente escludente anziché di attenzione • Inserimento nel Piano, laddove si fa riferimento alle attività di educazione e divulgazione sulle tematiche della prevenzione della produzione di rifiuti e sulla raccolta differenziata, espliciti riferimenti alla Rete INFEA che raggruppa tutti i CEA della Regione Marche. • Favorire la delocalizzazione degli impianti di trattamento, smistamento e deposito di rifiuti speciali esistenti all'interno delle Aree Protette e/o in prossimità dei Siti Natura 2000. • Finanziare economicamente, o comunque incentivare in altri modi, le attività di bonifica delle micro discariche abusive all'interno delle Aree Protette e dei Siti Natura 2000. • Sostenere economicamente o in altri modi i comuni i cui territori si trovano all'interno delle Aree Protette e dei Siti Natura 2000 la cui produzione di rifiuti aumenta fortemente a causa dei flussi turistici. • Sostenere economicamente o in altri modi i comuni con territorio ricompreso nei Siti Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette al fine di attuare la raccolta differenziata anche nelle frazioni e nel territorio agricolo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Estensione della fascia intorno ai perimetri dei Siti Natura 200 con penalizzazione a magnitudo limitante da 300 m a 1.000 m. • Inserimento della Rete INFEA tra i referenti per le attività di educazione e divulgazione sulle tematiche della prevenzione della produzione di rifiuti e sulla raccolta differenziata. • Possibilità di prevedere un meccanismo correttivo nell'attribuzione dei costi di gestione dei rifiuti a carico dei Comuni turistici i cui territori si trovano all'interno delle aree protette di cui alla L. 394/91 e dei Siti Natura 2000. • Possibilità di individuare l'adeguato livello di intensità dei servizi di raccolta differenziata, fermi restando i necessari requisiti di economicità dell'azione, ponendo in particolare rilievo le esigenze ambientali delle aree protette di cui alla L. 394/91 e dei Siti Natura 2000.

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 28
Ancona	Data: 30/12/2014	

ALLEGATO B CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

Nella colonna "elaborato da modificare", quando è stato possibile, si è riportata la modifica per esteso con carattere corsivo. Laddove ciò non è stato possibile, per opportunità di impiego di spazio e per problematiche di formattazione (inserimento di tabelle o grafici), è stato indicato il riferimento del punto in cui si modifica la proposta di Piano.

(*) A = accolta – N = non accolta – P = parzialmente accolta

N.	Protocollo di arrivo	Sub	Data protocollo	Proponente	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzioni	Esito (*)	Elaborato da modificare
1	679983/CRB	1	30/09/2014	CONFAPI Ancona	Con riferimento ai criteri localizzativi definiti dal Piano, al relativo ambito di applicazione ed esclusioni, l'Osservante propone di modificare l'elenco di cui alla tab. 12.4.1 prevedendo l'esenzione dai criteri localizzativi per le operazioni di recupero "in aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali ad attività produttive in seguito a specifici provvedimenti autorizzativi, in essere alla data di approvazione del presente atto limitatamente ad attività di recupero di rifiuti che non costituiscano l'"attività prevalente" o esclusiva effettuata presso l'insediamento produttivo-industriale;" (Parte II par. 12.4. pagg. 351). Nota: comune ad osservazioni prot. n. 679983/CRB-1 e 693339/CRB-2.	L'osservazione appare accoglibile in relazione all'opportunità di consentire il prosieguo di attività già insediate in aree inserite all'interno di una matrice urbanistica diversa dalle aree produttive purché l'attività di gestione dei rifiuti sia limitata ad operazioni di recupero. Ciò allo scopo di preservare l'impiantistica già esistente sul territorio (anche con il fine di limitare il consumo di nuovo suolo), creando al tempo stesso condizioni per l'ammodernamento o l'efficientamento garantendo migliori prestazioni tecniche e ambientali. Pertanto si accoglie parzialmente l'osservazione e si apporta la conseguente modifica al Piano	P	In parziale accoglimento all'osservazione si riportano le seguenti modifiche al Piano: Parte II, Proposta Pianificatoria Punto 12.4, pag. 351 riformulando il punto 8 come segue: - <i>Attività di gestione rifiuti, riferite alle operazioni di recupero di cui all'allegato C parte IV del D. Lgs. 152/2006, che siano esercitate in insediamenti produttivi esistenti compresi in aree destinate dagli strumenti urbanistici ad attività produttive, anche in seguito a specifici provvedimenti autorizzativi, limitatamente ad operazioni di recupero di rifiuti che non costituiscano "attività prevalente" rispetto a quella già autorizzata o svolta presso l'insediamento alla data di approvazione del Piano;</i> Inoltre dopo il punto 8 del § 12.4, relativo all'elenco delle operazioni/attività di gestione per le quali si deroga dall'applicazione dei criteri localizzativi, si aggiunge il seguente ulteriore punto: - <i>Interventi di adeguamento impiantistico, che prevedano eventualmente ampliamenti delle superfici anche superiori al 30%, purché confinanti con l'area di impianto che svolge attività di gestione rifiuti, già autorizzata alla data di approvazione del presente atto, qualora tale adeguamento garantisca il miglioramento delle prestazioni tecniche dell'impianto, relativamente alle operazioni di recupero, con conseguente miglioramento delle performance ambientali dello stesso rispetto alla situazione attuale.</i>

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 29
Ancona	Data: 30/12/2014	

2	683530/VAA	1	30/09/2014	Comune di Appignano del Tronto	<p>1 - L'osservante rappresenta esplicita contrarietà alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez II pagg 388-389 i seguenti capoversi.</p> <p><i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale. Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo. Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>	<p>Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; si tratta di una proposta che dovrà essere valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica
---	------------	---	------------	--------------------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 30
Ancona	Data: 30/12/2014	

3	683530/VAA	2	30/09/2014	Comune di Appignano del Tronto	<p>2 - L'osservante, richiamando il capitolo 5.4 del quadro conoscitivo relativamente alla capacità residua delle discariche, invita a specificare che l'attività ricognitiva, effettuata per fornire un quadro conoscitivo degli impianti di discarica esistenti, non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto si tratta di attività di esclusiva competenza delle ATA. Per tale motivo propone di esplicitare che le competenze in materia di pianificazione d'ambito rimangano in capo all'ATA aggiungendo a pagina 128, sez I il seguente capoverso.</p> <p><i>"Tale attività ricognitiva effettuata delle capacità residue, delle potenzialità di ampliamento o di progetti in corso e/o di possibili ampliamenti futuri ha una finalità meramente informativa per fornire il quadro conoscitivo sugli impianti di discarica esistenti nella Regione Marche e non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale (nell'ATO) della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che rimane una funzione di esclusiva competenza delle Autorità d'ambito Territoriale (ATA) di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO)."</i></p>	<p>L'analisi delle capacità residue di smaltimento è funzionale a restituire la descrizione dello stato di fatto al momento della redazione del Piano; tale analisi è inoltre fondamentale per poter individuare i fabbisogni impiantistici nell'orizzonte di Piano.</p> <p>La trattazione appare chiara e non si ritiene opportuno inserire la precisazione proposta.</p>	N	Nessuna modifica
---	------------	---	------------	--------------------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 31
Ancona	Data: 30/12/2014	

4	683530/VAA	3	30/09/2014	Comune di Appignano del Tronto	<p>3 - L'osservante manifesta ferma contrarietà alla configurazione di uno scenario di integrazione impiantistica nell'area Marche Sud in particolare per la valorizzazione dell'indifferenziato e per il recupero di materia/produzione di CSS in quanto ritenuta una prerogativa di esclusiva competenza dell'ATA, deputata ad effettuare tutte le valutazioni ed assumere le relative decisioni circa le eventuali necessarie o opportune sinergie e integrazioni. La Regione può solo promuovere un coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO.</p> <p>L'osservante chiede dunque che il paragrafo 3.8- "La possibile articolazione impiantistica sul territorio" della sezione II del Piano (pagg. 94-97) venga riformulato secondo il seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autosufficienza a livello di ciascun ATO relativamente all'impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati; • la Regione intende fornire azioni di coordinamento per addivenire ad eventuali accordi volontari di cooperazione/integrazione impiantistica tra ATO, anche mediante una gestione unitaria dei relativi impianti, al fine di conseguire concretamente l'obiettivo di contenimento dei costi di investimento e di corretto impiego delle risorse. 	<p>Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. Il Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.</p>	N	Nessuna modifica
---	------------	---	------------	--------------------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 32
Ancona	Data: 30/12/2014	

5	690594/CRB	1	30/09/2014	PicenAmbiente SpA	<p>1 - L'osservante rappresenta esplicita contrarietà alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez II pagg. 388-389 i seguenti capoversi.</p> <p><i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale. Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo. Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>	<p>Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; la proposta della progressiva integrazione tra ATO sarà valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica
---	------------	---	------------	-------------------	---	---	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 33
Ancona	Data: 30/12/2014	

6	690594/CRB	2	30/09/2014	PicenAmbiente SpA	<p>2 - L'osservante, richiamando il capitolo 5.4 del quadro conoscitivo relativamente alla capacità residua delle discariche, invita a specificare che l'attività ricognitiva, effettuata per fornire un quadro conoscitivo degli impianti di discarica esistenti, non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto si tratta di attività di esclusiva competenza delle ATA. Per tale motivo propone di esplicitare che le competenze in materia di pianificazione d'ambito rimangano in capo all'ATA aggiungendo a pagina 128, sez I il seguente capoverso.</p> <p><i>"Tale attività ricognitiva effettuata delle capacità residue, delle potenzialità di ampliamento o di progetti in corso e/o di possibili ampliamenti futuri ha una finalità meramente informativa per fornire il quadro conoscitivo sugli impianti di discarica esistenti nella Regione Marche e non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale (nell'ATO) della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che rimane una funzione di esclusiva competenza delle Autorità d'ambito Territoriale (ATA) di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO)."</i></p>	<p>L'analisi delle capacità residue di smaltimento è funzionale a restituire la descrizione dello stato di fatto al momento della redazione del Piano; tale analisi è inoltre fondamentale per poter individuare i fabbisogni impiantistici nell'orizzonte di Piano.</p> <p>La trattazione appare chiara e non si ritiene opportuno inserire la precisazione proposta.</p>	N	Nessuna modifica
---	------------	---	------------	-------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 34
Ancona	Data: 30/12/2014	

7	690594/CRB	3	30/09/2014	PicenAmbiente SpA	<p>3 - L'osservante manifesta ferma contrarietà alla configurazione di uno scenario di integrazione impiantistica nell'area Marche Sud in particolare per la valorizzazione dell'indifferenziato e per il recupero di materia/produzione di CSS in quanto ritenuta una prerogativa di esclusiva competenza dell'ATA, deputata ad effettuare tutte le valutazioni ed assumere le relative decisioni circa le eventuali necessarie o opportune sinergie e integrazioni. La Regione può solo promuovere un coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO.</p> <p>L'osservante chiede dunque che il paragrafo 3.8- "La possibile articolazione impiantistica sul territorio" della sezione II del Piano (pagg. 94-97) venga riformulato secondo il seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autosufficienza a livello di ciascun ATO relativamente all'impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati; • la Regione intende fornire azioni di coordinamento per addivenire ad eventuali accordi volontari di cooperazione/integrazione impiantistica tra ATO, anche mediante una gestione unitaria dei relativi impianti, al fine di conseguire concretamente l'obiettivo di contenimento dei costi di investimento e di corretto impiego delle risorse. 	<p>Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. Il Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.</p>	N	Nessuna modifica
8	690594/CRB	4	30/09/2014	PicenAmbiente SpA	<p>4 - L'Osservante segnala che all'interno del quadro conoscitivo dell'impiantistica regionale (Relazione di Piano - Parte I - par. 5.4- pagg 127-128) non è stata inserita la discarica Alto Bretta sita nel comune di Ascoli Piceno avente capacità residua pari a 118.000 mc; dichiara inoltre che è in corso il processo autorizzativo per l'ampliamento della discarica per</p>	<p>La discarica dell'Alto Bretta non è stata inserita all'interno dell'elenco delle discariche attive con capacità residue di abbancamento poiché al momento della stesura del documento risulta essere un impianto chiuso; alla data attuale non risultano in corso procedimenti per l'ampliamento della discarica. Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Ascoli Piceno, ad oggi vigente, non prevede altre discariche oltre quella di Ascoli Piceno in località Rélluce. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 35
Ancona	Data: 30/12/2014	

					una volumetria complessiva di 460.000 mc Nota: osservazione comune ai prot. nn. 690594-4, 690608-1,690628-1.			
9	690608/CRB	1	30/09/2014	PicenAmbiente SpA	L'Osservante segnala che all'interno del quadro conoscitivo dell'impiantistica regionale (Relazione di Piano - Parte I - par. 5.4- pagg 127-128) non è stata inserita la discarica Alto Bretta sita nel comune di Ascoli Piceno avente capacità residua pari a 118.000 mc; dichiara inoltre che è in corso il processo autorizzativo per l'ampliamento della discarica per una volumetria complessiva di 460.000 mc Nota: osservazione comune ai prot. nn. 690594-4, 690608-1,690628-1.	La discarica dell'Alto Bretta non è stata inserita all'interno dell'elenco delle discariche attive con capacità residue di abbancamento poiché al momento della stesura del documento risulta essere un impianto chiuso; alla data attuale non risultano in corso procedimenti per l'ampliamento della discarica. Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Ascoli Piceno, ad oggi vigente, non prevede altre discariche oltre quella di Ascoli Piceno in località Rélluce. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica
10	690628/CRB	1	30/09/2014	I.PG.I. Srl	L'Osservante segnala che all'interno del quadro conoscitivo dell'impiantistica regionale (Relazione di Piano - Parte I - par. 5.4- pagg 127-128) non è stata inserita la discarica Alto Bretta sita nel comune di Ascoli Piceno avente capacità residua pari a 118.000 mc; dichiara inoltre che è in corso il processo autorizzativo per l'ampliamento della discarica per una volumetria complessiva di 460.000 mc Nota: osservazione comune ai prot. nn. 690594-4, 690608-1,690628-1.	La discarica dell'Alto Bretta non è stata inserita all'interno dell'elenco delle discariche attive con capacità residue di abbancamento poiché al momento della stesura del documento risulta essere un impianto chiuso; alla data attuale non risultano in corso procedimenti per l'ampliamento della discarica. Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Ascoli Piceno, ad oggi vigente, non prevede altre discariche oltre quella di Ascoli Piceno in località Rélluce. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 36
Ancona	Data: 30/12/2014	

11	690644/CRB	1	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	L'Osservante chiede che il Piano faccia esplicito riferimento all'adozione di una concreta politica ispirata alla strategia "Rifiuti Zero", al fine di evitare la realizzazione di nuove discariche, compreso l'ampliamento della discarica Cà Lucio	Il Piano ha assunto la strategia: <ul style="list-style-type: none"> • del contenimento della produzione di rifiuti (previsione al 2020 – 10,3% della produzione media procapite rispetto all'anno 2012) • della massimizzazione del recupero di materia attraverso lo sviluppo della raccolta differenziata con sistemi domiciliari sino a conseguire recuperi superiori al 70% e quindi superiori agli obiettivi normativi posti dal D.Lgs.152/2006 (65%) • del contenimento del ricorso a discarica attraverso il trattamento del rifiuto residuo finalizzato a produrre CSS da destinare a recupero energetico e, ove tecnicamente ed economicamente sostenibile, dell'ulteriore recupero di materia. Questa strategia è finalizzata alla gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti in direzione della "tendenza a zero" del ricorso all'uso della discarica. L'osservazione pertanto si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
12	690644/CRB	2	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	L'Osservante chiede la pubblicazione dei dati riguardanti la raccolta e trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani ed il potenziamento e perfezionamento del sistema O.R.So. per una facile consultazione pubblica (Parte II Proposta Pianificatoria - pag. 404-405). Si chiede anche l'introduzione di "un sistema di controllo incrociato dei dati finalizzato ad ottenere parametri quantitativi oggettivi e verificabili, superando il concetto di "autocertificazione" da parte dei compilatori ed introducendo penalizzazioni in caso di compilazioni errate/incomplete." Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-2 e 691814/CRB-2.	La Regione pubblica annualmente il Rapporto sulla gestione dei rifiuti; tale rapporto ad uso divulgativo contiene un buon livello di informazioni. Il Piano prospetta il miglioramento dell'utilizzo del sistema informativo O.R.So. che comunque rimane strumento per i Comuni e gli operatori. Il sistema incrociato di dichiarazioni (da parte dei produttori e dei gestori) è di per sé garanzia della correttezza dei dati. Ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 152/06 il Catasto dei rifiuti "assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR)".	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 37
Ancona	Data: 30/12/2014	

13	690644/CRB	3	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	<p>L'Osservante rileva una non adeguata considerazione degli "impatti derivanti dalla produzione attuale e futura di percolato delle discariche ed il fatto che non vengono presi in considerazione gli aspetti relativi alla gestione almeno trentennale del post-mortem". Si chiede di introdurre nel Piano tale aspetto inserendo nella banca dati regionale anche tutte le informazioni relative alla gestione post-mortem delle discariche.</p> <p>Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-3 e 691814/CRB-3.</p>	<p>Sicuramente la produzione e la gestione del percolato rappresentano criticità cui prestare attenzione sia durante la vita attiva degli impianti che durante la post chiusura. Ricordiamo che tutti gli impianti di discarica sono autorizzati ai sensi del D.Lgs.36/2003 che prevede piani di gestione "post operativa" degli impianti di durata almeno trentennale. Il corretto esercizio della discarica e gli accantonamenti economici in fase gestionale servono proprio a garantire la corretta conduzione della post chiusura con la gestione di queste problematiche.</p> <p>Riconoscendo il carattere di priorità che tale problematica presenta, il Piano include una apposita sezione (Cap 8.10 della Parte Seconda – Sezione pianificatoria), dedicata proprio ad un focus sul tema percolato; oltre un inquadramento delle attuali modalità gestionali vengono forniti gli indirizzi della pianificazione regionale con l'invito a valutare la fattibilità di realizzazione di impianti di trattamento in loco.</p> <p>L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto già contemplata nelle previsioni di Piano.</p>	A	Nessuna modifica
14	690644/CRB	4	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	<p>L'Osservante chiede di introdurre tra gli obiettivi del Piano un periodo che preveda "L'autosufficienza nella gestione dell'intera filiera dei rifiuti urbani e speciali <omissis> preferibilmente a livello di ATO, ma inderogabilmente a livello regionale, <omissis>; va peraltro minimizzata l'accettazione di rifiuti di provenienza extra regionale."</p> <p>Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-4 e 691814/CRB-6.</p>	<p>Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO soprattutto per quanto attiene le funzioni impiantistiche.</p> <p>Per quanto attiene la fase transitoria alla realizzazione degli impianti per quei contesti che ancora oggi ne sono privi, saranno le pianificazioni d'ambito a ricercare le più idonee soluzioni gestionali che dovranno evidentemente contemplare anche il contenimento dei trasporti.</p> <p>Il Piano prevede l'autosufficienza a livello regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati e speciali; nel fissare una condizione di garanzia per la disponibilità di volumetria utili al conferimento del rifiuto urbano ed assimilato, il Piano ha posto un limite alla possibilità di conferimento di rifiuti speciali alle discariche di rifiuti non pericolosi non superiore al 50% del rifiuto urbano conferito nell'anno e di quello derivante dal suo trattamento. Con tale azione si è indirettamente posto un limite alle possibilità di conferimento di rifiuto speciale di provenienza extraregionale. Una azione diretta alla sola limitazione delle possibilità di conferimento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale non è possibile in quanto in contrasto con la normativa vigente, così come non è possibile porre alcun limite alle discariche specificatamente autorizzate allo smaltimento di rifiuti speciali.</p> <p>L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto già contemplata nelle previsioni di Piano.</p>	A	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 38
Ancona	Data: 30/12/2014	

15	690644/CRB	5	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	<p>L'Osservante "chiede che il Piano contenga la previsione esplicita che NON verranno realizzate nuove discariche per rifiuti urbani" (Proposta di modifica pag. 18 Proposta Pianificatoria e pag. 64 RA vedi testo pag.4 osservazioni) e nello specifico di escludere l'ampliamento di 680.000 mc previsto nella discarica di Cà Lucio in quanto inutile e non influente sugli scenari di Piano (Parte II par. 3.6.5 - pag 82 e seg. + richiamo a pag. 59 del RA vedi commento a pag. 6 osservazioni).</p> <p>Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-5 e 691814/CRB-4.</p>	<p>Il Piano non prevede l'apertura di nuove discariche, evidenzia anzi che, alla luce dei complessivi fabbisogni, vada attentamente ponderata l'effettiva necessità di dar corso agli ampliamenti prospettati, ciò anche in funzione degli ampi margini di riduzione del rifiuto residuo alle azioni di prevenzione, differenziazione e valorizzazione. Il Piano non ha infatti facoltà di influire sugli esiti di procedimenti di autorizzazione già conclusi. Le previsioni del Piano, tuttavia, costituiscono comunque un elemento di riferimento vincolante, in termini di conformità, anche per le scelte preliminari alla effettiva realizzazione di interventi, ancorché già autorizzati, assunte in sede di redazione del Piano d'Ambito da parte della Assemblea territoriale d'Ambito.</p> <p>L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente accoglibile per quanto già contemplato nelle previsioni di Piano.</p>	P	Nessuna modifica
16	690644/CRB	6	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	<p>L'Osservante ritiene che gli obiettivi inerenti le % di RD nella proiezione e previsione futura siano considerati troppo conservativi, anche in considerazione dei trend registrati nei comuni maceratesi. Si chiede di modificare il Piano ponendo a livello regionale gli obiettivi del 70% entro il 2016 ed almeno 80% entro il 2020.</p> <p>Nota: osservazione analoga al prot. 691814/CRB-1.</p>	<p>Il Piano fissa obiettivi medi a livello di ATO superiori al 70%; le sue previsioni sono nella direzione di confermare e ulteriormente migliorare i positivi trend in atto per la raccolta differenziata ed il recupero. Il Piano prospetta il conseguimento di obiettivi più avanzati delle previsioni normative (65% ai sensi del D.Lgs.152) cioè il 72,3% a livello medio regionale al 2020. In funzione della qualità delle azioni che potranno complessivamente essere attuate tale obiettivo potrà anche essere superato in taluni contesti e non va pertanto inteso come "limite superiore" da conseguire. Le prestazioni potranno ulteriormente migliorare e, anche in presenza di favorevoli condizioni al contorno, potranno anche essere conseguiti obiettivi quali quelli prospettati dall'osservazione.</p> <p>L'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag.
Ancona	Data: 30/12/2014	39

17	690644/CRB	7	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	<p>L'Osservante, considerata la gerarchia comunitaria e la priorità del recupero di materia rispetto al recupero energetico, chiede di rielaborare il calcolo previsionale degli scenari considerando la produzione di CSS solo successiva al completo recupero di materia. Si chiede comunque una rielaborazione del Piano in considerazione di una analisi sulla concreta fattibilità economica in relazione alla possibilità, durata e certezza della adeguata collocazione del prodotto presso gli utilizzatori, ritenendo che non si debba quindi fare affidamento ad uno scenario di produzione di CSS perché l'utilizzo è subordinato da fattori economici il cui venir meno (ad es nei cementifici) rischierebbe di vanificare gli investimenti effettuati. Si chiede in particolare una rielaborazione del paragrafo 5.2.2.6 "I risultati dei bilanci energetici-emissivi" e confrontare negli scenari energetici gli effetti dell'utilizzo di CSS non in rapporto al carbone ma al mix di combustibili effettivamente impiegati.</p>	<p>Il Piano dà indubbiamente priorità alla prevenzione ed al recupero fissando sia obiettivi di contenimento della produzione che importanti obiettivi di recupero da conseguire attraverso lo sviluppo della RD domiciliare. E' questa, per quanto attiene il recupero di materia, la priorità di intervento che potrà portare a risultati tangibili. Il recupero di materia da rifiuto indifferenziato residuo, come dimostrato dal Piano attraverso l'evidenza delle criticità, tecniche e normative, che oggi si presentano, non trova ad oggi concreti esempi cui riferire strategie gestionali in contesti caratterizzati dagli elevati livelli di recupero (da raccolta differenziata) come quelli che il Piano propone. La proposta di Piano, pur non escludendo che l'opzione del recupero di materia possa, in determinati contesti e sulla base di opportunità che il mercato locale può offrire, rappresentare una parziale soluzione al problema, punta come indirizzo tecnico gestionale alle pianificazioni subordinate e sull'opzione del recupero energetico attraverso la produzione di CSS. Come precisato dalla proposta di Piano saranno però le pianificazioni a livello di ATO che, sulla base degli approfondimenti da condurre in merito al miglior destino dei residui di trattamento, troveranno le situazioni più calzanti per i rispettivi territori. Ai fini delle valutazioni energetiche ed ambientali l'utilizzo di CSS non può essere altro che confrontato con l'utilizzo del carbone che, negli impianti "non dedicati" cui si ipotizza possa essere destinato, è il combustibile che, per caratteristiche fisiche, verrebbe sostituito. Precisiamo che in questo caso non si tratta di fare valutazioni in merito ai benefici ambientali della produzione elettrica attraverso rifiuti in impianti "dedicati" (vedi termovalorizzatori); in questo caso il riferimento al corrente mix energetico sarebbe, come chiede l'osservazione, corretto. E' chiaro a tutti che l'utilizzo di CSS è subordinato a fattori economici; da questo punto di vista quello che muove la proposta è l'aspettativa che l'utilizzo di CSS, ad es. nei cementifici, soprattutto in questa congiuntura economica negativa, possa rappresentare "fattore competitivo" rappresentando una spinta all'incontro tra domanda e offerta. Anche in questo caso saranno le pianificazioni subordinate ad analizzare le condizioni tecnico economiche per la produzione e collocazione del CSS ed a valutare la loro convenienza in rapporto ad altre opzioni. Si ricorda comunque che alle condizioni attuali, stante il primario obiettivo di garantire l'autosufficienza regionale nel trattamento e smaltimento del rifiuto urbano e dei flussi derivati, l'alternativa è rappresentata dallo smaltimento in discarica; opzione certamente non valida nel rispetto della "gerarchia" sulla corretta gestione dei rifiuti. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	-----------------------	--	---	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 40
Ancona	Data: 30/12/2014	

18	690644/CRB	8	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	Con riferimento alla gestione dei rifiuti urbani nello scenario di Piano (Sez. II - pag. 60 della Relazione di Piano), l'Osservante "chiede di riconsiderare la strutturazione degli scenari ponendo lo scenario di recupero energetico a valle di quello di recupero di materia e non parallelo/alternativo ma bensì conseguente e subordinato". Si dichiara modesto il risparmio di fabbisogno di discarica nel caso di "Scenario CSS" rispetto allo "Scenario Recupero Materia". Si chiede di non riferire le ipotesi sostitutive all'utilizzo di fonti fossili. Si chiede infine di "ottenere i dati relativi alla tipologia di fonti energetiche utilizzate dagli impianti non dedicati considerati nel Piano fornendone anche l'elenco e le caratteristiche".	Sul primo punto si è già risposto nell'osservazione precedente. Per quanto riguarda il "risparmio di discarica" si evidenzia che trattasi di un minore fabbisogno nel caso di "Scenario CSS" pari a ca. 115.000 t/a; non proprio irrilevante anche in una situazione di "abbondanza" di capacità di smaltimento come quella che caratterizza il contesto marchigiano. Il confronto in termini ambientali ed energetici non può che essere fatto con il carbone che rappresenta il combustibile fossile che verrebbe sostituito; questa è l'alimentazione principale di combustibile nei cementifici che sono alimentati anche con combustibili alternativi (farine animali, biomasse) ma solo in piccola parte; il CSS andrebbe proprio ad integrare questa quota di energie da fonti non convenzionali. Il Piano non ha individuato alcun impianto in cui possa, in ambito regionale o extraregionale essere destinato il CSS; saranno le pianificazioni subordinate ad effettuare le verifiche e a dar corso agli indirizzi della pianificazione regionale. L'osservazione pertanto non è accoglibile.	N	Nessuna modifica
19	690644/CRB	9	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	L'Osservante chiede che siano modificati gli Obiettivi di Piano definiti dalla Giunta Regionale con DGR 484 del 3.4.2013.	Il recupero energetico è una strategia gestionale da adottare nel rispetto della "Gerarchia" normativa. Gli indirizzi politico amministrativi hanno orientato le strategie gestionali non verso la realizzazione di impianti di trattamento termico, la cui fattibilità andrà verificata in termini di analisi costi benefici una volta conseguiti gli obiettivi di recupero di materia, bensì verso forme alternative quali la produzione di CSS. Come precedentemente contro dedotto tale opzione non mette assolutamente in secondo piano il recupero di materia da conseguire comunque nei termini previsti dal Piano (oltre il 70%). Comunque il Piano non può modificare gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale. L'osservazione pertanto non è accoglibile	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 41
Ancona	Data: 30/12/2014	

20	690644/CRB	10	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	In riferimento alla proposta pianificatoria, pur tenendo conto della temporaneità dell'Ordinanza del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 2/2014, l'Osservante chiede che il Piano non assuma la discarica di Cà Lucio come soluzione definitiva e ancor meno strategica, in considerazione della non baricentricità. Si chiede inoltre che l'impianto presente nella discarica di Cà Lucio venga smantellato (Parte II - pag. 62)	Il Piano ha preso atto della soluzione individuata a livello provinciale per la corretta gestione dei rifiuti; la situazione provinciale presentava e presenta tuttora gravi deficit impiantistici cui si dovrà porre rimedio nei tempi più brevi possibili. Compete alla pianificazione d'ambito individuare le soluzioni tecnico gestionali strategiche che comportino l'ottimizzazione del sistema (ivi inclusi la minimizzazione delle percorrenze); in tale senso le Linee Guida proposte dal Piano per le pianificazioni subordinate forniscono chiari indirizzi. Non si ritiene possibile la dismissione dell'impianto presente presso la discarica Ca' Lucio; trattasi di un impianto di compostaggio, peraltro recentemente ampliato ed oggetto di finanziamenti pubblici regionali; questo è da considerarsi impianto strategico nella gestione della frazione organica da raccolta differenziata; si auspica che, ultimata la gestione derivante da Ordinanza provinciale che vede la variazione di destinazione d'uso (da compostaggio a TMB, cioè biostabilizzazione dell'indifferenziato), l'impianto torni a svolgere le sue funzioni originarie. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica
21	690644/CRB	11	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	L'Osservante chiede di aumentare le distanze riportate nelle tabelle 12.8.1. (pagg. 360-361) la tutela dei centri abitati e delle funzioni sensibili. In particolar modo, occorre aumentare le distanze previste per gli impianti di compostaggio e gli altri impianti che gestiscono rifiuti putrescibili, portandole da 500 m ad almeno a 2000 m., al fine di tutelare i cittadini che risiedono nelle vicinanze degli stessi. Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-11 e 691814/CRB-22.	Le distanze indicate nell'ambito della proposta di Piano hanno il ruolo di individuare una distanza "minima" alla quale è opportuno che gli impianti di gestione rifiuti che possono arrecare disturbo, debbano essere localizzati rispetto alle aree abitate. Ciò non toglie che dette distanze possano poi non essere sufficienti per alcuni casi specifici. Le valutazioni in merito, tuttavia, saranno oggetto di studio di impatto ambientale e/o, qualora non necessaria, di analisi di dettaglio da condursi in fase di autorizzazione dell'impianto individuando se del caso misure mitigative. Fornire già a questo livello pianificatorio distanze troppo elevate potrebbe precludere, senza possibilità di analisi potenziale, siti altrimenti idonei che rappresenterebbero di fatto un'opportunità localizzativa. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile	N	Nessuna modifica
22	690644/CRB	12	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	Con riferimento a pag. 46 del Rapporto Ambientale e richiamando un principio di prossimità il soggetto osserva che "Non si ritiene ipotizzabile che l'impianto di Cà Lucio sia sede dell'unico impianto di trattamento provinciale previsto dal Piano." e chiede che "l'impianto venga smantellato e posizionato in corrispondenza di una discarica costiera"	Compete alla pianificazione d'ambito individuare le soluzioni tecnico gestionali strategiche che comportino l'ottimizzazione del sistema (ivi inclusi la minimizzazione delle percorrenze); in tale senso le Linee Guida proposte dal Piano per le pianificazioni subordinate forniscono chiari indirizzi. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 42
Ancona	Data: 30/12/2014	

23	690644/CRB	13	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	Con riferimento a quanto riportato a pag. 59 del Rapporto Ambientale in merito ad una gestione sovra ambito delle discariche al fine di evitare la proliferazione di discariche, l'osservante chiede di non contabilizzare tra le disponibilità impiantistiche le volumetrie della discarica Ca' Lucio, stante l'eccedenza che si registra in Provincia in termine di volumetrie disponibili nello scenario di Piano.	Nella quantificazione delle disponibilità impiantistiche, il Piano ha tenuto conto delle autorizzazioni in essere e degli iter istruttori in corso, addivenendo a due diverse stime in merito alle future disponibilità del sistema impiantistico. Tali dati non rappresentano comunque una previsione di Piano, ma la semplice ricognizione dello stato attuale ai fini del completamento del quadro conoscitivo. Alla luce di tale stato di fatto saranno le pianificazioni d'ambito ad individuare le funzioni da attribuire ai singoli impianti presenti sul territorio (in funzione della progressione dei fabbisogni: rifiuti conferibili, quote di rifiuti speciali, ecc.); il Piano fornisce indicazioni in merito al fatto che debbano ad esempio essere considerate strategiche le discariche collocate in luoghi prossimi a quelli ove si trovano gli impianti di pretrattamento. Come controdedotto ad analoga osservazione a pag. 5 della nota presentata, si rappresenta che le previsioni del Piano, tuttavia, costituiscono comunque un elemento di riferimento vincolante, in termini di conformità, anche per le scelte preliminari alla effettiva realizzazione di interventi, ancorché già autorizzati, assunte in sede di redazione del Piano d'Ambito da parte della Assemblea territoriale d'Ambito. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica
24	690644/CRB	14	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	L'Osservante chiede una modifica di pag. 27 del RA in relazione alle azioni su cui punta maggiormente il PRGR inserendo altre tre azioni: promozione produzione prodotti con materiale riciclabile, promozione produzione e trasporto con minimizzazione imballaggi, promozione vendita prodotti sfusi. Nota: corrispondente al punto secondo dei Commenti al Rapporto Ambientale (pag. 7 della nota pervenuta); osservazione comune ai prot. 690644/CRB-14 e 691814/CRB-24.	Quanto riportato nel Rapporto Ambientale è una sintesi di quanto contenuto nel Programma Regionale di Prevenzione dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti mira ad eliminare alla fonte i rifiuti. Un materiale (rifiuto) seppur riciclabile, è pur sempre un rifiuto e quindi non si tratta di prevenzione bensì di risparmio di materie prime e di minimizzazione di conferimento in discarica. La riduzione dei rifiuti da imballaggio è trattata ampiamente nel Programma Regionale di Prevenzione dei rifiuti (S4-1.2.2 Misura 2: la riduzione della produzione dei rifiuti da imballaggi) e di fatto comprende anche le voci richieste. L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente accoglibile per quanto già contemplato nel Programma Regionale di Prevenzione relativamente alla minimizzazione degli imballaggi.	P	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 43
Ancona	Data: 30/12/2014	

25	690644/CRB	15	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	<p>Con riferimento al par. 2.3.2 del RA (pag. 49), l'Osservante chiede di aggiungere nel seguente paragrafo "2.3.2 I criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti" il seguente periodo: "Al fine di rendere coerenti e immediatamente efficaci i criteri localizzativi individuati dal piano, gli stessi hanno valore retroattivo per i progetti non ancora realizzati, anche se già approvati, per i quali sarà necessario revisionare l'iter di valutazione ed autorizzativo.". Afferma inoltre che "L'applicazione di tale aspetto renderà palese l'impossibilità di realizzare l'ampliamento della discarica di Ca' Lucio.".</p> <p>Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-15 e 691814/CRB-28.</p>	Non è possibile accogliere tale osservazione, in quanto non esistono presupposti normativi che permettano la retroattività degli indirizzi e delle prescrizioni di Piano, i quali assumeranno carattere di cogenza solo nel momento in cui lo stesso sarà approvato dal Consiglio Regionale. Risulta evidente, quindi, che se un progetto, seppur non ancora realizzato, è stato già approvato, ha concluso l'iter amministrativo all'interno del quale trovano legittima considerazione le valutazioni di carattere ambientale, ivi comprese quelle relative alla conformità con i criteri localizzativi così come previsti dalla normativa all'epoca vigente.	N	Nessuna modifica
26	690644/CRB	16	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	<p>Con riferimento al RA pag. 70, l'Osservante chiede di eliminare nell'obiettivo specifico "Massimizzazione dei flussi destinati a recupero di materia ed energia" le parole "ed energia" e chiede di eliminare il punto azioni/strumenti "Favorire il potenziamento di impianti destinati a recupero energetico".</p> <p>Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-16 e 691814/CRB-30.</p>	<p>Il recupero di energia, ove possibile e comunque a valle del riciclaggio (cioè recupero di materia), rappresenta un'opzione imprescindibile sulla base della gerarchia nella gestione dei rifiuti ai sensi della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE.</p> <p>L'osservazione si pone comunque in contrasto con l'obiettivo comunitario di riduzione dei rifiuti da conferire in discarica, obiettivo che rimane comunque vincolante anche nel caso della gestione dei rifiuti non recuperabili in forma di materia. Si rileva peraltro il limite di incisività del Piano nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali.</p> <p>L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica
27	690644/CRB	17	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	<p>Con riferimento al par. 2.5.4 del RA, l'Osservante chiede di introdurre nel paragrafo 2.5.4 PTA "l'aspetto della gestione trentennale post mortem delle discariche esaurite e chiuse, inserendo un controllo sui monitoraggi eseguiti dai gestori e rendendone pubblici i risultati" (RA pag. 82).</p>	<p>La gestione post mortem delle discariche trova riferimento normativo nella Direttiva 1999/31/CE così come recepita a scala nazionale con il d.lgs. 36/2003, ivi compresi gli aspetti relativi ai monitoraggi ed ai relativi controlli eseguiti dalle Province e dagli altri organi di controllo. Il Piano non ha facoltà di intervenire in sede normativa.</p> <p>L'osservazione pertanto non è accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag.
Ancona	Data: 30/12/2014	44

28	690644/CRB	18	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	Con riferimento alla pagina 50 della Sintesi non tecnica, l'Osservante chiede di introdurre l'indicatore "Quantità di materiali riutilizzati dai centri del riuso". Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-18 e 691814/CRB-31.	Nell'ambito del Programma Regionale di Prevenzione dei rifiuti sono presenti indicatori di monitoraggio per varie tipologie di rifiuto. Per i rifiuti ingombranti (beni riutilizzabili) la cui riduzione è affidata ai Centri del Riuso, vengono forniti specifici indicatori relativi sia ai beni consegnati che ai beni prelevati (oggetto quindi di riutilizzo da parte dei cittadini). Si rappresenta che l'indicatore proposto "Quantità di materiali riutilizzati dai centri del riuso" è già presente come indicatore di azione per ogni singolo centro del riuso, il dato generale è pertanto facilmente ricavabile dalla aggregazione dei dati parziali. Nella tabella non esiste una azione prioritaria con la quale si possa mettere in relazione l'indicatore proposto che pertanto non si ritiene a tal fine appropriato. Condividendo tuttavia l'utilità della proposta, in fase di redazione del Rapporto Annuale Rifiuti, ci si riserva la possibilità di esprimere il dato anche in forma aggregata al fine di una ulteriore possibilità di verifica dell'efficacia delle azioni.	P	Nessuna modifica
29	690644/CRB	19	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	Con riferimento alle pagg. 51-52 della Sintesi non tecnica, l'Osservante chiede di inserire in Azioni/Strumenti l'elemento "Applicazione della raccolta differenziata porta a porta in tutti i Comuni di ogni ATO" e di introdurre l'indicatore "Numero Comuni con applicazione della raccolta differenziata porta a porta" e l'indicatore "%RD" per ogni ATO. Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-19 e 691814/CRB-32.	Il Piano già prevede che le pianificazioni d'Ambito a livello di ATO assumano le linee guida per le RD che prevedono la forte estensione della "raccolta differenziata porta a porta" (rif. A/S <i>Verifica dell'adozione a livello di ATO delle LG e delle indicazioni del PRGR per lo sviluppo dei servizi</i>); per questo aspetto l'osservazione non è pertanto accoglibile. Si condivide l'opportunità di inserire un indicatore che consenta il monitoraggio del livello di RD raggiunto a livello di ATO e pertanto si modificano gli elaborati di Piano.	P	In parziale accoglimento dell'Osservazione si procede alla modifica dei seguenti elaborati di Piano: • Rapporto Ambientale – par.6.2.2.1.1 tabella indicatori inserendo all'obiettivo specifico "Raggiungimento di elevati livelli di RD", l'indicatore "% di RD a livello di ATO". • Sintesi non tecnica – cap. 6 Sistema di monitoraggio – elenco indicatori e obiettivi inserendo in tabella all'obiettivo specifico "Raggiungimento di elevati livelli di RD", l'indicatore "% di RD a livello di ATO".
30	690644/CRB	20	30/09/2014	Associazione Cà Lucio	Con riferimento alla pag. 70 della Sintesi non tecnica, l'Osservante non ritiene siano adeguatamente considerati gli impatti derivanti dalla produzione attuale e futura di biogas. Si chiede di introdurre un indicatore "quantità di biogas prodotto da ciascuna discarica" u.m Nmc/a, dovendosi attendere una costante diminuzione delle quantità registrate. Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-20 e 691814/CRB-33.	L'indicatore proposto, ancorché significativo dal punto di vista ambientale, non si ritiene tecnicamente valido e rappresentativo ai fini del monitoraggio dell'efficacia delle azioni di Piano. Il biogas emesso da una discarica è, come noto, la risultante dei processi di degradazione anaerobica che hanno luogo una volta che sono avviate le operazioni di copertura dei rifiuti (coperture temporanee in fase gestionale e coperture per il definitivo recupero ambientale); in considerazione delle cinetiche chimiche a carico dei rifiuti nel corpo della discarica, le emissioni di biogas possono derivare da rifiuti deposti anche molto tempo addietro; l'avvio del processo di degradazione e il raggiungimento della cosiddetta "fase metanigena" dipendono infatti da una molteplicità di fattori (caratteristiche dei rifiuti e contenuto di sostanze organiche degradabili, livelli di umidità nella massa dei rifiuti e nel corpo della discarica, modalità di copertura dei rifiuti e criteri gestionali dell'impianto); tutte queste variabili influiscono sulle quantità di gas prodotti ed estratti dalle discariche come pure sulle quantità di percolato prodotto; se è vero che la	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 45
Ancona	Data: 30/12/2014	

						tendenza deve essere quella della progressiva diminuzione delle emissioni (anche, nello specifico in considerazione della mutata qualità dei rifiuti conferiti sulla base delle previsioni del Piano), l'evoluzione del parametro "quantità di biogas prodotto da ciascuna discarica" non è un indicatore rappresentativo dell'efficacia delle azioni di Piano; tale parametro va monitorato a livello di singolo impianto (anche sulla base del Piano di Monitoraggio in attuazione delle Autorizzazioni Ambientali), al fine di valutare che l'evoluzione del profilo emissivo sia coerente con le aspettative (attenuazione delle dinamiche emissive alla luce di specifici interventi gestionali messi in atto a livello locale). L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.		
31	690659/CRB	1	30/09/2014	Daniele Antonozzi	1 a) - Con riferimento allo scenario CSS del Piano, l'Osservante richiama l'attenzione sull'effettiva possibilità di collocamento del prodotto CSS-combustibile sul mercato e "invita ad integrare il Piano con analisi dettagliate dei possibili siti, esistenti ed in progetto, autorizzati ad utilizzare C.S.S. come combustibile alternativo ed elaborare, sulla base dei dati raccolti, una stima maggiormente realistica dei costi di trasporto e di conferimento. Inoltre, suggerisce di valutare eventuali problematiche ed interferenze con i P.R.G.R. delle Regioni confinanti al fine del collocamento fuori regione del C.S.S.".	Il Piano individua come indirizzo tecnico gestionale alle pianificazioni subordinate l'opzione del recupero energetico attraverso la produzione di CSS. Non sono di competenza regionali le analisi dettagliate richieste dall'Osservante; come precisato dalla proposta di Piano dovranno essere le pianificazioni a livello di ATO a sviluppare approfondimenti in merito allo Scenario individuato dalla Regione. Per quanto sopra, l'osservazione risulta non accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 46
Ancona	Data: 30/12/2014	

32	690659/CRB	2	30/09/2014	Daniele Antonozzi	1 b) - Alla luce della tendenza alla diminuzione della produzione di rifiuti ed all'aumento della raccolta differenziata, così come si rilevano dal Piano, ed in considerazione degli indirizzi strategici a livello internazionale che prevedono il progressivo abbandono delle pratiche di incenerimento, recupero di energia e conferimento in discarica a favore delle pratiche di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia, l'Osservante propone di modificare l'orientamento del Piano verso lo scenario recupero materia che in prospettiva futura dà maggiori garanzie e certezze in riferimento alla sostenibilità economica ed ambientale.	I diversi Scenari proposti si differenziano per una diversa gestione del rifiuto indifferenziato; a monte di tutti gli scenari c'è sempre una medesima proposta di Piano orientata a massimizzare le politiche di riduzione del rifiuto, potenziare e agevolare la raccolta differenziata dei RU adottando in via preferenziale il sistema di raccolta porta a porta, garantire il conseguimento degli obiettivi di recupero previsti per la gestione degli imballaggi e di altre particolari categorie di rifiuti, favorire il miglioramento della qualità dei materiali intercettati con le RD. A valle di ciò, il Piano individua come indirizzo tecnico gestionale alle pianificazioni subordinate lo Scenario CSS in quanto, sebbene tutti gli Scenari proposti rappresentino un miglioramento delle prestazioni energetico ambientali del sistema, è quello che appare come miglior compromesso tra benefici ambientali e ricadute sul sistema gestionale e rischi associati. Le pianificazioni subordinate effettueranno ulteriori approfondimenti e articoleranno le proposte gestionali sulla base delle opportunità offerte dagli specifici territori. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
33	690659/CRB	3	30/09/2014	Daniele Antonozzi	2 - Con riferimento allo scenario CSS della proposta pianificatoria, considerata la natura eterogenea dei rifiuti avviati a trattamento per l'ottenimento di C.S.S. in rapporto alle dotazioni impiantistiche presso i siti destinatari, l'Osservante esprime forti dubbi che tutta la produzione futura di C.S.S. possa essere effettivamente certificata come C.S.S.-combustibile, ma sarà in parte qualificabile come rifiuto speciale e pertanto darà luogo a costi di smaltimento non previsti. Si invita ad integrare il Piano con una stima cautelativa di produzione di C.S.S.-Rifiuto speciale al fine di produrre una valutazione maggiormente attendibile e realistica dei costi di gestione dello scenario C.S.S.	La considerazione formulata non appare adeguatamente giustificata poiché a livello regionale gli impianti per la produzione di C.S.S. devono essere ancora realizzati ed allo stato attuale non si hanno riferimenti specifici per una valutazione. La valutazione economica di carattere preliminare effettuata sulla base delle tecnologie ad oggi disponibili conduce alla determinazione del costo così come stimato, comprensivo degli oneri di smaltimento dei sovralli. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 47
Ancona	Data: 30/12/2014	

34	690659/CRB	4	30/09/2014	Daniele Antonozzi	Richiamato il par. 3.6.3.4 del Piano, nel quale si prevede la possibilità di impiego del C.S.S.-combustibile presso cementifici o centrali termoelettriche e l'esclusione per i termovalorizzatori per lo smaltimento dei R.U., l'Osservante pone all'attenzione la necessità di una adeguata valutazione sui potenziali effetti a carico del sito che ospita l'unico cementificio presente in Regione, tenuto conto delle relative pressioni ambientali pregresse. Si chiede pertanto che il Piano, analogamente a quanto recepito in relazione all'osservazione della Provincia di Macerata sul termovalorizzatore di Tolentino, escluda nei siti in cui viene svolta l'attività di produzione di clinker: a) la possibilità di realizzare impianti di incenerimento, co-incenerimento, trattamento o recupero dei rifiuti; b) la possibilità di utilizzare rifiuti come combustibile alternativo; c) la possibilità di usare C.S.S. che non esce dalla qualifica di rifiuto come combustibile alternativo; d) la possibilità di realizzare discariche o siti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti.	In prima istanza si sottolinea come il Piano non indichi la destinazione del CSS prodotto. In secondo luogo, la presenza di un unico cementificio nella Regione Marche non giustifica le richieste, articolate in quattro punti, in quanto il CSS può essere utilizzato anche da altri tipi di impianto e, comunque, sarà il mercato ad orientarne la destinazione finale. Si sottolinea che il Piano non localizza L'Osservazione non risulta accoglibile.	N	Nessuna modifica
35	690672/CRB	1	30/09/2014	Comune di Loro Piceno	1 - Con riferimento ai criteri localizzativi, l'Osservante chiede di escludere la possibilità di rinnovo dell'autorizzazione nelle aree con fattori escludenti (Relazione di Piano - Parte II - par. 12.5, pag.352)	La proposta di Piano intende preservare l'impiantistica già esistente sul territorio (soprattutto con il fine di limitare il consumo di nuovo suolo), garantendo al tempo stesso l'ammmodernamento della stessa, teso a far sì che impianti obsoleti siano adeguati alle migliori tecnologie disponibili e quindi garantiscano migliori prestazioni tecniche e ambientali. Questo non significa che l'adeguamento di un impianto debba essere immediato ma, in fase autorizzativa, potrà essere previsto un piano di adeguamento programmato sulla base delle specificità. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 48
Ancona	Data: 30/12/2014	

36	690672/CRB	2	30/09/2014	Comune di Loro Piceno	2 - Con riferimento ai criteri localizzativi nel caso della distanza dal centro abitato, l'Osservante richiede di applicare il criterio anche agli impianti esistenti non dedicati che siano utilizzati o riconvertiti anche parzialmente alla gestione rifiuti	Si ritiene che la fattispecie di impianto individuata, nel momento in cui viene impiegata e/o convertita anche parzialmente all'esercizio di una attività di gestione dei rifiuti debba necessariamente sottostare ai criteri localizzativi. In diversi casi le preesistenze impiantistiche che possono essere anche impiegate per la gestione dei rifiuti si presentano come opportunità da non escludere a priori poiché l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non si configura a prescindere come aggravante della situazione territoriale/ambientale, ma ciò non le esonera dalla conformità ai criteri localizzativi individuati per gli impianti di gestione dei rifiuti né dall'eventuale obbligo alle apposite procedure di valutazione ambientale. L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto il criterio, già contemplato dal Piano, merita una adeguata specificazione e pertanto si apporta la conseguente modifica alla Relazione di Piano.	A	In accoglimento all'osservazione si riportano le seguenti modifiche al Piano: Parte II, Proposta Pianificatoria Punto 12.4, pag. 351 inserendo, dopo l'elenco puntato, il seguente periodo: <i>"Non sono escluse dall'applicazione dei criteri localizzativi le attività di gestione rifiuti quando previste in impianti esistenti non dedicati che siano utilizzati o convertiti, anche parzialmente, alla gestione rifiuti, ove questi costituiscano fonte principale di approvvigionamento di una linea produttiva aziendale della stessa tipologia della attività già svolta e/o autorizzata."</i>
----	------------	---	------------	-----------------------	---	--	---	--

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 49
Ancona	Data: 30/12/2014	

37	690686/CRB	1	30/09/2014	Comune di Spinetoli	<p>1 - L'osservante rappresenta esplicita contrarietà alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez II pagg 388-389 i seguenti capoversi.</p> <p><i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale.</i></p> <p><i>Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.</i></p> <p><i>Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo.</i></p> <p><i>Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>	Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; si tratta di una proposta che dovrà essere valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	---------------------	--	---	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 50
Ancona	Data: 30/12/2014	

38	690686/CRB	2	30/09/2014	Comune di Spinetoli	<p>2 - L'osservante, richiamando il capitolo 5.4 del quadro conoscitivo relativamente alla capacità residua delle discariche, invita a specificare che l'attività ricognitiva, effettuata per fornire un quadro conoscitivo degli impianti di discarica esistenti, non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto si tratta di attività di esclusiva competenza delle ATA. Per tale motivo propone di esplicitare che le competenze in materia di pianificazione d'ambito rimangano in capo all'ATA aggiungendo a pagina 128, sez I il seguente capoverso.</p> <p><i>"Tale attività ricognitiva effettuata delle capacità residue, delle potenzialità di ampliamento o di progetti in corso e/o di possibili ampliamenti futuri ha una finalità meramente informativa per fornire il quadro conoscitivo sugli impianti di discarica esistenti nella Regione Marche e non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale (nell'ATO) della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che rimane una funzione di esclusiva competenza delle Autorità d'ambito Territoriale (ATA) di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO)."</i></p>	<p>L'analisi delle capacità residue di smaltimento è funzionale a restituire la descrizione dello stato di fatto al momento della redazione del Piano; tale analisi è inoltre fondamentale per poter individuare i fabbisogni impiantistici nell'orizzonte di Piano.</p> <p>La trattazione appare chiara e non si ritiene opportuno inserire la precisazione proposta.</p> <p>L'osservazione pertanto non è accoglibile</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	---------------------	--	---	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 51
Ancona	Data: 30/12/2014	

39	690686/CRB	3	30/09/2014	Comune di Spinetoli	<p>3 - L'osservante manifesta ferma contrarietà alla configurazione di uno scenario di integrazione impiantistica nell'area Marche Sud in particolare per la valorizzazione dell'indifferenziato e per il recupero di materia/produzione di CSS in quanto ritenuta una prerogativa di esclusiva competenza dell'ATA, deputata ad effettuare tutte le valutazioni ed assumere le relative decisioni circa le eventuali necessarie o opportune sinergie e integrazioni. La Regione può solo promuovere un coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO.</p> <p>L'osservante chiede dunque che il paragrafo 3.8- "La possibile articolazione impiantistica sul territorio" della sezione II del Piano (pagg. 94-97) venga riformulato secondo il seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autosufficienza a livello di ciascun ATO relativamente all'impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati; • la Regione intende fornire azioni di coordinamento per addivenire ad eventuali accordi volontari di cooperazione/integrazione impiantistica tra ATO, anche mediante una gestione unitaria dei relativi impianti, al fine di conseguire concretamente l'obiettivo di contenimento dei costi di investimento e di corretto impiego delle risorse. 	<p>Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. Il Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	---------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 52
Ancona	Data: 30/12/2014	

40	690742/CRB	1	30/09/2014	Comune di Montedinove	<p>1 - L'osservante rappresenta esplicita contrarietà alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez II pagg 388-389 i seguenti capoversi.</p> <p><i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale.</i></p> <p><i>Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.</i></p> <p><i>Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo.</i></p> <p><i>Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>	Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; si tratta di una proposta che dovrà essere valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	-----------------------	--	---	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 53
Ancona	Data: 30/12/2014	

41	690742/CRB	2	30/09/2014	Comune di Montedinove	<p>2 - L'osservante, richiamando il capitolo 5.4 del quadro conoscitivo relativamente alla capacità residua delle discariche, invita a specificare che l'attività ricognitiva, effettuata per fornire un quadro conoscitivo degli impianti di discarica esistenti, non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto si tratta di attività di esclusiva competenza delle ATA. Per tale motivo propone di esplicitare che le competenze in materia di pianificazione d'ambito rimangano in capo all'ATA aggiungendo a pagina 128, sez I il seguente capoverso.</p> <p><i>"Tale attività ricognitiva effettuata delle capacità residue, delle potenzialità di ampliamento o di progetti in corso e/o di possibili ampliamenti futuri ha una finalità meramente informativa per fornire il quadro conoscitivo sugli impianti di discarica esistenti nella Regione Marche e non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale (nell'ATO) della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che rimane una funzione di esclusiva competenza delle Autorità d'ambito Territoriale (ATA) di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO)."</i></p>	<p>L'analisi delle capacità residue di smaltimento è funzionale a restituire la descrizione dello stato di fatto al momento della redazione del Piano; tale analisi è inoltre fondamentale per poter individuare i fabbisogni impiantistici nell'orizzonte di Piano.</p> <p>La trattazione appare chiara e non si ritiene opportuno inserire la precisazione proposta.</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	-----------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 54
Ancona	Data: 30/12/2014	

42	690742/CRB	3	30/09/2014	Comune di Montedinove	<p>3 - L'osservante manifesta ferma contrarietà alla configurazione di uno scenario di integrazione impiantistica nell'area Marche Sud in particolare per la valorizzazione dell'indifferenziato e per il recupero di materia/produzione di CSS in quanto ritenuta una prerogativa di esclusiva competenza dell'ATA, deputata ad effettuare tutte le valutazioni ed assumere le relative decisioni circa le eventuali necessarie o opportune sinergie e integrazioni. La Regione può solo promuovere un coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO.</p> <p>L'osservante chiede dunque che il paragrafo 3.8- "La possibile articolazione impiantistica sul territorio" della sezione II del Piano (pagg. 94-97) venga riformulato secondo il seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autosufficienza a livello di ciascun ATO relativamente all'impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati; • la Regione intende fornire azioni di coordinamento per addivenire ad eventuali accordi volontari di cooperazione/integrazione impiantistica tra ATO, anche mediante una gestione unitaria dei relativi impianti, al fine di conseguire concretamente l'obiettivo di contenimento dei costi di investimento e di corretto impiego delle risorse. 	<p>Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. Il Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	-----------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 55
Ancona	Data: 30/12/2014	

43	690762/CRB	1	30/09/2014	Comune di Monsampolo del Tronto	<p>1 - L'osservante rappresenta esplicita contrarietà alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez II pagg 388-389 i seguenti capoversi.</p> <p><i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale.</i></p> <p><i>Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.</i></p> <p><i>Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo.</i></p> <p><i>Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>	Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; si tratta di una proposta che dovrà essere valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	---------------------------------	--	---	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 56
Ancona	Data: 30/12/2014	

44	690762/CRB	2	30/09/2014	Comune di Monsampolo del Tronto	<p>2 - L'osservante, richiamando il capitolo 5.4 del quadro conoscitivo relativamente alla capacità residua delle discariche, invita a specificare che l'attività ricognitiva, effettuata per fornire un quadro conoscitivo degli impianti di discarica esistenti, non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto si tratta di attività di esclusiva competenza delle ATA. Per tale motivo propone di esplicitare che le competenze in materia di pianificazione d'ambito rimangano in capo all'ATA aggiungendo a pagina 128, sez I il seguente capoverso.</p> <p><i>“Tale attività ricognitiva effettuata delle capacità residue, delle potenzialità di ampliamento o di progetti in corso e/o di possibili ampliamenti futuri ha una finalità meramente informativa per fornire il quadro conoscitivo sugli impianti di discarica esistenti nella Regione Marche e non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale (nell'ATO) della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che rimane una funzione di esclusiva competenza delle Autorità d'ambito Territoriale (ATA) di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO).”</i></p>	<p>L'analisi delle capacità residue di smaltimento è funzionale a restituire la descrizione dello stato di fatto al momento della redazione del Piano; tale analisi è inoltre fondamentale per poter individuare i fabbisogni impiantistici nell'orizzonte di Piano.</p> <p>La trattazione appare chiara e non si ritiene opportuno inserire la precisazione proposta.</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	---------------------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 57
Ancona	Data: 30/12/2014	

45	690762/CRB	3	30/09/2014	Comune di Monsampolo del Tronto	<p>3 - L'osservante manifesta ferma contrarietà alla configurazione di uno scenario di integrazione impiantistica nell'area Marche Sud in particolare per la valorizzazione dell'indifferenziato e per il recupero di materia/produzione di CSS in quanto ritenuta una prerogativa di esclusiva competenza dell'ATA, deputata ad effettuare tutte le valutazioni ed assumere le relative decisioni circa le eventuali necessarie o opportune sinergie e integrazioni. La Regione può solo promuovere un coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO.</p> <p>L'osservante chiede dunque che il paragrafo 3.8- "La possibile articolazione impiantistica sul territorio" della sezione II del Piano (pagg. 94-97) venga riformulato secondo il seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autosufficienza a livello di ciascun ATO relativamente all'impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati; • la Regione intende fornire azioni di coordinamento per addivenire ad eventuali accordi volontari di cooperazione/integrazione impiantistica tra ATO, anche mediante una gestione unitaria dei relativi impianti, al fine di conseguire concretamente l'obiettivo di contenimento dei costi di investimento e di corretto impiego delle risorse. 	<p>Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. Il Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	---------------------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 58
Ancona	Data: 30/12/2014	

46	690775/CRB	1	30/09/2014	Comune di San Benedetto del Tronto	<p>1 - L'osservante rappresenta esplicita contrarietà alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez II pagg 388-389 i seguenti capoversi.</p> <p><i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale.</i></p> <p><i>Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.</i></p> <p><i>Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo.</i></p> <p><i>Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>	Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; si tratta di una proposta che dovrà essere valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	------------------------------------	--	---	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 59
Ancona	Data: 30/12/2014	

47	690775/CRB	2	30/09/2014	Comune di San Benedetto del Tronto	<p>2 - L'osservante, richiamando il capitolo 5.4 del quadro conoscitivo relativamente alla capacità residua delle discariche, invita a specificare che l'attività ricognitiva, effettuata per fornire un quadro conoscitivo degli impianti di discarica esistenti, non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto si tratta di attività di esclusiva competenza delle ATA. Per tale motivo propone di esplicitare che le competenze in materia di pianificazione d'ambito rimangano in capo all'ATA aggiungendo a pagina 128, sez I il seguente capoverso.</p> <p><i>"Tale attività ricognitiva effettuata delle capacità residue, delle potenzialità di ampliamento o di progetti in corso e/o di possibili ampliamenti futuri ha una finalità meramente informativa per fornire il quadro conoscitivo sugli impianti di discarica esistenti nella Regione Marche e non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale (nell'ATO) della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che rimane una funzione di esclusiva competenza delle Autorità d'ambito Territoriale (ATA) di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO)."</i></p>	<p>L'analisi delle capacità residue di smaltimento è funzionale a restituire la descrizione dello stato di fatto al momento della redazione del Piano; tale analisi è inoltre fondamentale per poter individuare i fabbisogni impiantistici nell'orizzonte di Piano.</p> <p>La trattazione appare chiara e non si ritiene opportuno inserire la precisazione proposta.</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	------------------------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 60
Ancona	Data: 30/12/2014	

48	690775/CRB	3	30/09/2014	Comune di San Benedetto del Tronto	<p>3 - L'osservante manifesta ferma contrarietà alla configurazione di uno scenario di integrazione impiantistica nell'area Marche Sud in particolare per la valorizzazione dell'indifferenziato e per il recupero di materia/produzione di CSS in quanto ritenuta una prerogativa di esclusiva competenza dell'ATA, deputata ad effettuare tutte le valutazioni ed assumere le relative decisioni circa le eventuali necessarie o opportune sinergie e integrazioni. La Regione può solo promuovere un coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO.</p> <p>L'osservante chiede dunque che il paragrafo 3.8- "La possibile articolazione impiantistica sul territorio" della sezione II del Piano (pagg. 94-97) venga riformulato secondo il seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autosufficienza a livello di ciascun ATO relativamente all'impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati; • la Regione intende fornire azioni di coordinamento per addivenire ad eventuali accordi volontari di cooperazione/integrazione impiantistica tra ATO, anche mediante una gestione unitaria dei relativi impianti, al fine di conseguire concretamente l'obiettivo di contenimento dei costi di investimento e di corretto impiego delle risorse. 	<p>Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. Il Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	------------------------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 61
Ancona	Data: 30/12/2014	

49	690791/CRB	1	30/09/2014	Comune di Grottammare	<p>1 - L'osservante rappresenta esplicita contrarietà alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez II pagg 388-389 i seguenti capoversi.</p> <p><i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale.</i></p> <p><i>Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.</i></p> <p><i>Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo.</i></p> <p><i>Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>	Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; si tratta di una proposta che dovrà essere valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	-----------------------	--	---	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 62
Ancona	Data: 30/12/2014	

50	690791/CRB	2	30/09/2014	Comune di Grottammare	<p>2 - L'osservante, richiamando il capitolo 5.4 del quadro conoscitivo relativamente alla capacità residua delle discariche, invita a specificare che l'attività ricognitiva, effettuata per fornire un quadro conoscitivo degli impianti di discarica esistenti, non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto si tratta di attività di esclusiva competenza delle ATA. Per tale motivo propone di esplicitare che le competenze in materia di pianificazione d'ambito rimangano in capo all'ATA aggiungendo a pagina 128, sez I il seguente capoverso.</p> <p><i>"Tale attività ricognitiva effettuata delle capacità residue, delle potenzialità di ampliamento o di progetti in corso e/o di possibili ampliamenti futuri ha una finalità meramente informativa per fornire il quadro conoscitivo sugli impianti di discarica esistenti nella Regione Marche e non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale (nell'ATO) della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che rimane una funzione di esclusiva competenza delle Autorità d'ambito Territoriale (ATA) di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO)."</i></p>	<p>L'analisi delle capacità residue di smaltimento è funzionale a restituire la descrizione dello stato di fatto al momento della redazione del Piano; tale analisi è inoltre fondamentale per poter individuare i fabbisogni impiantistici nell'orizzonte di Piano.</p> <p>La trattazione appare chiara e non si ritiene opportuno inserire la precisazione proposta.</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	-----------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 63
Ancona	Data: 30/12/2014	

51	690791/CRB	3	30/09/2014	Comune di Grottammare	<p>3 - L'osservante manifesta ferma contrarietà alla configurazione di uno scenario di integrazione impiantistica nell'area Marche Sud in particolare per la valorizzazione dell'indifferenziato e per il recupero di materia/produzione di CSS in quanto ritenuta una prerogativa di esclusiva competenza dell'ATA, deputata ad effettuare tutte le valutazioni ed assumere le relative decisioni circa le eventuali necessarie o opportune sinergie e integrazioni. La Regione può solo promuovere un coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO.</p> <p>L'osservante chiede dunque che il paragrafo 3.8- "La possibile articolazione impiantistica sul territorio" della sezione II del Piano (pagg. 94-97) venga riformulato secondo il seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autosufficienza a livello di ciascun ATO relativamente all'impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati; • la Regione intende fornire azioni di coordinamento per addivenire ad eventuali accordi volontari di cooperazione/integrazione impiantistica tra ATO, anche mediante una gestione unitaria dei relativi impianti, al fine di conseguire concretamente l'obiettivo di contenimento dei costi di investimento e di corretto impiego delle risorse. 	<p>Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. Il Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	-----------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 64
Ancona	Data: 30/12/2014	

52	690811/CRB	1	30/09/2014	Comune di Massignano	<p>1 - L'osservante rappresenta esplicita contrarietà alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez II pagg 388-389 i seguenti capoversi.</p> <p><i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale.</i></p> <p><i>Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.</i></p> <p><i>Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo.</i></p> <p><i>Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>	Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; si tratta di una proposta che dovrà essere valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	----------------------	--	---	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 65
Ancona	Data: 30/12/2014	

53	690811/CRB	2	30/09/2014	Comune di Massignano	<p>2 - L'osservante, richiamando il capitolo 5.4 del quadro conoscitivo relativamente alla capacità residua delle discariche, invita a specificare che l'attività ricognitiva, effettuata per fornire un quadro conoscitivo degli impianti di discarica esistenti, non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto si tratta di attività di esclusiva competenza delle ATA. Per tale motivo propone di esplicitare che le competenze in materia di pianificazione d'ambito rimangano in capo all'ATA aggiungendo a pagina 128, sez I il seguente capoverso.</p> <p><i>"Tale attività ricognitiva effettuata delle capacità residue, delle potenzialità di ampliamento o di progetti in corso e/o di possibili ampliamenti futuri ha una finalità meramente informativa per fornire il quadro conoscitivo sugli impianti di discarica esistenti nella Regione Marche e non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale (nell'ATO) della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che rimane una funzione di esclusiva competenza delle Autorità d'ambito Territoriale (ATA) di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO)."</i></p>	<p>L'analisi delle capacità residue di smaltimento è funzionale a restituire la descrizione dello stato di fatto al momento della redazione del Piano; tale analisi è inoltre fondamentale per poter individuare i fabbisogni impiantistici nell'orizzonte di Piano.</p> <p>La trattazione appare chiara e non si ritiene opportuno inserire la precisazione proposta.</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	----------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 66
Ancona	Data: 30/12/2014	

54	690811/CRB	3	30/09/2014	Comune di Massignano	<p>3 - L'Osservante manifesta ferma contrarietà alla configurazione di uno scenario di integrazione impiantistica nell'area Marche Sud in particolare per la valorizzazione dell'indifferenziato e per il recupero di materia/produzione di CSS in quanto ritenuta una prerogativa di esclusiva competenza dell'ATA, deputata ad effettuare tutte le valutazioni ed assumere le relative decisioni circa le eventuali necessarie o opportune sinergie e integrazioni. La Regione può solo promuovere un coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO.</p> <p>L'Osservante chiede dunque che il paragrafo 3.8- "La possibile articolazione impiantistica sul territorio" della sezione II del Piano (pagg. 94-97) venga riformulato secondo il seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autosufficienza a livello di ciascun ATO relativamente all'impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati; • la Regione intende fornire azioni di coordinamento per addivenire ad eventuali accordi volontari di cooperazione/integrazione impiantistica tra ATO, anche mediante una gestione unitaria dei relativi impianti, al fine di conseguire concretamente l'obiettivo di contenimento dei costi di investimento e di corretto impiego delle risorse. 	<p>Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. Il Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	----------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 67
Ancona	Data: 30/12/2014	

55	690827/CRB	1	30/09/2014	Comune di Rotella	<p>1 - L'osservante rappresenta esplicita contrarietà alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez II pagg 388-389 i seguenti capoversi.</p> <p><i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale.</i></p> <p><i>Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.</i></p> <p><i>Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo.</i></p> <p><i>Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>	<p>Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; si tratta di una proposta che dovrà essere valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	-------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 68
Ancona	Data: 30/12/2014	

56	690827/CRB	2	30/09/2014	Comune di Rotella	<p>2 - L'osservante, richiamando il capitolo 5.4 del quadro conoscitivo relativamente alla capacità residua delle discariche, invita a specificare che l'attività ricognitiva, effettuata per fornire un quadro conoscitivo degli impianti di discarica esistenti, non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto si tratta di attività di esclusiva competenza delle ATA. Per tale motivo propone di esplicitare che le competenze in materia di pianificazione d'ambito rimangano in capo all'ATA aggiungendo a pagina 128, sez I il seguente capoverso.</p> <p><i>"Tale attività ricognitiva effettuata delle capacità residue, delle potenzialità di ampliamento o di progetti in corso e/o di possibili ampliamenti futuri ha una finalità meramente informativa per fornire il quadro conoscitivo sugli impianti di discarica esistenti nella Regione Marche e non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale (nell'ATO) della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che rimane una funzione di esclusiva competenza delle Autorità d'ambito Territoriale (ATA) di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO)."</i></p>	<p>L'analisi delle capacità residue di smaltimento è funzionale a restituire la descrizione dello stato di fatto al momento della redazione del Piano; tale analisi è inoltre fondamentale per poter individuare i fabbisogni impiantistici nell'orizzonte di Piano.</p> <p>La trattazione appare chiara e non si ritiene opportuno inserire la precisazione proposta.</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	-------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag.
Ancona	Data: 30/12/2014	69

57	690827/CRB	3	30/09/2014	Comune di Rotella	<p>3 - L'osservante manifesta ferma contrarietà alla configurazione di uno scenario di integrazione impiantistica nell'area Marche Sud in particolare per la valorizzazione dell'indifferenziato e per il recupero di materia/produzione di CSS in quanto ritenuta una prerogativa di esclusiva competenza dell'ATA, deputata ad effettuare tutte le valutazioni ed assumere le relative decisioni circa le eventuali necessarie o opportune sinergie e integrazioni. La Regione può solo promuovere un coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO.</p> <p>L'osservante chiede dunque che il paragrafo 3.8- "La possibile articolazione impiantistica sul territorio" della sezione II del Piano (pagg. 94-97) venga riformulato secondo il seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autosufficienza a livello di ciascun ATO relativamente all'impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati; • la Regione intende fornire azioni di coordinamento per addivenire ad eventuali accordi volontari di cooperazione/integrazione impiantistica tra ATO, anche mediante una gestione unitaria dei relativi impianti, al fine di conseguire concretamente l'obiettivo di contenimento dei costi di investimento e di corretto impiego delle risorse. 	<p>Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. Il Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	-------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 70
Ancona	Data: 30/12/2014	

58	690842/CRB	1	30/09/2014	Comune di Castorano	<p>1 - L'osservante rappresenta esplicita contrarietà alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez II pagg 388-389 i seguenti capoversi.</p> <p><i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale.</i></p> <p><i>Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.</i></p> <p><i>Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo.</i></p> <p><i>Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>	Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; si tratta di una proposta che dovrà essere valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	---------------------	--	---	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 71
Ancona	Data: 30/12/2014	

59	690842/CRB	2	30/09/2014	Comune di Castorano	<p>2 - L'osservante, richiamando il capitolo 5.4 del quadro conoscitivo relativamente alla capacità residua delle discariche, invita a specificare che l'attività ricognitiva, effettuata per fornire un quadro conoscitivo degli impianti di discarica esistenti, non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto si tratta di attività di esclusiva competenza delle ATA. Per tale motivo propone di esplicitare che le competenze in materia di pianificazione d'ambito rimangano in capo all'ATA aggiungendo a pagina 128, sez I il seguente capoverso.</p> <p><i>“Tale attività ricognitiva effettuata delle capacità residue, delle potenzialità di ampliamento o di progetti in corso e/o di possibili ampliamenti futuri ha una finalità meramente informativa per fornire il quadro conoscitivo sugli impianti di discarica esistenti nella Regione Marche e non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale (nell'ATO) della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che rimane una funzione di esclusiva competenza delle Autorità d'ambito Territoriale (ATA) di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO).”</i></p>	<p>L'analisi delle capacità residue di smaltimento è funzionale a restituire la descrizione dello stato di fatto al momento della redazione del Piano; tale analisi è inoltre fondamentale per poter individuare i fabbisogni impiantistici nell'orizzonte di Piano.</p> <p>La trattazione appare chiara e non si ritiene opportuno inserire la precisazione proposta.</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	---------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 72
Ancona	Data: 30/12/2014	

60	690842/CRB	3	30/09/2014	Comune di Castorano	<p>3 - L'Osservante manifesta ferma contrarietà alla configurazione di uno scenario di integrazione impiantistica nell'area Marche Sud in particolare per la valorizzazione dell'indifferenziato e per il recupero di materia/produzione di CSS in quanto ritenuta una prerogativa di esclusiva competenza dell'ATA, deputata ad effettuare tutte le valutazioni ed assumere le relative decisioni circa le eventuali necessarie o opportune sinergie e integrazioni. La Regione può solo promuovere un coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO.</p> <p>L'Osservante chiede dunque che il paragrafo 3.8- "La possibile articolazione impiantistica sul territorio" della sezione II del Piano (pagg. 94-97) venga riformulato secondo il seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autosufficienza a livello di ciascun ATO relativamente all'impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati; • la Regione intende fornire azioni di coordinamento per addivenire ad eventuali accordi volontari di cooperazione/integrazione impiantistica tra ATO, anche mediante una gestione unitaria dei relativi impianti, al fine di conseguire concretamente l'obiettivo di contenimento dei costi di investimento e di corretto impiego delle risorse. 	<p>Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. Il Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.</p>	N	Nessuna modifica
----	------------	---	------------	---------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 73
Ancona	Data: 30/12/2014	

61	691814/CRB	1	30/09/2014	Movimento 5 stelle	<p>L'Osservante ritiene che gli obiettivi inerenti le % di RD nella proiezione e previsione futura siano considerati troppo conservativi. Si chiede di modificare il Piano ponendo a livello regionale gli obiettivi del 80% entro il 2020 ed il recupero del 100% dei materiali raccolti.</p> <p>Nota: osservazione analoga al prot. 690644/CRB-6.</p>	<p>Il Piano fissa obiettivi medi a livello di ATO superiori al 70%; le sue previsioni sono nella direzione di confermare e ulteriormente migliorare i positivi trend in atto per quanto riguarda la raccolta differenziata ed il recupero. Il Piano prospetta il conseguimento di obiettivi più avanzati delle previsioni normative (65% ai sensi del D.Lgs.152) e precisamente il 72,3% a livello medio regionale al 2020 con punte anche superiori nei contesti che oggi già registrano i migliori risultati, Ancona e Macerata con, rispettivamente, previsioni di RD pari a 73,9 e 75,1%.</p> <p>In funzione della qualità delle azioni che potranno complessivamente essere messe in atto tale obiettivo potrà anche essere superato in taluni contesti e non va pertanto inteso come "limite superiore" da conseguire. Le prestazioni potranno ulteriormente migliorare e, anche in presenza di favorevoli condizioni al contorno, potranno anche essere conseguiti obiettivi quali quelli prospettati dall'osservazione. Per quanto attiene all'obiettivo del recupero del 100% dei materiali raccolti, si ritiene che esso passa costituire un indirizzo tendenziale raggiungibile attraverso le pratiche di riciclaggio (recupero di materia) e recupero di altro tipo a carico delle frazioni tecnicamente non riciclabili in termini di materia; tra le opzioni di recupero di altro tipo, la Direttiva indica anche il recupero di energia, soluzione prospettata dal Piano con lo scenario CSS.</p> <p>L'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica
62	691814/CRB	2	30/09/2014	Movimento 5 stelle	<p>L'Osservante chiede la pubblicazione dei dati riguardanti la raccolta e trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani ed il potenziamento e perfezionamento del sistema O.R.So. per una facile consultazione pubblica (Parte II Proposta Pianificatoria - pag. 404-405). Si chiede anche l'introduzione di "un sistema di controllo incrociato dei dati finalizzato ad ottenere parametri quantitativi oggettivi e verificabili, superando il concetto di "autocertificazione" da parte dei compilatori ed introducendo penalizzazioni in caso di compilazioni errate/incomplete."</p> <p>Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-2 e 691814/CRB-2.</p>	<p>La Regione pubblica annualmente il Rapporto sulla gestione dei rifiuti; tale rapporto ad uso divulgativo contiene un buon livello di informazioni.</p> <p>Il Piano prospetta il miglioramento dell'utilizzo del sistema informativo O.R.So. che comunque rimane strumento per i Comuni e gli operatori. Il sistema incrociato di dichiarazioni (da parte dei produttori e dei gestori) è di per sé garanzia della correttezza dei dati.</p> <p>Ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 152/06 il Catasto dei rifiuti "assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR)".</p> <p>L'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	N	

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 74
Ancona	Data: 30/12/2014	

63	691814/CRB	3	30/09/2014	Movimento 5 stelle	<p>Il Soggetto osserva una non adeguata considerazione degli "impatti derivanti dalla produzione attuale e futura di percolato delle discariche ed il fatto che non vengono presi in considerazione gli aspetti relativi alla gestione almeno trentennale del post-mortem". Si chiede di introdurre nel Piano tale aspetto inserendo nella banca dati regionale anche tutte le informazioni relative alla gestione post-mortem delle discariche.</p> <p>Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-3 e 691814/CRB-3.</p>	<p>Sicuramente la produzione e la gestione del percolato rappresentano criticità cui prestare attenzione sia durante la vita attiva degli impianti che durante la post chiusura. Ricordiamo che tutti gli impianti di discarica sono autorizzati ai sensi del D.Lgs.36/2003 che prevede piani di gestione "post operativa" degli impianti di durata almeno trentennale. Il corretto esercizio della discarica e gli accantonamenti economici in fase gestionale servono proprio a garantire la corretta conduzione della post chiusura con la gestione di queste problematiche.</p> <p>Riconoscendo il carattere di priorità che tale problematica presenta, il Piano include una apposita sezione (Cap 8.10 della Parte Seconda – Sezione pianificatoria), dedicata proprio ad un focus sul tema percolato; oltre un inquadramento delle attuali modalità gestionali vengono forniti gli indirizzi della pianificazione regionale con l'invito a valutare la fattibilità di realizzazione di impianti di trattamento in loco.</p> <p>L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto già contemplata nelle previsioni di Piano.</p>	A	Nessuna modifica
64	691814/CRB	4	30/09/2014	Movimento 5 stelle	<p>L'Osservante "chiede che il Piano contenga la previsione esplicita che NON verranno realizzate nuove discariche per rifiuti urbani" (Proposta di modifica pag. 18 Proposta Pianificatoria e pag. 64 RA vedi testo pag.4 osservazioni) e nello specifico di escludere l'ampliamento di 680.000 mc previsto nella discarica di Cà Lucio in quanto inutile e non influente sugli scenari di Piano (Parte II par. 3.6.5 - pag 82 e seg. + richiamo a pag. 59 del RA vedi commento a pag. 6 osservazioni).</p> <p>Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-5 e 691814/CRB-4.</p>	<p>Il Piano non prevede l'apertura di nuove discariche, evidenzia anzi che, alla luce dei complessivi fabbisogni, vada attentamente ponderata l'effettiva necessità di dar corso agli ampliamenti prospettati, ciò anche in funzione degli ampi margini di riduzione del rifiuto residuo alle azioni di prevenzione, differenziazione e valorizzazione. Il Piano non ha infatti facoltà di influire sugli esiti di procedimenti di autorizzazione già conclusi. Le previsioni del Piano, tuttavia, costituiscono comunque un elemento di riferimento vincolante, in termini di conformità, anche per le scelte preliminari alla effettiva realizzazione di interventi, ancorché già autorizzati, assunte in sede di redazione del Piano d'Ambito da parte della Assemblea territoriale d'Ambito.</p> <p>L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente accoglibile per quanto già contemplato nelle previsioni di Piano.</p>	P	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 75
Ancona	Data: 30/12/2014	

65	691814/CRB	5	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante richiede di escludere la previsione di produrre o bruciare CSS sulla base di una contestazione dei vantaggi in termini ambientali rispetto alla combustione del coke e degli effetti sanitari .	<p>Ai fini delle valutazioni energetiche ed ambientali l'utilizzo di CSS non può essere altro che confrontato con l'utilizzo del carbone che, negli impianti "non dedicati" cui si ipotizza possa essere destinato, è il combustibile che, per caratteristiche fisiche, verrebbe sostituito.</p> <p>Il Piano sviluppa la comparazione tra i diversi scenari assumendo a riferimento gli indicatori: risparmio energetico ed emissioni climalteranti. Da detta comparazione emerge come tutti gli scenari considerati si contraddistinguano per evidenti miglioramenti rispetto allo stato di fatto gestionale.</p> <p>Le questioni poste rispetto agli effetti ambientali della combustione del CSS dovrebbero essere evidentemente calate nello specifico contesto territoriale in cui si concretizzassero; ciò al fine di valutare gli effetti ambientali e, nel caso, sanitari indotti dall'utilizzo di detto combustibile con riferimento: alle caratteristiche impiantistiche, ai sistemi di abbattimento presenti, al livello di sostituzione calorica, ecc.</p> <p>L'osservazione pertanto non è accoglibile</p>	N	Nessuna modifica. Si specifica che un approfondimento della controdeduzione sarà riportata in un documento apposito da predisporre a cura dell'Autorità precedente.
66	691814/CRB	6	30/09/2014	Movimento 5 stelle	<p>L'Osservante chiede di introdurre tra gli obiettivi del Piano un periodo che preveda "L'autosufficienza nella gestione dell'intera filiera dei rifiuti urbani e speciali <omissis> preferibilmente a livello di ATO, ma inderogabilmente a livello regionale, <omissis>; va peraltro minimizzata l'accettazione di rifiuti di provenienza extra regionale."</p> <p>Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-4 e 691814/CRB-6.</p>	<p>Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO soprattutto per quanto attiene le funzioni impiantistiche.</p> <p>Per quanto attiene la fase transitoria alla realizzazione degli impianti per quei contesti che ancora oggi ne sono privi, saranno le pianificazioni d'ambito a ricercare le più idonee soluzioni gestionali che dovranno evidentemente contemplare anche il contenimento dei trasporti.</p> <p>Il Piano prevede l'autosufficienza a livello regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati e speciali; nel fissare una condizione di garanzia per la disponibilità di volumetria utili al conferimento del rifiuto urbano ed assimilato, il Piano ha posto un limite alla possibilità di conferimento di rifiuti speciali alle discariche di rifiuti non pericolosi non superiore al 50% del rifiuto urbano conferito nell'anno e di quello derivante dal suo trattamento. Con tale azione si è indirettamente posto un limite alle possibilità di conferimento di rifiuto speciale di provenienza extraregionale. Una azione diretta alla sola limitazione delle possibilità di conferimento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale non è possibile in quanto in contrasto con la normativa vigente, così come non è possibile porre alcun limite alle discariche specificatamente autorizzate allo smaltimento di rifiuti speciali.</p> <p>L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto già contemplata nelle previsioni di Piano.</p>	A	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 76
Ancona	Data: 30/12/2014	

67	691814/CRB	7	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante formula varie richieste di carattere generale: a) introduzione di sistemi premianti nelle tariffe comunali; b) introduzione di sistemi di tariffazione puntuale; c) realizzare un impianto per ogni ATA per la selezione ed il trattamento della frazione secca dei rifiuti urbani provenienti dalla RD ed esclusione della produzione di CSS;	a) Per quanto attiene gli incentivi è un tema che può trovare sicuramente risposte a livello regolamentare locale sul quale tuttavia il Piano non ha possibilità di azione, trattandosi di competenza esclusiva dei Comuni in materia di tributo e di vincoli di bilancio; b) Il Piano prevede apposite linee di indirizzo proprio per il passaggio alla tariffazione puntuale individuata sicuramente come una leva indispensabile per orientare il sistema gestionale verso migliori prestazioni (minore produzione e maggior recupero). Il Piano di prevenzione prevede tra le azioni, il passaggio alla tariffazione puntuale; c) Per quanto riguarda la valorizzazione dei rifiuti da RD, quanto richiesto con l'osservazione è già contemplato negli scenari di Piano, per quanto riguarda la valorizzazione dell'indifferenziato, il Piano propone uno scenario di integrazione a livello sovra-ATO, stante l'auspicata riduzione dei quantitativi e seguito dell'incremento della RD e della necessaria soglia dimensionale degli impianti. In merito alla esclusione circa la produzione del CSS, si rinvia a quanto già ampiamente controdedito in altre osservazioni, richiamando il vincolo del rispetto alla gerarchia comunitaria. Per quanto sopra, l'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile.	P	Nessuna modifica
68	691814/CRB	8	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante contesta la possibilità di realizzare nuove discariche e chiede di eliminare l'obiettivo che individua il "fattore di pressione" come criterio orientante le scelte localizzative chiede di eliminare un periodo a pag. 17 della Relazione di Piano Parte II.	Il Piano non prevede l'apertura di nuove discariche per rifiuti urbani evidenzia anzi che, alla luce dei complessivi fabbisogni, sia attentamente ponderata l'effettiva necessità di dar corso agli ampliamenti prospettati ove non siano già conclusi i relativi iter istruttori. Tuttavia non è esclusa la possibilità che possano essere avanzate istanze autorizzative ad opera di soggetti privati che si rivolgono al mercato dello smaltimento dei rifiuti speciali e speciali pericolosi; in questo caso dovrà trovare applicazione il suddetto principio. L'osservazione si ritiene non accoglibile	N	Nessuna modifica
69	691814/CRB	9	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante chiede che siano modificati gli Obiettivi di Piano definiti dalla Giunta Regionale con DGR 484 del 3.4.2013 e contesta la previsione dello scenario CSS e la previsione della possibilità di realizzare nuovi inceneritori al raggiungimento del 70% di RD; si chiede la sostituzione di un periodo a pag. 18.	Il recupero energetico è una strategia gestionale da adottare nel rispetto della "Gerarchia" normativa. Gli indirizzi politico amministrativi hanno orientato le strategie gestionali non verso la realizzazione di impianti di trattamento termico, la cui fattibilità andrà verificata in termini di analisi costi benefici una volta conseguiti gli obiettivi di recupero di materia, bensì verso forme alternative quali la produzione di CSS; tale opzione non mette assolutamente in secondo piano il recupero di materia da conseguire comunque nei termini previsti dal Piano (oltre il 70%). L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag.
Ancona	Data: 30/12/2014	77

70	691814/CRB	10	30/09/2014	Movimento 5 stelle	<p>L'Osservante chiede che siano modificati gli Obiettivi di Piano definiti dalla Giunta Regionale con DGR 484 del 3.4.2013 assumendo livelli di RD e recupero più elevati e raggiunti in tempi più ravvicinati: 70% al 2016 e almeno l'80% al 2020; coerentemente chiede quindi la modifica di un periodo a pag. 18 al fine di stabilire l'obiettivo del 80% di RD al 2020. Nota: Riunisce le osservazioni nn. 3 e 4 alla Proposta pianificatoria (pag. 4 della nota pervenuta)</p>	<p>Il Piano fissa obiettivi medi a livello di ATO superiori al 70%; le sue previsioni sono nella direzione di confermare e ulteriormente migliorare i positivi trend in atto per quanto riguarda la raccolta differenziata ed il recupero. Il Piano prospetta il conseguimento di obiettivi più avanzati delle previsioni normative (65% ai sensi del D.Lgs.152) e precisamente il 72,3% a livello medio regionale al 2020 con punte anche superiori nei contesti che oggi già registrano i migliori risultati, Ancona e Macerata con, rispettivamente, previsioni di RD pari a 73,9 e 75,1%.</p> <p>In funzione della qualità delle azioni che potranno complessivamente essere messe in atto tale obiettivo potrà anche essere superato in taluni contesti e non va pertanto inteso come "limite superiore" da conseguire. Le prestazioni potranno ulteriormente migliorare e, anche in presenza di favorevoli condizioni al contorno, potranno anche essere conseguiti obiettivi quali quelli prospettati dall'osservazione. Tuttavia, al fine di non rischiare di compromettere la capacità del sistema regionale di trattamento del rifiuto residuo prospettando un dimensionamento degli impianti "troppo contenuto", si ritiene di confermare le ipotesi prospettate dal Piano.</p> <p>L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica
71	691814/CRB	11	30/09/2014	Movimento 5 stelle	<p>L'Osservante chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di puntare al recupero di materia individuando impianti (oss. n. 5); • di non fare riferimento al mutato quadro normativo (DM 22/2013) a sostegno dello "Scenario CSS" in quanto "non implicante effetti concreti e reali sugli impatti ambientali" (oss. n. 6); • di vietare la produzione di CSS e minimizzare il conferimento in discarica (oss. n. 7). <p>Si chiede la modifica degli obiettivi del paragrafo 3.2.1 in relazione ai livelli di RD e conseguentemente nell'intero testo della proposta (pag. 32); un impegno maggiore sullo scenario recupero di materia (pag. 88); di non considerare il DM 22/2013 come riferimento normativo nella scelta dello scenario CSS in quanto non significativo dal punto di vista ambientale (pag. 89).</p> <p>Nota: Riunisce le osservazioni nn. 5, 6 e 7 alla Proposta pianificatoria (pag. 4 della nota pervenuta)</p>	<p>Il Piano da indubbiamente priorità alla prevenzione ed al recupero di materia, fissando sia obiettivi di contenimento della produzione che importanti obiettivi di riciclaggio da conseguire attraverso lo sviluppo della RD domiciliare. E' questa, per quanto attiene il recupero di materia, la priorità di intervento che potrà portare a risultati tangibili.</p> <p>Il recupero di materia da rifiuto indifferenziato residuo, come dimostrato dal Piano attraverso l'evidenza delle criticità, tecniche e normative, che oggi si presentano, non trova ad oggi concreti esempi cui riferire strategie gestionali in contesti caratterizzati dagli elevati livelli di recupero (da raccolta differenziata) come quelli che il Piano propone.</p> <p>La proposta di Piano, pur non escludendo che l'opzione del recupero di materia, in determinati contesti e sulla base di opportunità offerte dal mercato locale, possa rappresentare una parziale soluzione al problema, come indirizzo tecnico gestionale alle pianificazioni subordinate, punta sull'opzione del recupero energetico attraverso la produzione di CSS.</p> <p>Come precisato dalla proposta di Piano saranno quindi le pianificazioni a livello di ATO che, sulla base degli approfondimenti da condurre in merito al miglior destino dei residui di trattamento, troveranno le situazioni più calzanti per i rispettivi territori. Rispetto all'obiettivo del contenimento del fabbisogno di discarica si ricorda che è proprio lo Scenario CSS quello che rende minimi i fabbisogni.</p> <p>Pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile</p>	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 78
Ancona	Data: 30/12/2014	

72	691814/CRB	12	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante chiede di "minimizzare il conferimento in discarica del FOS" prevedendo un "adeguato piano di investimenti per massimizzare il recupero ambientale" (pag. 134). Nota: Corrispondente all'osservazione n. 8 alla Proposta pianificatoria (pag. 5 della nota pervenuta).	Il Piano auspica che la Frazione Organica Stabilizzata in uscita dagli impianti di pretrattamento possa essere utilmente impiegata, qualora rispondente agli standard tecnici, in operazioni di recupero ambientale; tuttavia, prudenzialmente ai fini della stima dei fabbisogni, si è ipotizzato che la stessa debba essere smaltita in discarica; anche questo impiego tuttavia, qualora correttamente effettuato si può configurare come operazione di recupero, qualora il materiale venga impiegato come materiale tecnico di copertura dei rifiuti in parziale sostituzione di materiali inerti e sia a tale scopo autorizzato con apposito provvedimento e nel rispetto del test di cessione. Infatti la ricopertura della discarica non rientra tra le operazioni di recupero ambientale (R10) previste ai sensi del DM 5/2/1998 (procedure semplificate). Il problema fondamentale nelle possibilità di utilizzo della FOS risiede nel fatto che difficilmente supera la verifica di conformità al test di cessione, pertanto non è possibile prevedere un adeguato piano di investimenti, che peraltro non rientra tra le competenze del Piano. L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente accoglibile per quanto già contemplato dal Piano in termini di auspicio.	P	Nessuna modifica
73	691814/CRB	13	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante chiede di potenziare il piano di investimenti sui centri del riuso e fontanelle pubbliche prevedendo 1 casa dell'acqua ogni 5.000 abitanti; 1 centro del riuso ogni 10.000 abitanti (pag. 147) Nota: Corrispondente all'osservazione n. 9 alla Proposta pianificatoria (pag. 5 della nota pervenuta).	Si condivide lo spirito e la finalità dell'osservazione, che tuttavia non si ritiene accoglibile in ragione dei limiti finanziari alle azioni di Piano. Gli interventi proposti sono purtroppo già esuberanti rispetto alle effettive dotazioni finanziarie ragionevolmente assegnate al settore nel periodo di efficacia del Piano.	N	Nessuna modifica
74	691814/CRB	14	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante chiede l'individuazione ed applicazione di misure che penalizzino/disincentivino l'importazione dei fanghi da fuori regione, constatata l'incapacità impiantistica di recupero e trattamento degli stessi, che vengono principalmente smaltiti in discarica (pag. 260) Nota: Corrispondente all'osservazione n. 10 alla Proposta pianificatoria (pag. 5 della nota pervenuta).	Il Piano non può porre limiti alla gestione dei rifiuti speciali che, come noto è soggetta agli indirizzi del mercato. Neanche in fase autorizzativa dei singoli impianti possono essere posti limiti. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 79
Ancona	Data: 30/12/2014	

75	691814/CRB	15	30/09/2014	Movimento 5 stelle	Considerata l'esportazione fuori regione di batterie ed accumulatori, l'Osservante chiede di verificare l'opportunità di realizzare un impianto di recupero/trattamento in regione (pag. 268) Nota: Corrispondente all'osservazione n. 11 alla Proposta pianificatoria (pag. 6 della nota pervenuta).	Trattasi di rifiuti speciali sui quali il Piano esprime indicazioni in merito ai fabbisogni; tocca evidentemente ai soggetti produttori farsi carico della gestione sulla base degli indirizzi pianificatori; il Piano non può pertanto avanzare proposte e soluzioni. L'osservazione si ritiene non accoglibile per difetto di pertinenza.	N	Nessuna modifica
76	691814/CRB	16	30/09/2014	Movimento 5 stelle	Considerata l'esportazione fuori regione di rifiuti sanitari, l'Osservante chiede di verificare la sostenibilità anche economica di un impianto dedicato (pag. 292) Nota: Corrispondente all'osservazione n. 12 alla Proposta pianificatoria (pag. 6 della nota pervenuta).	La possibilità di prevedere una riduzione del flusso di esportazione dei rifiuti sanitari è ad oggi limitata dalla non disponibilità in regione di impianti di trattamento termico e dalla difficoltà di prevederne la realizzazione di nuovi. Nel settore dei rifiuti sanitari è innegabile l'interesse pubblico e quindi l'opportunità di un intervento mirante ad individuare la migliore soluzione gestionale. Il corretto destino di parte consistente di tali tipologie di rifiuti è sicuramente rappresentato dal trattamento termico; tale modalità può aver luogo in impianti in cui lo specifico flusso di rifiuti sanitari è co – combusto con altri flussi di rifiuti (tipicamente rifiuti urbani) o in impianti dedicati. La prima opzione è evidentemente preclusa nel territorio regionale alla luce delle scelte pianificatorie; un unico impianto in regione (COSMARI) era potenzialmente impiegabile a tale scopo ma, come noto, è stato disattivato nel corso del 2012. La seconda opzione deve potersi concretizzare con l'obiettivo di soddisfare un fabbisogno che giustifichi la realizzazione di un impianto; i fabbisogni a scala regionale non sono evidentemente tali da determinare queste condizioni. La regione, come precisato negli indirizzi per la gestione dei rifiuti sanitari, ha promosso azioni in accordo con le strutture del sistema sanitario, finalizzate proprio alla definizione delle corrette misure per la prevenzione e la corretta gestione. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica
77	691814/CRB	17	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante segnala che le stime per il RUB "non sono esplicitate a dovere" e restano legate a parametri soggettivi (par. 9.4 - pag. 318) e chiede l'esplicitazione dei metodi di calcolo. Nota: Corrispondente all'osservazione n. 13 alla Proposta pianificatoria (pag. 6 della nota pervenuta).	Si accoglie la richiesta del proponente e conseguentemente si modifica il documento di Piano.	A	In accoglimento dell'osservazione in oggetto di seguito si riportano in corsivo le modifiche apportate alla Relazione di Piano – Parte II, pag 323 1) Scenario Inerziale: considerando che tutto il rifiuto prodotto in Regione venga sottoposto a trattamento in impianti TMB. Per quanto riguarda l'ATO 1 PU e l'ATO 2 AN, nel periodo antecedente alla costruzione di impianti di TMB, l'indifferenziato viene comunque sottoposto a vagliatura e stabilizzazione; 2) Scenario Recupero di Materia: prevedendo entro il 2018, <i>data</i>

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 80
Ancona	Data: 30/12/2014	

							<p><i>stimata per la realizzazione dell'impianto a livello regionale, un recupero di materia dell'ordine del 20% all'interno degli impianti di trattamento meccano/biologico del rifiuto indifferenziato;</i></p> <p>3) Scenario CSS: prevedendo entro il 2018 l'implementazione di impiantistica per la produzione di CSS da avviare a cementificio.</p> <p><i>Per una precisa valutazione dei RUB a discarica nell'orizzonte di Piano si è utilizzata la nota composizione merceologica del rifiuto prodotto (si veda cap. 2.7 del quadro conoscitivo) da cui, in base alle ipotesi di raccolta differenziata effettuata (si veda cap. 3.2) e di trattamento svolto sul rifiuto indifferenziato residuo (si veda cap. 3.6), si è valutata la composizione del sovrvallo secco in uscita dagli impianti di trattamento dell'indifferenziato. Negli impianti di TMB infatti una parte del RUB presente viene allontanata nel corso della selezione come sovrvallo ed avviata direttamente a discarica; le percentuali di materiale allontanato variano in funzione della tecnica adottata.</i></p> <p><i>In particolare per il calcolo dei RUB a discarica sono stati considerati i flussi di scarti alimentari, verde, legno e carta/cartone che si trovano nel sovrvallo in uscita dagli impianti di trattamento dell'indifferenziato</i></p>	
78	691814/CRB	18	30/09/2014	Movimento 5 stelle	<p>L'Osservante chiede che entro il 2020 le ATA conseguano il recupero dell'80% dei rifiuti da spazzamento. Nota: Corrispondente all'osservazione n. 14 alla Proposta pianificatoria (pag. 6 della nota pervenuta).</p>	<p>Il Piano prevede che tali rifiuti a regime vengano avviati ad impianti di valorizzazione e recupero (recupero di materiali inerti). Il Piano prevede quindi che dal 2018, data stimata per la realizzazione dell'impianto a livello regionale, avvenga il conferimento in discarica dei soli residui derivanti dal trattamento.</p> <p>La produzione complessiva a livello regionale è stimata pari a ca. 32.000 t/a. Tale produzione suggerisce l'accentramento delle operazioni di trattamento in unico impianto di bacino regionale.</p> <p>A fronte di un avvio a recupero dell'intero quantitativo prodotto, il livello di recupero oggi conseguibile in detti impianti è dell'ordine del 50%.</p> <p>Saranno le pianificazioni subordinate a valutare le modalità di implementazione di tale indicazione.</p>	P	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 81
Ancona	Data: 30/12/2014	

						L'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile per quanto già contemplato nelle previsioni di Piano.		
79	691814/CRB	19	30/09/2014	Movimento 5 stelle	<p>L'Osservante chiede di aumentare le distanze riportate nelle tabelle 12.8.1. (pagg. 360-361) la tutela dei centri abitati e delle funzioni sensibili. In particolar modo, occorre aumentare le distanze previste per gli impianti di compostaggio e gli altri impianti che gestiscono rifiuti putrescibili, portandole da 500 m ad almeno a 2000 m., al fine di tutelare i cittadini che risiedono nelle vicinanze degli stessi.</p> <p>Nota: corrispondente all'osservazione n. 15 alla Proposta Pianificatoria (pag. 6 della nota pervenuta); osservazione comune ai prot. 690644/CRB-11 e 691814/CRB-22.</p>	<p>Le distanze indicate nell'ambito della proposta di Piano hanno il ruolo di individuare una distanza "minima" alla quale è opportuno che gli impianti di gestione rifiuti che possono arrecare disturbo, debbano essere localizzati rispetto alle aree abitate. Ciò non toglie che dette distanze possano poi non essere sufficienti per alcuni casi specifici.</p> <p>Le valutazioni in merito, tuttavia, saranno oggetto di studio di impatto ambientale e/o, qualora non necessaria, di analisi di dettaglio da condursi in fase di autorizzazione dell'impianto individuando se del caso misure mitigative. Fornire già a questo livello pianificatorio distanze troppo elevate, in assenza di adeguate analisi e valutazioni, potrebbe precludere potenziali siti altrimenti idonei che rappresenterebbero di fatto un'opportunità localizzativa.</p>	N	Nessuna modifica
80	691814/CRB	20	30/09/2014	Movimento 5 stelle	<p>L'Osservante chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che il Piano faccia esplicito riferimento alla non realizzazione di nuove discariche • di eliminare lo scenario del recupero energetico modificando di conseguenza tutta la proposta <p>Nota: corrispondente all'osservazione n. 16 alla Proposta Pianificatoria (pag. 6 della nota pervenuta).</p>	<p>Il Piano non prevede l'apertura di nuove discariche ed anzi evidenzia che, alla luce dei fabbisogni complessivi, debba essere attentamente ponderata l'effettiva necessità di dar corso agli ampliamenti prospettati ove non siano già conclusi i relativi iter istruttori. Per il non ricorso allo "scenario energetico" si rammenta che il venir meno di questa opzione implica l'incremento dei quantitativi smaltiti in discarica, alternativa questa non rispettosa della gerarchia gestionale. Come noto gli indirizzi politico amministrativi hanno orientato le strategie gestionali non verso la realizzazione di impianti di trattamento termico, la cui fattibilità andrà verificata in termini di analisi costi benefici una volta conseguiti gli obiettivi di recupero di materia, bensì verso forme alternative quali la produzione di CSS. Tale opzione non mette assolutamente in secondo piano il recupero di materia da conseguire comunque nei termini previsti dal Piano (oltre il 70%).</p> <p>L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 82
Ancona	Data: 30/12/2014	

81	691814/CRB	21	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante chiede di vietare lo smaltimento dei RU e di quelli derivanti dal loro trattamento i una discarica non di proprietà di un ente locale (pag. XXXVIII). Nota: corrispondente ad osservazione lett. a) delle Osservazioni a Linee Guida per la redazione dei Piani d'Ambito	Tale evenienza, qualora si presentasse, non può essere prevista potendosi registrare la specifica fattispecie. Compete alla pianificazione d'Ambito e non al Piano regionale individuare gli impianti strategici e, qualora non di proprietà di enti pubblici, regolare i rapporti con il titolare7gestore dell'impianto a norma di legge. Pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
82	691814/CRB	22	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante chiede di eliminare gli scenari di produzione CSS e recupero energetico (pag. XLI) . Nota: corrispondente ad osservazione lett. b) delle Osservazioni a Linee Guida per la redazione dei Piani d'Ambito	Il recupero energetico è una strategia gestionale da adottare nel rispetto della "Gerarchia" normativa. Gli indirizzi politico amministrativi hanno orientato le strategie gestionali non verso la realizzazione di impianti di trattamento termico, la cui fattibilità andrà verificata in termini di analisi costi benefici una volta conseguiti gli obiettivi di recupero di materia, bensì verso forme alternative quali la produzione di CSS; tale opzione non mette assolutamente in secondo piano il recupero di materia da conseguire comunque nei termini previsti dal Piano (oltre il 70%). L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica
83	691814/CRB	23	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante rileva che "Il rapporto ambientale tenta di valutare la sostenibilità ambientale della Proposta pianificatoria e i suoi impatti sul territorio. Si limita a valutare gli aspetti ambientali principalmente legati alla vicinanza con le zone protette in relazione alla flora e alla fauna, mentre sfiora molto marginalmente gli aspetti sanitari e la vicinanza dei siti alla popolazione è del tutto assente uno studio sui venti prevalenti." Si chiede di modificare il RA tenendo in giusta considerazione gli aspetti legati alla presenza dell'uomo anche in funzione dell'andamento dei venti prevalenti e considerazioni alla ricaduta sugli aspetti socio-sanitari. Nota: corrispondente al punto primo dei commenti al Rapporto Ambientale.	Non compete al livello di pianificazione regionale svolgere indagini e valutazioni approfondite, poiché queste possono assumere significatività solamente a scala di maggior dettaglio in sede pianificatoria (Piani d'Ambito) o valutativa (VIA, AIA) a fronte di diverse opzioni localizzative.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 83
Ancona	Data: 30/12/2014	

84	691814/CRB	24	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante chiede una modifica di pag. 27 del RA in relazione alle azioni su cui punta maggiormente il PRGR inserendo altre tre azioni: promozione produzione prodotti con materiale riciclabile, promozione produzione e trasporto con minimizzazione imballaggi, promozione vendita prodotti sfusi Nota: corrispondente al punto secondo dei Commenti al Rapporto Ambientale (pag. 7 della nota pervenuta); osservazione comune ai prot. 690644/CRB-14 e 691814/CRB-24.	Quanto riportato nel Rapporto Ambientale è una sintesi di quanto contenuto nel Programma Regionale di Prevenzione dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti mira ad eliminare alla fonte i rifiuti. Un materiale (rifiuto) seppur riciclabile, è pur sempre un rifiuto. La riduzione dei rifiuti da imballaggio è trattata ampiamente nel Programma Regionale di Prevenzione dei rifiuti (S4-1.2.2 Misura 2: la riduzione della produzione dei rifiuti da imballaggi) e di fatto comprende anche le voci richieste. L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente accoglibile per quanto già contemplato nel Programma Regionale di Prevenzione relativamente alla minimizzazione degli imballaggi.	P	Nessuna modifica
85	691814/CRB	25	30/09/2014	Movimento 5 stelle	Con riferimento al par. 2.3.2 del RA, l'Osservante chiede di aggiungere nel seguente paragrafo "2.3.2 I criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti" il seguente periodo: "Al fine di rendere coerenti e immediatamente efficaci i criteri localizzativi individuati dal piano, gli stessi hanno valore retroattivo per i progetti non ancora realizzati, anche se già approvati, per i quali sarà necessario revisionare l'iter di valutazione ed autorizzativo." Nota: osservazione corrispondente al punto terzo dei Commenti al Rapporto Ambientale (pag. 7 della nota pervenuta); osservazione comune ai prot. 690644/CRB-15 e 691814/CRB-28.	Non è possibile accogliere tale osservazione, in quanto non esistono presupposti normativi che permettano la retroattività degli indirizzi e delle prescrizioni di Piano, i quali assumeranno carattere di cogenza solo nel momento in cui lo stesso sarà approvato dal Consiglio Regionale. Risulta evidente, quindi, che se un progetto, seppur non ancora realizzato, è stato già approvato, ha concluso l'iter amministrativo all'interno del quale trovano legittima considerazione le valutazioni di carattere ambientale, ivi comprese quelle relative alla conformità con i criteri localizzativi così come previsti dalla normativa all'epoca vigente. L'osservazione risulta pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica
86	691814/CRB	26	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante chiede di eliminare un periodo a pag. 65 relativo alla valutazione di possibili scenari di semplificazione amministrativa a carico di determinati comparti produttivi in quanto ritenuto non pertinente con l'oggetto del piano. Nota: osservazione corrispondente al punto quarto dei Commenti al Rapporto Ambientale (pag. 7 della nota pervenuta).	Non si condivide la valutazione in merito ai limiti di pertinenza con l'oggetto del Piano; in rapporto ai margini di attività si ritiene che una azione di promozione, svolta attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa, potrebbero comportare una semplificazione amministrativa, come quelli esemplificati tra gli obiettivi e rientri tra le competenze della pianificazione regionale. Pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 84
Ancona	Data: 30/12/2014	

87	691814/CRB	27	30/09/2014	Movimento 5 stelle	Con riferimento al RA pag. 70, l'Osservante chiede di eliminare nell'obiettivo specifico "Massimizzazione dei flussi destinati a recupero di energia" le parole "ed energia" e chiede di eliminare il punto azioni/strumenti "Favorire il potenziamento di impianti destinati a recupero energetico". Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-16 e 691814/CRB-30.	Il recupero di energia, ove possibile e comunque a valle del riciclaggio (cioè recupero di materia), rappresenta un'opzione imprescindibile sulla base della gerarchia nella gestione dei rifiuti ai sensi della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE. L'osservazione si pone comunque in contrasto con l'obiettivo comunitario di riduzione dei rifiuti da conferire in discarica, obiettivo che rimane comunque vincolante anche nel caso della gestione dei rifiuti non recuperabili in forma di materia. Si rileva peraltro il limite di incisività del Piano nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica
88	691814/CRB	28	30/09/2014	Movimento 5 stelle	Con riferimento alla pagina 50 della Sintesi non tecnica, l'Osservante chiede di introdurre l'indicatore "Quantità di materiali riutilizzati dai centri del riuso". Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-18 e 691814/CRB-31.	Nell'ambito del Programma Regionale di Prevenzione dei rifiuti sono presenti indicatori di monitoraggio per varie tipologie di rifiuto. Per i rifiuti ingombranti (beni riutilizzabili) la cui riduzione è affidata ai Centri del Riuso, vengono forniti specifici indicatori relativi sia ai beni consegnati che ai beni prelevati (oggetto quindi di riutilizzo da parte dei cittadini). Si rappresenta che l'indicatore proposto "Quantità di materiali riutilizzati dai centri del riuso" è già presente come indicatore di azione per ogni singolo centro del riuso, il dato generale è pertanto facilmente ricavabile dalla aggregazione dei dati parziali. Nella tabella non esiste una azione prioritaria con la quale si possa mettere in relazione l'indicatore proposto che pertanto non si ritiene a tal fine appropriato. Condividendo tuttavia l'utilità della proposta in fase di redazione del Rapporto Annuale Rifiuti, ci si riserva la possibilità di esprimere il dato anche in forma aggregata al fine di una ulteriore possibilità di verifica dell'efficacia delle azioni.	P	Nessuna modifica
89	691814/CRB	29	30/09/2014	Movimento 5 stelle	Con riferimento alle pagg. 51-52 della Sintesi non tecnica, l'Osservante chiede di inserire in Azioni/Strumenti l'elemento "Applicazione della raccolta differenziata porta a porta in tutti i Comuni di ogni ATO" e di introdurre l'indicatore "Numero Comuni con applicazione della raccolta differenziata porta a porta" e l'indicatore "%RD" per ogni ATO. Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-19 e 691814/CRB-32.	Il Piano già prevede che le pianificazioni d'Ambito a livello di ATO assumano le linee guida per le RD che prevedono la forte estensione della "raccolta differenziata porta a porta" (rif. A/S <i>Verifica dell'adozione a livello di ATO delle LG e delle indicazioni del PRGR per lo sviluppo dei servizi</i>); per questo aspetto l'osservazione non è pertanto accoglibile. Si condivide l'opportunità di inserire un indicatore che consenta il monitoraggio del livello di RD raggiunto a livello di ATO e pertanto si modificano gli elaborati di Piano.	P	In parziale accoglimento dell'Osservazione si procede alla modifica dei seguenti elaborati di Piano: • Rapporto Ambientale – par.6.2.2.1.1 tabella indicatori inserendo all'obiettivo specifico "Raggiungimento di elevati livelli di RD", l'indicatore "% di RD a livello di ATO". • Sintesi non tecnica – cap. 6 Sistema di monitoraggio – elenco indicatori e obiettivi inserendo in tabella all'obiettivo specifico "Raggiungimento di elevati livelli di RD", l'indicatore "% di RD a livello di ATO".

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 85
Ancona	Data: 30/12/2014	

90	691814/CRB	30	30/09/2014	Movimento 5 stelle	<p>Con riferimento alla pag. 70 della Sintesi non tecnica, l'Osservante non ritiene siano adeguatamente considerati gli impatti derivanti dalla produzione attuale e futura di biogas. Si chiede di introdurre un indicatore "quantità di biogas prodotto da ciascuna discarica" u.m Nmc/a, dovendosi attendere una costante diminuzione delle quantità registrate.</p> <p>Nota: osservazione comune ai prot. 690644/CRB-20 e 691814/CRB-33.</p>	<p>L'indicatore proposto, ancorché significativo dal punto di vista ambientale, non si ritiene tecnicamente valido e rappresentativo ai fini del monitoraggio dell'efficacia delle azioni di Piano. Il biogas emesso da una discarica è, come noto, la risultante dei processi di degradazione anaerobica che hanno luogo una volta che sono avviate le operazioni di copertura dei rifiuti (coperture temporanee in fase gestionale e coperture per il definitivo recupero ambientale); in considerazione delle cinetiche chimiche a carico dei rifiuti nel corpo della discarica, le emissioni di biogas possono derivare da rifiuti deposti anche molto tempo addietro; l'avvio del processo di degradazione e il raggiungimento della cosiddetta "fase metanigena" dipendono infatti da una molteplicità di fattori (caratteristiche dei rifiuti e contenuto di sostanze organiche degradabili, livelli di umidità nella massa dei rifiuti e nel corpo della discarica, modalità di copertura dei rifiuti e criteri gestionali dell'impianto); tutte queste variabili influiscono sulle quantità di gas prodotti ed estratti dalle discariche come pure sulle quantità di percolato prodotto; se è vero che la tendenza deve essere quella della progressiva diminuzione delle emissioni (anche, nello specifico in considerazione della mutata qualità dei rifiuti conferiti sulla base delle previsioni del Piano), l'evoluzione del parametro "quantità di biogas prodotto da ciascuna discarica" non è un indicatore rappresentativo dell'efficacia delle azioni di Piano; tale parametro va monitorato a livello di singolo impianto (anche sulla base del Piano di Monitoraggio in attuazione delle Autorizzazioni Ambientali), al fine di valutare che l'evoluzione del profilo emissivo sia coerente con le aspettative (attenuazione delle dinamiche emissive alla luce di specifici interventi gestionali messi in atto a livello locale). L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica
91	691814/CRB	31	30/09/2014	Movimento 5 stelle	<p>L'Osservante ritiene che le amministrazioni comunali devono georeferenziare gli edifici con coperture e/o componenti contenenti amianto istituendo uno specifico catasto. Incentivazione fiscale per la rimozione o la messa in sicurezza dei componenti in amianto</p>	<p>Non costituisce oggetto della pianificazione regionale in materia di rifiuti, bensì a specifica pianificazione in carico alla competente struttura del Servizio Sanità. Pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 86
Ancona	Data: 30/12/2014	

92	691814/CRB	32	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante ritiene che dal calcolo della RD vadano esclusi: i rifiuti provenienti da processi produttivi, dall'agricoltura e dalla selvicoltura, inerti da costruzione e demolizione, le frazioni conferite a soggetti terzi rispetto al gestore, gli scarti di selezione da frazioni differenziate non destinate a riciclo, gli sfalci e i rifiuti derivanti da pulizia di corsi d'acqua e spiagge marittime; vanno comprese le frazioni differenziate di rifiuti raccolte dal gestore o conferite presso i centri di raccolta, anche non destinate a riciclo. Corrispondente alla osservazione n. 2 delle "Proposte migliorative".	Il Piano ha assunto le modalità di calcolo della Raccolta Differenziata così come prevista dalla DGR n. 217/2010 che costituisce il vigente riferimento normativo in regione. L'osservazione si ritiene non accoglibile. Si prende atto della segnalazione nel caso di eventuale revisione dell'atto amministrativo che definisce il criterio. Pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile	N	Nessuna modifica
93	691814/CRB	33	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante ritiene che la regione con apposita legge deve incentivare le operazioni relative a cessioni di prodotti e di componenti di prodotti recuperati a scopo di riuso (continua a pag. 9 della osservazione).	Si tratta di azioni già previste nel programma di prevenzione. E' comunque possibile formulare nelle sedi opportune proposte di leggi regionali a sostegno delle azioni di Piano. Pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
94	691814/CRB	34	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante ritiene che il Piano debba vietare la combustione dei rifiuti sotto qualsiasi forma (anche CSS)	Il recupero energetico è una strategia gestionale da adottare nel rispetto della "Gerarchia" normativa. Gli indirizzi politico amministrativi hanno orientato le strategie gestionali non verso la realizzazione di impianti di trattamento termico, la cui fattibilità andrà verificata in termini di analisi costi benefici una volta conseguiti gli obiettivi di raccolta differenziata (70% a livello di ATO), bensì verso forme alternative quali la produzione di CSS. Si rappresenta comunque che il CSS-combustibile, ai sensi del DM 22/2013 è derubricato dalla qualifica di rifiuto. L'osservazione pertanto non è accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 87
Ancona	Data: 30/12/2014	

95	691814/CRB	35	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante ritiene che il Piano debba vietare di smaltire in discarica o inviare a incenerimento i rifiuti riciclabili, comprese le biomasse agricole compostabili e vietare l'invio a incenerimento delle frazioni di rifiuti che possono essere recuperate come materia.	<p>Il Piano dà indubbiamente priorità alla prevenzione ed al recupero fissando sia obiettivi di contenimento della produzione che importanti obiettivi di recupero da conseguire attraverso lo sviluppo della RD domiciliare. E' questa, per quanto attiene il recupero di materia, la priorità di intervento che potrà portare a risultati tangibili.</p> <p>Il recupero di materia da rifiuto indifferenziato residuo, come dimostrato dal Piano attraverso l'evidenza delle criticità, tecniche e normative, che oggi si presentano, non trova ad oggi concreti esempi cui riferire strategie gestionali in contesti caratterizzati dagli elevati livelli di recupero (da raccolta differenziata) come quelli che il Piano propone.</p> <p>La proposta di Piano, pur non escludendo che l'opzione del recupero di materia possa, in determinati contesti e sulla base di opportunità che il mercato locale può offrire, rappresentare una parziale soluzione al problema, punta, come indirizzo tecnico gestionale alle pianificazioni subordinate, sull'opzione del recupero energetico attraverso la produzione di CSS.</p> <p>Come precisato dalla proposta di Piano saranno però le pianificazioni a livello di ATO che, sulla base degli approfondimenti da condurre in merito al miglior destino dei residui di trattamento, troveranno le situazioni più calzanti per i rispettivi territori.</p> <p>Rispetto all'obiettivo del contenimento del fabbisogno di discarica si ricorda che è proprio lo Scenario CSS quello che rende minimi i fabbisogni.</p> <p>L'osservazione pertanto non è accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica
96	691814/CRB	36	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante ritiene che la Regione deve assicurare l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani e speciali. Gli spostamenti di rifiuti non riciclabili devono essere consentiti solo in presenza di accordi interregionali e limitatamente al tempo di realizzazione di impianti idonei al trattamento nell'ambito regionale.	<p>Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti urbani; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO soprattutto per quanto attiene le funzioni impiantistiche. Per la gestione dei rifiuti speciali il Piano ha disegnato i fabbisogni per le diverse tipologie di attività di recupero e smaltimento in una prospettiva di autosufficienza del sistema gestionale.</p> <p>Tuttavia tale autosufficienza non può essere "assicurata" come proposto dall'osservante in quanto, come noto, la gestione dei rifiuti speciali è responsabilità dei produttori ed è assoggettata al libero mercato; non possono pertanto essere posti vincoli alla movimentazione dei rifiuti. Al fine di garantire il rispetto del "principio di prossimità" e nell'ottica di disegnare un sistema impiantistico che, fatte salve le necessarie verifiche tecnico economiche in merito alla possibilità di trattamento di modesti flussi di rifiuti, il Piano rappresenta lo scenario dei fabbisogni che potranno costituire un riferimento sia per gli operatori, per avviare nuove attività di trattamento, sia per le autorità competenti al rilascio delle relative autorizzazioni.</p> <p>Pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile</p>	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 88
Ancona	Data: 30/12/2014	

97	691814/CRB	37	30/09/2014	Movimento 5 stelle	Si forniscono indicazioni per l'utilizzo del gettito a favore di tutte le iniziative di prevenzione, raccolta differenziata, sostegno all'impiantistica dedicata al recupero di materia, incentivi ai Comuni, sovvenzioni ai progetti di riduzione e riuso, finanziamento alla ricerca pubblica.	Gli indirizzi proposti sono già oggetto di impegno delle risorse finanziarie regionali alla costituzione delle quali concorre in maniera quasi esclusiva il gettito fiscale di cui alla l.r. 15/1997 attuativa della legge 549/1995. L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto già contemplata nelle previsioni di Piano.	A	Nessuna modifica
98	691814/CRB	38	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante ritiene che il Piano debba difendere e considerare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e quelli di smaltimento come servizio pubblico locale di interesse generale.	Il sistema gestionale regionale ha sempre assunto l'indirizzo normativo sulla base del quale la gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse. L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto già contemplata nelle previsioni di Piano.	A	Nessuna modifica
99	691814/CRB	39	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante ritiene che il Piano debba agevolare gli investimenti effettuati per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione degli impianti di gestione della raccolta di rifiuti urbani, destinati ai centri di raccolta, a quelli per il riuso.	La Regione già sostiene finanziariamente la realizzazione dei centri di raccolta comunale e dei centri del riuso; il Piano conferma tali linee di attività. L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto già contemplata nelle previsioni di Piano.	A	Nessuna modifica
100	691814/CRB	40	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante ritiene che il Piano debba prevedere presso ogni impianto di smaltimento la realizzazione di un centro di ricerca finalizzato ad effettuare indagini merceologiche	In un'ottica di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica si ritiene eccessiva la realizzazione di un centro presso ogni impianto. Il Piano prevede analisi merceologiche sull'indifferenziato; potranno invece essere centralizzate, tra i diversi soggetti gestori, le procedure di affidamento di specifici servizi quali l'effettuazione di controlli ed analisi merceologiche. L'Osservazione si ritiene pertanto parzialmente accoglibile.	P	Nessuna modifica
101	691814/CRB	41	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante segnala che il Piano debba prevedere l'attuazione del passaggio alla tariffa puntuale	La proposta di Piano prevede già l'attivazione della tariffazione puntuale, vista come strumento per la responsabilizzazione dei produttori, in linea con il principio "chi inquina paga". In particolare al paragrafo 3.3.4 della Parte II del Piano sono state inserite le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale in Regione Marche. L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto la proposta è già contemplata nelle previsioni di Piano.	A	Nessuna modifica
102	691814/CRB	42	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante ritiene che il Piano debba provvedere alla stesura di un piano di monitoraggio sanitario e ambientale per individuare le aree e i bacini industriali ove la presenza di discariche, di impianti di incenerimento/combustione e di attività industriali illegali ha determinato un danno ambientale e l'insorgenza di patologie.	L'osservazione si ritiene non accoglibile in quanto si tratta di competenza del Servizio sanitario e non è previsto all'art. 199 del D. Lgs. 152/2006 (Piani regionali). Pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 89
Ancona	Data: 30/12/2014	

103	691814/CRB	43	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante ritiene che la Regione, in collaborazione con gli organi centrali di governo, deve istituire le banche alimentari, intese come luoghi pubblici gestiti dai comuni in collaborazione con le principali organizzazioni e associazioni non lucrative, cui conferire il surplus alimentare proveniente dai circuiti distributivi, commerciali, produttivi.	L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto già contemplata nelle previsioni di Piano.	A	Nessuna modifica
104	691814/CRB	44	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante ritiene che la raccolta differenziata della frazione organica umida deve essere effettuata obbligatoriamente presso tutte le utenze che non praticano il compostaggio domestico o collettivo e di zona. Per le abitazioni isolate, è importante incentivare al massimo il compostaggio domestico. Consentire e promuovere il compostaggio collettivo di caseggiato e di zona. Rendere obbligatorio, in tutte le aree di verde pubblico aventi superficie idonea, allestire una zona per la trasformazione in compostato della frazione organica derivante dagli sfalci e dalle potature.	Il compostaggio domestico è una delle azioni previste dalla pianificazione e dal programma regionale di prevenzione; la raccolta differenziata e il trattamento del rifiuto organico proveniente dalle utenze domestiche o dalle aree verdi troverà attuazione, secondo le linee guida del Piano, sulla base della pianificazione d'Ambito. L'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile in quanto la proposta è già in parte contemplata nelle previsioni di Piano.	P	Nessuna modifica
105	691814/CRB	45	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante ritiene che il Piano debba escludere nella pianificazione, anche a livello di ambito, l'utilizzo di impianti di produzione energetica da biogas/biomasse per il trattamento del rifiuto (secco e/o organico).	Il Piano ha individuato nell'impiantistica di trattamento delle biomasse un'importante opportunità di ottimizzazione del ciclo gestionale per il recupero della frazione organica da raccolta differenziata. Ciò consentirebbe l'utilizzo di impianti che rispondono alle caratteristiche prospettate dal Piano; ricordiamo infatti che l'integrazione digestione anaerobica/compostaggio rappresenta una modalità gestionale con significativi benefici ambientali ed economici. La possibilità di concretizzazione di tali ipotesi è subordinata alle preliminari verifiche di fattibilità tecnica, ambientale ed economica, ed al possesso delle necessarie autorizzazioni specifiche ai sensi della normativa vigente. L'eventuale affidamento del servizio da parte del gestore pubblico dovrà necessariamente avvenire nel rispetto delle leggi vigenti, ivi comprese quelle di tutela ambientale. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 90
Ancona	Data: 30/12/2014	

106	691814/CRB	46	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante ritiene che il Piano debba prevedere l'Istituzione di centri per il riuso e per il riciclo al fine del riutilizzo dei prodotti <omissis> di cui sia ancora possibile il riuso anche attraverso un processo di riparazione. Deve essere realizzato almeno un centro di raccolta ogni 10.000 abitanti e questo deve essere affiancato da un centro per il riuso e per la riparazione in cui i prodotti <omissis> sono indirizzati verso le aree di deposito per le successive fasi di riparazione e di riuso, senza essere classificati come rifiuti.	Si condivide lo spirito e la finalità dell'osservazione, che tuttavia non si ritiene accoglibile in ragione dei limiti finanziari alle azioni di Piano. Gli interventi proposti sono purtroppo già esuberanti rispetto alle effettive dotazioni finanziarie ragionevolmente assegnate al settore nel periodo di efficacia del Piano. Per quanto riguarda la possibilità di riparare i materiali conferiti, va chiarito che la preparazione al riutilizzo è una vera e propria operazione di recupero che deve essere autorizzata ai sensi della normativa sui rifiuti; tale pratica quindi, benché virtuosa ai fini del successivo riutilizzo del bene, non rientra tra le azioni di prevenzione giacché queste promuovono il riuso dei beni usati che vengono sottratti preventivamente al ciclo dei rifiuti.	N	Nessuna modifica
107	691814/CRB	47	30/09/2014	Movimento 5 stelle	L'Osservante formula una osservazione sulla garanzia di libero accesso da parte dei cittadini alle banche dati in materia di gestione dei rifiuti e sulla fase partecipativa nei procedimenti di autorizzazione e di valutazione.	La Regione pubblica annualmente il Rapporto sulla gestione dei rifiuti (cfr. http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Rifiuti.aspx) tale rapporto ad uso divulgativo contiene un buon livello di informazioni. Il Piano prospetta il miglioramento dell'utilizzo del sistema informativo O.R.So. che comunque rimane strumento per i Comuni e gli operatori. Il sistema incrociato di dichiarazioni (da parte dei produttori e dei gestori) è di per sé garanzia della correttezza dei dati. Ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 152/06 il Catasto dei rifiuti "assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)".	N	Nessuna modifica
108	692487/CRB	1	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante chiede di eliminare CSS (Classe I e Classe II) "da avviare a trattamento termico" ritenendo che lo scenario non sia coerente con gli obiettivi di non contaminazione delle matrici ambientali e di tutela della popolazione.	Studi effettuati sulle emissioni atmosferiche delle cenerie (si richiama ad esempio quello sviluppato dal Centro interuniversitario per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti – CE.Si.S.P. dell'Università di Genova http://www.cesisp.unige.it/files/Pub_A_Del_Borghii/Del%20Borghii_Rivista_combustibili_n_1_2009.pdf) hanno evidenziato come per nessun inquinante sussista una modifica significativa delle emissioni nel caso di sostituzione, in diverse percentuali, dei combustibili convenzionali con combustibili alternativi derivati dai rifiuti. Inoltre la combustione in cenerie del CSS non comporta la produzione di ceneri o altri residui da combustione da smaltire in quanto la componente inorganica contenuta nel combustibile viene inglobata nel clinker senza un decadimento qualitativo del prodotto finale. Si realizza quindi un recupero simultaneo di energia e di materia. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 91
Ancona	Data: 30/12/2014	

109	692487/CRB	2	30/09/2014	Dominique Thual	<p>L'Osservante chiede di integrare nel Piano "che il monitoraggio dei CSS prodotto viene considerato ancora rifiuti in termine di gestione rifiuti"; la questione viene rilevata in rapporto alla tracciabilità del CSS.</p>	<p>Il CSS è qualificato come rifiuto e pertanto la sua tracciabilità è regolamentata dalla normativa in materia rifiuti. Per quanto concerne il CSS - combustibile, questo è derubricato dalla qualifica di rifiuto; tale aspetto si configura come un'opportunità per il produttore e l'utilizzatore e non può venire meno. Si ricorda che l'articolo 14 del D.M. 22/2013 impone ai produttori del CSS – combustibile le comunicazioni annuali sotto riportate.</p> <p>"Entro il 30 aprile di ogni anno ogni produttore trasmette [...] le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente:</p> <p>a) la tipologia e le quantità di rifiuti in ingresso all'impianto di produzione del CSS-Combustibile, suddivisi per codice CER;</p> <p>b) le quantità di CSS-Combustibile prodotte, classificate e caratterizzate, in conformità al presente regolamento, ai sensi dell'Allegato 1 conformemente alla norma tecnica UNI EN 15359;</p> <p>c) la tipologia e le quantità di residui derivanti dal processo di produzione del CSS-Combustibile, suddivisi per destini finali;</p> <p>d) i risultati delle analisi dei sottolotti e dei lotti di CSS - Combustibile effettuate;</p> <p>e) la quota biodegradabile contenuta nei lotti di CSS combustibile con facoltà di indicarla anche solamente tramite attribuzione, in modo forfettario, in base alla normativa applicabile;</p> <p>f) i dati identificativi degli utilizzatori del CSS-Combustibile.</p> <p>Pertanto sia nel caso di CSS che di CSS-combustibile il monitoraggio non viene sospeso al momento della produzione e la tracciabilità è garantita. Pertanto l'osservazione non è accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	-----------------	---	---	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag.
Ancona	Data: 30/12/2014	92

110	692487/CRB	3	30/09/2014	Dominique Thual	<p>L'Osservante chiede di integrare nel Piano "che al livello regionale il suo monitoraggio non finisce con il fatto di avere generato-venduto CSS ma che il sistema di tracciabilità dei rifiuti segue il rifiuto-CSS fino alla sua destinazione finale anche se da ente private."</p>	<p>Il CSS è qualificato come rifiuto e pertanto la sua tracciabilità è regolamentata dalla normativa in materia rifiuti. Per quanto concerne il CSS - combustibile, questo è derubricato dalla qualifica di rifiuto; tale aspetto si configura come un'opportunità per il produttore e l'utilizzatore e non può venire meno. Si ricorda che l'articolo 14 del D.M. 22/2013 impone agli utilizzatori del CSS – combustibile le comunicazioni annuali sotto riportate.</p> <p>Entro il 30 aprile di ogni anno ciascun utilizzatore del CSS-Combustibile trasmette [...] le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente:</p> <p>a) il quantitativo di CSS-Combustibile utilizzato, espresso in unità di peso e suddiviso secondo le caratteristiche di classificazione UNI EN 15359 con indicazione delle specifiche di cui all'Allegato 1, Tabella 2, del presente regolamento;</p> <p>b) i dati identificativi dei produttori del CSS-Combustibile utilizzato;</p> <p>c) i risultati delle caratteristiche di classificazioni riferite ai sottolotti e delle eventuali ulteriori analisi dei lotti effettuati dall'utilizzatore;</p> <p>d) la percentuale di sostituzione di combustibili fossili con descrizione e quantificazione della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, conseguente all'utilizzo del CSS-Combustibile."</p> <p>Pertanto sia nel caso di CSS che di CSS-combustibile il monitoraggio non viene sospeso al momento della produzione e la tracciabilità è garantita. Pertanto l'osservazione non è accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica
111	692487/CRB	4	30/09/2014	Dominique Thual	<p>In relazione agli aspetti di natura economica nell'impiego di CSS, l'Osservante chiede di a) "dettagliare l'aspetto economico e definire la fattibilità economica del piano"; b) "integrare una tabella comparativa con altri carburanti sul mercato"; c) "valutare un costo unitario che include margini economici sostanziali"; d) "chiarire esplicitamente se impianti da privati verranno agevolati e sostenuti economicamente da fondi regionali"; e) "definire quale altri costi per l'amministrazione si può aspettare in altri bilanci".</p>	<p>La valutazione economica di carattere preliminare conduce alla determinazione del costo così come illustrato nel Piano. Nel rapporto "Nomisma Energia 2011" (https://www.aitecweb.com/Portals/0/pubnoaut/NomismaEnergia_Potenzialita_e_benefici_impiego_combustibili_solidi_secondari.pdf) sono sviluppate valutazioni di carattere economico che mostrano che la sostituzione nelle cementerie di petroleum coke (quotazioni del 2010) con il CSS sarebbe equivalente fino ad un costo di quest'ultimo pari a 39,6 euro/t. Da parte delle cementiere, la convenienza economica dell'utilizzo del CSS aumenta al crescere del costo dei combustibili tradizionali; conseguentemente diventa economicamente conveniente anche la produzione del CSS. In relazione al carattere orientativo dello Scenario individuato non si ritiene opportuno effettuare un ulteriore approfondimento economico. Il Piano non determina agevolazioni o sostegni economici all'utilizzo del CSS, quindi ogni ulteriore specificazione si ritiene soggetta a vizio di pertinenza; l'osservazione non è accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 93
Ancona	Data: 30/12/2014	

112	692487/CRB	5	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante chiede "che non venga riconosciuto forme di incentivo al livello regionale ai acquirenti di CSS"	Non si prevedono incentivi economici per gli acquirenti e utilizzatori di CSS. L'osservazione si ritiene accoglibile per quanto già contemplato dalle previsioni di Piano.	A	Nessuna modifica
113	692487/CRB	6	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante segnala una pericolosità per la salute umana collegata all'impiego del CSS "Si chiede di proibire l'uso di CSS come combustibili in impianti ad alta temperatura (>1500°C)".	Il Piano prevede lo scenario CSS come opportunità per la valorizzazione del sovrappiù secco derivante dalla selezione del rifiuto indifferenziato residuo alla Raccolta Differenziata sottraendo tale frazione allo smaltimento in discarica, ciò nel rispetto della gerarchia comunitaria, mentre non prevede nessuno specifico utilizzo, né le condizioni per un possibile utilizzo, per le quali rimanda alle leggi vigenti. Nello specifico, il recente D.M. 22/2013 prevede che il CSS può essere utilizzato in cementerie soggette ad AIA, in possesso di ISO 14001 o EMAS, con capacità di produzione > 500 t/g di clinker, cioè in impianti soggetti ad un monitoraggio più attento di quanto non siano le cementerie che non utilizzano CSS e sono soggetti a limiti emissivi generalmente più restrittivi (D.Lgs. 133/05). Si rappresenta comunque che il Piano non ha facoltà di disporre limiti all'impiego del CSS. Pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
114	692487/CRB	7	30/09/2014	Dominique Thual	Con riferimento allo scenario CSS, l'Osservante segnala la necessità di valutare l'impatto a confronto con il metano piuttosto che con il coke. "Si chiede di integrare una comparazione ambientale e sostenibile con il metano".	L'osservazione non appare pertinente in quanto, com'è noto, non viene utilizzato metano nelle cementerie.	N	Nessuna modifica
115	692487/CRB	8	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante segnala la necessità di garantire una efficace possibilità di controllo sui limiti di impiego del CSS nei cementifici. "Si chiede di spiegare come verrà verificato in quantità e qualità la sostituzione fatta dai privati acquirenti", stabilita la limitazione dell'uso del CSS al 5% del totale dei carburanti.	Si rappresenta che il Piano non ha facoltà di disporre condizioni o limiti all'impiego del CSS in quanto trattasi di combustibile, per il quale non esistono limitazioni nell'approvvigionamento. Pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
116	692487/CRB	9	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante manifesta contrarietà rispetto all'indirizzo di impiego del CSS in grandi impianti piuttosto che piccoli impianti diffusi sul territorio a causa della conseguente concentrazione degli impatti. "Si chiede pertanto che la regione integri nel piano l'opposizione a qualsiasi ingrandimento o capacità produttiva di impianti preesistenti."	In base al D.M. 22/2013 le cementerie che possono utilizzare CSS sono per legge impianti soggetti ad AIA, in possesso di ISO 14001 o EMAS e con capacità di produzione > 500 t/g di clinker. Si rappresenta che il Piano non ha facoltà di disporre condizioni o limiti all'impiego del CSS in contrasto con il D.M. sopra richiamato. Pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 94
Ancona	Data: 30/12/2014	

117	692487/CRB	10	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante segnala la maggiore permissività dei limiti di emissione nel caso dei cementifici rispetto a quelli vigenti per gli inceneritori. Si segnala anche un maggiore impatto in conseguenza dei maggiori volumi di massa. Facendo riferimento all'unico cementificio marchigiano, sito in Comune di Castelraimondo, "Si chiede pertanto di annullare il scenario CSS per impianti di produzione di clinker".	In questo contesto non è corretto confrontare i limiti di emissione di un inceneritore con quelli di una cementeria; viceversa sarebbe corretto confrontare i limiti di emissione di una cementeria che opera con combustibili tradizionali rispetto una che opera con combustibili alternativi derivati da rifiuti. A tal proposito si ribadisce che le cementerie che effettuano coincenerimento sono soggette a limiti emissivi più restrittivi (D.Lgs. 133/05) rispetto a quelli previsti per le cementerie che utilizzano combustibili tradizionali. Inoltre, l'incenerimento del CSS in impianti dedicati comporterebbe una fonte aggiuntiva di emissione nel bilancio totale. Si rappresenta comunque che il Piano non ha facoltà di disporre condizioni o limiti all'impiego del CSS. Pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
118	692487/CRB	11	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante rappresenta il rischio che la combustione del CSS comporti l'inserimento di ceneri tossiche nel prodotto finito con rischio di successivo rilascio dal prodotto dopo il suo impiego a seguito di progressivo degrado. Si ritiene necessaria una certificazione del prodotto-cemento con segnalazione di "probabile pericolosità". a) "Si chiede che il piano introduca tale certificazione sul prodotto finito." b) "Si chiede di integrare nel piano che tale impianto deve riconoscere la degradazione del prodotto finito in termini di qualità".	Si ribadisce che il Piano non ha facoltà di disporre condizioni o limiti all'impiego del CSS, né i requisiti merceologici dei prodotti cementieri, per le motivazioni espresse in precedenza. L'osservazione si ritiene non pertinente in quanto attiene ad un ambito che esula dalle competenze del Piano.	N	Nessuna modifica
119	692487/CRB	12	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante segnala la necessità di regolamentare e sorvegliare l'acquisto ed il trasporto di CSS anche da parte di privati. "Si chiede che nel piano il trasporto di CSS viene regolamentato e monitorato anche per quelli in solo transito nella regione."	Non è tra gli obiettivi di Piano la regolamentazione dei trasporti del CSS; l'Osservazione non è pertanto accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag.
Ancona	Data: 30/12/2014	95

120	692487/CRB	13	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante richiama il ruolo del Comitato di vigilanza e controllo definito dall'articolo 15 del D.M 22/2013 e chiede che "Il piano in caso di problemi o infrazione deve esplicitare come comportarsi e con quale organismi. Sia per autorità di vigilanza che per la popolazione."	Il D.M. 22/2013 istituisce "presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato di vigilanza e controllo, composto da nove membri esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente: a) due dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente del predetto Comitato; b) uno dal Ministro dello sviluppo economico; c) quattro dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di produzione ed utilizzatori del CSS-Combustibile; d) uno dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale; e) uno dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI). Il Comitato di vigilanza e controllo ha il compito di: a) garantire il monitoraggio della produzione e dell'utilizzo del CSS-Combustibile ai fini di una maggiore tutela ambientale nonché la verifica dell'applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed economicità; b) promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla produzione e all'utilizzo del CSS-Combustibile; c) esaminare il livello qualitativo e quantitativo della produzione e dell'utilizzo del CSS-Combustibile; d) intraprendere le iniziative idonee a portare a conoscenza del pubblico informazioni utili o opportune in relazione alla produzione e all'utilizzo del CSS-Combustibile; e) assicurare il monitoraggio sull'attuazione della presente disciplina, garantire l'esame e la valutazione delle problematiche collegate, favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire applicazione uniforme e coordinata del presente regolamento e sottoporre eventuali proposte integrative o correttive della normativa." Il controllo sulla produzione ed utilizzazione del CSS-combustibile non è quindi di competenza del Piano e pertanto l'osservazione non è accoglibile.	N	Nessuna modifica
121	692487/CRB	14	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante chiede "di vietare l'importazione di CSS nella nostra regione."	L'osservazione non è pertinente in quanto la Regione in nessun modo può limitare la movimentazione del CSS sul territorio nazionale.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag.
	Data: 30/12/2014	
Ancona		

122	692487/CRB	15	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante chiede "integrazione di una lista che offre una graduatoria in funzione delle tecnologie esistente".	Il Piano prevede una facoltà di recupero energetico dai rifiuti indifferenziati mediante l'ipotesi dello Scenario CSS, assumendo le possibilità di impiego previste dalla normativa vigente. Spetta comunque alla pianificazione subordinata la scelta in merito alla attuazione dello scenario, da ritenersi quindi subordinata alla verifica delle condizioni di contesto in termini di fattibilità, sia di tipo economico, che gestionale ed ambientale. Sono pertanto aperte le più ampie possibilità di adozione di tecniche e soluzioni impiantistiche a maggiore efficienza e minore impatto ambientale rispetto a quelle al momento disponibili, rilevato peraltro che le successive pianificazioni saranno oggetto di Valutazione Ambientale Strategica e che i progetti saranno sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale. Se l'osservazione intende invece stabilire la priorità del recupero di materia sulla valorizzazione energetica del rifiuto indifferenziato residuo (RUR), si ritiene che la Relazione di Piano abbia adeguatamente motivato la sostenibilità ambientale dello scenario CSS, come peraltro rappresentato in controdeduzione ad altre osservazioni strettamente analoghe. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica
123	692487/CRB	16	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante ritiene che "Il piano deve mettere come obiettivo di scegliere soluzioni che offrono maggiori posti di lavoro".	La proposta di Piano per quanto riguarda la fase di raccolta dei rifiuti prevede che il modello di raccolta "intensivo" (porta a porta) sia da applicare in via prevalente; rispetto alla raccolta stradale, la raccolta porta a porta necessita di un maggior numero di addetti. In tal senso quindi le scelte di piano prevedono un risvolto occupazionale positivo. Per quanto riguarda la sezione impiantistica ed in particolar modo il trattamento del rifiuto indifferenziato a cui allude l'Osservante, vista la natura stessa del materiale da trattare, caratterizzato da una commistione di rifiuti di varia natura tra cui anche rifiuti igienici (pannolini e pannoloni) potenzialmente infetti non si ritiene di dover favorire la realizzazione di impianti basati sulle "grandi forze lavorative manuale" citate dall'Osservante. In linea generale si può tuttavia affermare che, anche per quanto riguarda l'impiantistica, la proposta di Piano determinerà rispetto alla situazione attuale (consistente ricorso alla discarica) un maggior impiego di risorse umane. Pur rilevando che il risvolto occupazionale non può essere assunto come obiettivo pertinente di Piano, l'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile per gli effetti di quanto già contemplato dal Piano in termini di ricaduta occupazionale.	P	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 97
Ancona	Data: 30/12/2014	

124	692487/CRB	17	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante chiede a) "di evitare trasporti su lunghe distanze e grandi volumi"; b) "seguire nel andare degli anni come indicatore i viaggi-pesi e cercare di ridurre nel tempo il suo andamento". Corrispondente ad osservazioni nn. 17 e 18 della nota	Si sottolinea come il Piano abbia posto tra i suoi obiettivi quello di "favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità (cioè i rifiuti vengano trattati in punti il più vicino possibile al luogo di produzione); ovvero garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, in prossimità dei luoghi di produzione". Alla luce di ciò auspica il trattamento dei principali flussi di rifiuti urbani (indifferenziato, organico, frazioni secche) all'interno dei confini regionali. L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto già contemplata nelle previsioni di Piano.	A	Nessuna modifica
125	692487/CRB	18	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante dichiara che il Piano deve tendere a ridurre drasticamente la produzione di rifiuti non riciclabili e chiede: "La variabilità dei volumi deve essere introdotto in ogni accordo.". Corrispondente ad osservazione n. 19 della nota.	Si ricorda che uno degli obiettivi di Piano è la massimizzazione delle politiche di riduzione del rifiuto e potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei RU; le azioni previste stimano quindi una progressiva contrazione della produzione dei rifiuti indifferenziati. Sulla base di queste stime sono stati elaborati i fabbisogni di trattamento, recupero e smaltimento finali. Le pianificazioni subordinate svolgeranno ulteriori approfondimenti a riguardo. Si rileva comunque che i contratti che gli enti pubblici stipulano con i soggetti gestori non prevedono vincoli di quantitativi conferiti, che infatti vengono rilevati secondo un trend di diminuzione; il problema risiede piuttosto sull'incidenza dei costi fissi (ad es. l'accantonamento per l'esercizio post mortem della discarica) che, ripartiti su quantitativi minori di rifiuto conferito, determinano un aumento nel tempo dei costi unitari di conferimento. Il Piano non ha facoltà di intervenire direttamente sulla questione sollevata, salvo assumere misure indirette per la tutela delle volumetrie necessarie al conferimento dei rifiuti urbani. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica
126	692487/CRB	19	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante chiede di "Sviluppare stazione territoriale di macinatori, materiale in condivisione.". Corrispondente ad osservazione n. 20 della nota.	Come illustrato nel Programma di Prevenzione, la riduzione della produzione del rifiuto organico (nel caso specifico del verde) è perseguita attraverso la promozione del compostaggio domestico; si tratta di una pratica sperimentata in numerosissimi contesti nazionali e internazionali e incentivata nella Regione Marche mediante finanziamenti specifici mirati all'acquisto di compostiere per uso domestico. Il Piano propone inoltre il "compostaggio di comunità" (cap. 4.2.4.2. sez. II); tale tecnologia può essere implementata in comunità isolate, grandi collettività. Infine, laddove tali pratiche non fossero fattibili, il Piano prevede la raccolta della frazione verde da destinare a recupero in impianti di compostaggio o di digestione anaerobica. Saranno i Piani d'Ambito a definire le soluzioni organizzative che, per aree particolarmente sfavorite e decentrate, potranno anche prevedere il ricorso di sistemi di triturazione per ottimizzare i trasporti verso gli impianti o avviare a compostaggio in piccoli impianti decentrati. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag.
Ancona	Data: 30/12/2014	98

127	692487/CRB	20	30/09/2014	Dominique Thual	In merito alla gestione dei fanghi da depurazione l'Osservante chiede di "Non avviare ad incenerimento o ad smaltimento in discarica." Corrispondente ad osservazione n. 21 della nota.	La Regione condivide l'importanza della gestione di tale flusso di rifiuti speciali e per tale motivo ha dedicato un capitolo del Piano (8.5, sez II) all'analisi di tale flusso. Alla luce dell'analisi sviluppata, il Piano promuove il recupero di materia come si seguito richiamato: pag 261, sez II "Si ritiene pertanto che si debba innanzitutto puntare, nel rispetto della gerarchia della corretta gestione dei rifiuti (recupero di materia, recupero energetico e infine smaltimento), al recupero di materia che può essere declinato: - sul destino dei fanghi, debitamente trattati, al recupero di materia nel settore agricolo (spandimento in agricoltura). Va detto che, per essere utilizzati in agricoltura non devono contenere sostanze tossiche, nocive, persistenti o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale come prescritto dalla normativa vigente. Si tenga presente che in Regione, relativamente ai dati gestionali 2010, non risulta alcuna attività di spandimento fanghi; - riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (compreso il compostaggio o digestione anaerobica)." La Regione non può tuttavia vietare l'avvio ad incenerimento o a smaltimento in discarica di un rifiuto speciale. L'osservazione è pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica
128	692487/CRB	21	30/09/2014	Dominique Thual	In merito alla gestione dei rifiuti organici, l'Osservante chiede "Qualità del compost come obiettivo. Trasparenza dei risultati." Corrispondente ad osservazione n. 22 della nota.	E' un obiettivo di Piano il miglioramento delle prestazioni impiantistiche che, per quanto concerne gli impianti di compostaggio, si esplicitano anche nella qualità del compost prodotto. Per tale motivo nel capitolo 4.2.4 della relazione di Piano - Parte II è stata introdotta una approfondita descrizione degli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica e inseriti degli standard gestionali. L'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile per quanto già previsto dal Piano.	P	Nessuna modifica
129	692487/CRB	22	30/09/2014	Dominique Thual	In merito alla tariffazione l'osservante chiede "integrazione del obiettivo economico premiante/aggravante chi inquina paga". Corrispondente alla osservazione n. 23 della nota.	La proposta di Piano prevede l'attivazione della tariffazione puntuale, vista come strumento per l'applicazione del principio di "responsabilizzazione del produttore" piuttosto che per l'applicazione impropria del principio "chi inquina paga", che attiene ai comportamenti illeciti che comportano effetti di inquinamento accertati. In particolare al capitolo 3.3.4 della Sez. II del documento di Piano sono state inserite le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale in regione Marche; si tratta sicuramente di una leva indispensabile per orientare il sistema gestionale a migliori prestazioni (minore produzione e maggior recupero). L'Osservazione si ritiene accoglibile per quanto già contemplato dal Piano.	P	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 99
Ancona	Data: 30/12/2014	

130	692487/CRB	23	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante ritiene che il Piano tenda a spostare maggiormente la gestione dei rifiuti verso soggetti privati. "Si chiede di bloccare le operazioni di privatizzazione e di limitare il numero di intermediari.". Corrispondente ad osservazione n. 24 della nota.	L'Osservazione non trova giustificazioni in quanto previsto dal Piano e pertanto si ritiene non accoglibile	N	Nessuna modifica
131	692487/CRB	24	30/09/2014	Dominique Thual	Osservazione in merito ad aspetti contrattuali nel settore dei gestori ambientali. L'Osservante chiede quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • "nel piano descrivere un inquadramento dei stipendi e controllo accessi"; • "porre nel piano che i responsabile vengono valutati in funzione dei risultati ottenuti"; • "Scelta del personale in base a curriculum con valutazione competenze". Corrispondente ad osservazione n.25 della nota.	La tematica proposta dall'Osservante non rientra tra quanto di competenza della pianificazione regionale ai sensi dell'art. 199 del D. Lgs. 152/06 e pertanto si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
132	692487/CRB	25	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante ritiene che il Piano debba affrontare il tema economico dei costi di gestione del settore ed i particolare: "accertare un indicatore economico dell'intero settore (spese amministrazione) legate alla gestione rifiuti nell'intero settore.". Corrispondente ad osservazione n. 26 della nota.	Il Piano esaurisce compiutamente l'ambito economico di competenza, rinviando necessariamente alla pianificazione subordinata (Piani d'Ambito e relativi piani industriali) la definizione di aspetti economici e finanziari riguardanti la gestione, comprese le "spese di amministrazione" oggetto dell'osservazione. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica
133	692487/CRB	26	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante dichiara che i costi associati ai primi 3 step della gerarchia rifiuti devono avere un trend positivo mentre i costi associati agli ultimi due step devono decrescere nel tempo. Chiede di "Integrare nel piano indicatori per le 5 step della gerarchia rifiuti" e "Integrare nel piano indicatori per le 5 step della gerarchia rifiuti con obiettivo di crescita dei 3 primi di fronte ai ultimi." Corrispondente alle osservazioni nn. 27 e 28 della nota.	Non risulta possibile ricondurre i costi dei servizi di igiene ambientale alla gerarchia di gestione (Direttiva 2008/98/CE) sia per carenza di dati informativi relativi ai costi (si veda cap. 4 sez. I) sia per la mancanza nella gerarchia di voci importanti nel bilancio economico, ad esempio la fase di raccolta dei rifiuti o l'attività di spazzamento. Le previsioni di Piano, comunque sono concordi con la priorità segnalata di incremento di performance nei primi tre step della gerarchia (prevenzione – preparazione per il riutilizzo – riciclaggio). L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 100
Ancona	Data: 30/12/2014	

134	692487/CRB	27	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante ritiene che il Piano debba considerare una "limitazione dei costi, prevedere un massimo da non superare nella gestione delle spese.". Corrispondente ad osservazione n. 29 della nota.	Si ricorda come in base ai dati ISPRA l'attuale costo pro capite medio regionale della gestione dei rifiuti urbani sia inferiore alla media italiana (si veda cap. 4.1, sez. I). Detto questo, non è competenza del piano regionale il controllo della spesa per né la Regione ha gli strumenti per poter imporre dei limiti massimi di spesa. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica
135	692487/CRB	28	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante, con riferimento alla possibilità di partecipazione pubblica offerta dal Piano, chiede: a) "Partecipazione cittadina in ogni step della redazione del piano, e nelle prese di decisioni.". b) "Partecipazione cittadina nelle attività (ATO e consorzi) delle ente implicate nella gestione rifiuti.". Corrispondente ad osservazione n. 30 della nota.	Le modalità di partecipazione sono state rispettate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica. La formazione del Piano ha inoltre previsto ulteriori occasioni di partecipazione in sede di redazione alle quali sono stati invitati numerosi soggetti istituzionali competenti e di rappresentanza della cittadinanza come l'associazionismo ambientale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
136	692487/CRB	29	30/09/2014	Dominique Thual	L'Osservante formula la richiesta di riscrivere e semplificare il Piano sottoponendolo ad una nuova consultazione pubblica. Corrispondente ad osservazione n. 31 della nota.	Il Piano così come presentato appare adeguato; una sua riscrittura in 150 pagine risulta incompatibile con le tante diversificate tematiche da affrontare. In merito alla possibilità di accesso ad una sintesi, si ricorda come la VAS preveda la stesura anche di una sintesi non tecnica. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
137	691850/CRB	1	30/09/2014	Comune di Jesi	1 - Scenario sovra ATO e valorizzazione della impiantistica esistente in una logica di integrazione - condivisione del principio, ma segnalazione di una applicazione poco evidente per gli Ambiti di Ancona e Pesaro	Nel prevedere gli scenari impiantistici per il recupero di materia dal rifiuto indifferenziato residuo (RUR) il Piano ha tenuto conto delle stime di produzione, individuando in particolare ipotesi di integrazione laddove i quantitativi contenuti non danno adeguata giustificazione alla sostenibilità e redditività di investimenti per nuova impiantistica funzionale a singoli ATO. Diversamente, si ipotizzano scenari di autosufficienza nei casi in cui i quantitativi giustificano adeguatamente tali investimenti. Per quanto riguarda l'impiantistica di pretrattamento del rifiuto indifferenziato, l'analisi condotta nella prima parte della Relazione di Piano, ha evidenziato l'assenza nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino di impianti di trattamento meccanico biologico.	N	Nessuna modifica
138	691850/CRB	2	30/09/2014	Comune di Jesi	2 - Impianti di tritovagliatura realizzati a seguito dell'Ordinanza del Presidente della Giunta - richiesta di previsione di una collocazione nella futura filiera di gestione	Si sottolinea come i trito vagliatori collocati in testa ad alcune discariche non costituiscano impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato e per tale motivo nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino verranno sostituiti con 2 nuovi impianti peraltro già oggetto di valutazione da parte degli Enti come illustrato nel capitolo 5.3.1 della prima parte del Piano.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 101
Ancona	Data: 30/12/2014	

139	691865/CRB	1	30/09/2014	Confindustria Marche	Osservazione generale 1 - Governance - Manifestazione di disaccordo rispetto al ruolo che si ritiene attribuito alle Province nella stipula di accordi interprovinciali (<i>Parte seconda - Proposta pianificatoria - Politiche di Piano, governance e strumenti attuativi</i>)	Il Piano non attribuisce ruoli e funzioni in quanto regolamentazione attinente al piano legislativo e non a quello amministrativo. Peraltro non risulta che il Piano preveda ruoli in tal senso a carico delle Province. Va rilevato che la disposizione di legge di cui alla L.R. 24/2009 art. 3, comma 1, lett. d, ad oggi ancora vigente, attribuisce alle Province la facoltà di stipulare accordi interprovinciali per la gestione di particolari tipologie di rifiuti; il Piano richiama il ruolo delle ATA in considerazione del mutato contesto normativo a livello di ordinamento amministrativo degli enti territoriali di secondo livello.	N	Nessuna modifica
140	691865/CRB	2	30/09/2014	Confindustria Marche	Osservazione generale 2 - Semplificazione - Lamentata assenza nel Piano di elementi di semplificazione e sburocratizzazione - L'osservante richiede l'esclusione dal regime dei rifiuti perle attività di recupero dei solventi utilizzati all'interno del ciclo produttivo	La tematica delle semplificazioni così come interpretate dall'osservante non è attinente al Piano. Si rileva una confusione tra il livello di pianificazione in sede amministrativa ed il livello di normazione in sede legislativa, peraltro di riserva statale. Con riferimento alla richiesta sul recupero dei solventi, si rileva peraltro come si tratti di una esenzione dal regime dei rifiuti e non di una semplificazione procedurale amministrativa. Per le motivazioni in premessa, l'osservazione si ritiene non pertinente.	N	Nessuna modifica
141	691865/CRB	3	30/09/2014	Confindustria Marche	Osservazione generale 3 - Criteri localizzativi: lamentata l'assenza di una esenzione dall'applicazione dei criteri localizzativi per alcune tipologie di impianto: a) in procedura semplificata per gestione di rifiuti non pericolosi b) R13 o D15 già autorizzate in procedura ordinaria che non comportino modifiche dei CER - Si chiede l'inserimento nell'elenco a pag. 351 della Parte Seconda	La formulazione delle categorie di impianto per le quali si richiede l'esenzione appare "troppo generica" poiché include anche tipologie di impianto in grado di produrre significativi impatti potenziali sul territorio; il Piano ha invece inteso dettagliare meglio l'elenco degli impianti esclusi e ricomprenderne altri tra quelli che devono essere oggetto di analisi localizzativa. Si ritiene peraltro non opportuna una generale esenzione per le attività in procedura semplificata che costituiscono la massima parte delle attività in essere.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 102
Ancona	Data: 30/12/2014	

142	691865/CRB	4	30/09/2014	Confindustria Marche	4a - Con riferimento alle Azioni per la gestione dei rifiuti speciali nell'ambito di Politiche di Piano e Governance (Parte II - par. 13.4.5), l'osservante segnala l'assenza di previsioni programmatiche a favore di imprese virtuose nel campo della certificazione ambientale	<p>La tematica delle semplificazioni così come interpretate dall'osservante non è strettamente attinente alle competenze del Piano. Tale tematica ha una valenza normativa, peraltro di riserva statale. Tuttavia l'osservazione appare accoglibile nella misura in cui il Piano ha facoltà di precedere agevolazioni specifiche a favore di imprese virtuose nel campo della certificazione ambientale, come ad esempio nel riaffermare il regime di favore nella determinazione degli importi delle garanzie finanziarie richieste in ambito autorizzativo. Conseguentemente si procede alla modifica della Relazione di Piano. Per quanto concerne gli snellimenti procedurali e documentali per le imprese certificate si evidenzia che tali imprese risultano già agevolate; si richiama a tal proposito:</p> <p>d) Legge 23 marzo 2001, n. 93, art. 19, comma 1: "Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la reinscrizione all'Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (Cee) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni."</p> <p>e) D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. art. 29-octies, comma 9: "Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma Uni En Iso 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame."</p> <p>f) DGR n. 515 del 16 aprile 2012, art. 10: "Le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento (Cc) n. 761/2001, del parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) o certificate ISO 14001, in sede di rilascio o di rinnovo delle autorizzazioni sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'Allegato B con le seguenti riduzioni, non cumulabili, previa dimostrazione del possesso dei requisiti: - riduzione del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Cc) n. 761/2001, del parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas); - riduzione del 40% per le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001."</p>	A	<p>In accoglimento all'osservazione in oggetto di seguito si riportano con carattere in corsivo le modifiche apportate al documento di Piano: Relazione di Piano - Parte II pag. 400:</p> <p>"Promozione del riutilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali certificati e la loro commercializzazione anche a livello locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incentivazione alle politiche di "Green Economy" <p><i>Nell'ottica del favorire la buona gestione dei rifiuti speciali si ricorda che la politica regionale preveda specifiche agevolazioni per le imprese certificate; in particolare la DGR n. 515 del 16 aprile 2012, art. 10 prevede per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento (Cc) n. 761/2001, del parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) o certificate ISO 14001 una riduzione delle garanzie finanziarie richieste in sede di rilascio o di rinnovo delle autorizzazioni."</i></p>
-----	------------	---	------------	----------------------	---	---	---	--

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 103
Ancona	Data: 30/12/2014	

143	691865/CRB	5	30/09/2014	Confindustria Marche	4b - Classificazione dei rifiuti: sottoprodotto. Richiesto un elenco esemplificativo di ciò che può essere considerato sottoprodotto	La tematica delle semplificazioni così come interpretate dall'osservante non è attinente al Piano. Si rileva una confusione tra il livello di pianificazione in sede amministrativa ed il livello di normazione in sede legislativa, peraltro di riserva statale. Il regime di favore a cui richiama la nozione di sottoprodotto deve essere verificato di volta in volta nel rispetto delle previste condizioni di legge sulla base della attestazione da parte del produttore. Si ritiene assolutamente inopportuno e fuorviante fare degli esempi decontestualizzati.	N	Nessuna modifica
144	691865/CRB	6	30/09/2014	Confindustria Marche	L'Osservante segnala l'assenza di previsione di incentivi economici/amministrativi/finanziari per la prevenzione della produzione di rifiuti a favore delle imprese e propone degli spunti di riflessione: a. benefici per le imprese che rivedano i propri sistemi produttivi, di imballaggio e riciclo in un'ottica di riduzione: sconti e agevolazioni sulla TARI; b. detassazione delle imprese che dimostrino capacità di riduzione di produzione dei rifiuti, anche attraverso il ricorso a forme previste dall'art. 206 del D.Lgs. 152/06 (accordi e contratti di programma con Enti pubblici); c. defiscalizzazione della TARI per le imprese certificate; d. detassazione per le imprese che gestiscono autonomamente i rifiuti speciali originati dalle proprie attività.	La tematica delle semplificazioni così come interpretata dall'osservante in riferimento alle possibilità di prevedere agevolazioni tariffarie a favore delle imprese impegnate in programmi di revisione dei sistemi produttivi per la riduzione dei rifiuti e di quelle in possesso di certificazioni ambientali non rientra nelle competenze del Piano; infatti in materia di fiscalità in ambito rifiuti le competenze sono attribuite dalle leggi vigenti allo Stato, per quanto attiene l'emanazione di criteri e disposizioni regolamentari, ai Comuni, per quanto riguarda l'applicazione. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica
145	691865/CRB	7	30/09/2014	Confindustria Marche	Osservazione puntuale 1a - Scenario CSS: condivisione della scelta. Si auspica la creazione di condizioni per incentivare effettivamente la combustione di CSS e si manifesta disponibilità alla collaborazione con la Regione.	Si prende atto della disponibilità dell'osservante a collaborare con la Regione	A	Nessuna modifica
146	691865/CRB	8	30/09/2014	Confindustria Marche	Osservazione puntuale 1b - Scenario CSS: non si ritiene opportuno escludere la possibilità di "smaltimento tramite termovalorizzazione" fino al 70% di RD	Tale indicazione costituisce uno degli obiettivi di pianificazione che l'Amministrazione Regionale si è data con DGR n. 484 del 3 aprile 2013.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 104
Ancona	Data: 30/12/2014	

147	691865/CRB	9	30/09/2014	Confindustria Marche	Osservazione puntuale 2 - Gestione rifiuti da imballaggio: rilevata insufficienza regionale dei sistemi di raccolta. Viene richiesto che il Piano assicuri l'attuazione di una rete capillare di raccolta per i rifiuti di imballaggio non assimilati (parte II - gestione rifiuti da imballaggio)	Si accoglie l'osservazione e si apporta la conseguente modifica al Piano	A	Pag. 199, sez. II: "Infine appare importante appoggiare progetti di eco-design che prevedano la progettazione di imballaggi interamente riciclabili o realizzati con materiale riciclato. <i>Per quanto attiene la sezione impiantistica, risulta importante ampliare le attività previste dal protocollo di intesa tra Regione Marche e CONAI al fine di assicurare la presenza sul territorio regionale di una capillare rete di raccolta anche per i rifiuti di imballaggio non assimilati agli urbani."</i>
148	691865/CRB	10	30/09/2014	Confindustria Marche	Con riferimento alla definizione di nuovo impianto, di tipologia, di modifica all'impianto esistente ed esclusioni di cui al par. 12.4 della Relazione di Piano-parte II, l'Osservante manifesta contrarietà alla introduzione di nuove nozioni di "nuovo impianto" e di "modifica sostanziale o ampliamento" in un atto pianificatorio avente natura di atto amministrativo. L'Osservante ritiene, infatti, che le nozioni di riferimento si debbano trovare, al fine di evitare confusioni ed incertezze, nelle norme a ciò deputate: leggi nazionali di riferimento o leggi regionali laddove possano esplicitare tali competenze, ricordando che la tutela ambientale è materia di esclusiva competenza statale. In questo caso, l'estensore del Piano prevede nozioni che possono potenzialmente confliggere con quelle stabilite nella legislazione competente visto che sono ben presenti nel nostro ordinamento. Si ritiene più opportuno non inserire nel Piano la nozione di "modifica sostanziale" anche al fine di evitare confusione nei rispettivi ambiti di competenza delle normative da applicare.	Il Piano non individua nuove definizioni per la fattispecie di "nuovo impianto" e di "modifica sostanziale o ampliamento" ma, partendo dai disposti della DGR 1600/2004 concernente la VIA, individua delle definizioni ritenute utili per introdurre tali concetti con riferimento all' applicazione di criteri localizzativi. Tali definizioni risultano essere pertanto compatibili con quanto previsto dalla normativa regionale in tema di impatto ambientale; rimane inteso che qualora tale normativa (DGR 1600/2004) venisse modificata e aggiornata, la stessa definizione prevista nel Documento di Piano dovrà adeguarsi alle eventuali modifiche apportate alla norma per quel che riguarda le soglie dimensionali oltre le quali una modifica ad un impianto esistente sia da considerarsi sostanziale o meno. L'osservazione si ritiene tuttavia parzialmente accoglibile in quanto offre l'opportunità per un maggior chiarimento attraverso una integrazione puntuale al Piano.	P	In parziale accoglimento dell'osservazione, viene modificato il paragrafo 12.4 della Relazione di Piano - Parte II come segue: "[...omissis...] Partendo dalla DGR 1600/2004, <i>comprese sue eventuali modifiche e/o adeguamenti anche successivi all'approvazione del presente Piano</i> , integrata e modificata <omissis> della potenzialità superiore al 30%; Per ampliamento <omissis> originario. <i>Rimane inteso che qualora la DGR 1600/2004 venisse modificata e aggiornata, le definizioni sopra elencate dovranno adeguarsi alle eventuali modifiche apportate alla norma per quel che riguarda le soglie dimensionali oltre le quali una modifica ad un impianto esistente sia da considerarsi sostanziale o meno.</i> Per gli impianti esistenti, <omissis>"

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 105
Ancona	Data: 30/12/2014	

149	691865/CRB	11	30/09/2014	Confindustria Marche	Osservazione puntuale 4 - Criteri localizzativi: esclusioni - Criteri localizzativi: lamentata l'assenza di una esenzione dall'applicazione dei criteri localizzativi per alcune tipologie di impianto: a) in procedura semplificata per gestione di rifiuti non pericolosi b) R13 o D15 già autorizzate in procedura ordinaria che non comportino modifiche dei CER - Si chiede l'inserimento nell'elenco a pag. 351 della Parte Seconda (parte II - criteri localizzativi) Nota: ripetizione della osservazione generale n. 3	La formulazione delle categorie di impianto per le quali si richiede l'esenzione appare "troppo generica" poiché include anche tipologie di impianto in grado di produrre significativi impatti potenziali sul territorio; il Piano ha invece inteso dettagliare meglio l'elenco degli impianti esclusi e ricomprenderne altri tra quelli che devono essere oggetto di analisi localizzativa. Si ritiene peraltro non opportuna una generale esenzione per le attività in procedura semplificata che costituiscono la massima parte delle attività in essere.	N	Nessuna modifica
150	691865/CRB	12	30/09/2014	Confindustria Marche	L'Osservante rileva che per rispondere infine ai macro-obiettivi a favore di una corretta gestione dei rifiuti speciali ed in particolare nella valutazione di possibili processi produttivi di semplificazione amministrativa a carico di determinati comparti produttivi riteniamo necessario inserire tra le esclusioni le attività di gestione di rifiuti inerti	Gli impianti che gestiscono rifiuti inerti possono determinare impatti sulla salute pubblica e l'ambiente non trascurabili, pertanto si è ritenuto opportuno inserirli tra gli impianti soggetti a criteri localizzativi, prevedendo in alcuni casi delle specifiche deroghe che ne facilitino, in alcuni contesti, la localizzazione.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 106
Ancona	Data: 30/12/2014	

151	691865/CRB	13	30/09/2014	Confindustria Marche	<p>Con l'osservazione puntuale n. 5 lett. a) in merito alla definizione dei livelli di tutela viene manifestata condivisione per i criteri adottati ma si formula richiesta di esclusione del livello di tutela "integrale" per tutte le categorie di impianti già esistenti, estendendo il criterio di "penalizzazione a magnitudo di ATTENZIONE già previsto per le categorie D ed E di cui alla tabella 12.4.1 anche alle altre categorie, al fine di evitare in fase di rinnovo delle autorizzazioni, la delocalizzazione di attività già operative.</p>	<p>Come evidenziato nel Piano al § 12.4 "La metodologia è riferita alla realizzazione di nuovi impianti, ove per "nuovo impianto" si intendono: [...]; Partendo dalla DGR 1600/2004 integrata e modificata perché sia coerente con i principi localizzativi, sono da ritenersi modifica sostanziale o ampliamento le modifiche per cui si verificano almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifica delle tipologie di attività di gestione dei rifiuti. • incremento di dimensione, inteso sia come aumento in termini di superficie che prevede, quindi, ulteriore consumo di suolo, sia in termini di aumento volumetrico, superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente; questa condizione deve tenere comunque conto dei disposti della L.R. 22/2011 art. 11; • modifiche ad impianti di gestione rifiuti che comportino un aumento della potenzialità superiore al 30%; <p>In generale, quindi i criteri localizzativi si applicano ai nuovi impianti e alla modifica i impianti esistenti che abbiano almeno una delle caratteristiche sopra elencate.</p> <p>Per gli impianti esistenti, come detto al § 12.5 della Proposta di Piano vale quanto segue:</p> <p><i>"Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di recupero o smaltimento rifiuti, l'esercizio delle suddette operazioni già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa, valutando l'eventuale rinnovo solo a fronte di interventi di adeguamento, con riferimento alle migliori tecnologie, disponibili per rendere compatibile l'impianto e/o minimizzare gli impatti generati dall'impianto rispetto ai suddetti criteri localizzativi; relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie previste dal progetto approvato."</i></p> <p>L'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile per quanto già contemplato in accoglimento dell'osservazione n. 3 dell'AMIS con conseguente modifica della Relazione di Piano.</p>	P	<p>In accoglimento all'osservazione si riportano le seguenti modifiche al Piano: Relazione di Piano, Parte II, paragrafo 12.5, riformulando l'ultimo capoverso come segue: <i>"Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di recupero o smaltimento rifiuti, l'esercizio delle suddette operazioni già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa, valutando il rinnovo anche a fronte di interventi di adeguamento, con riferimento alle migliori tecnologie, disponibili per rendere compatibile l'impianto e/o minimizzare gli impatti generati dall'impianto rispetto ai suddetti criteri localizzativi, nei limiti della sostenibilità economica degli interventi richiesti, secondo il principio di proporzionalità fra le prescrizioni e la valutazione degli interessi coinvolti e preesistenti rispetto all'insorgere dei nuovi fattori ostativi, fermo restando quanto eventualmente necessario in ottemperanza alla normativa relativa alle valutazioni ambientali; relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie previste dal progetto approvato."</i></p>
152	691865/CRB	14	30/09/2014	Confindustria Marche	<p>Osservazione puntuale 5b - L'Osservante richiede una esplicitazione delle fattispecie "rifiuti putrescibili" (tab. 12.4.1 lett. c) e "aree residenziali di completamento" (pag. 355) Nota: uguale a 693339/CRB-6</p>	<p>Si ritiene di accogliere l'osservazione al fine di una massima chiarezza della disposizione di Piano, inserendo nella Relazione di Piano una specificazione nel merito.</p>	A	<p>Nella tab. 12.4.1 della Relazione di P parte II si sostituisce il termine "putrescibile" con i termini "frazione organica biodegradabile" intesa come frazione che può essere degradata dagli organismi viventi, solitamente dai microrganismi, tenendo conto del tipo di organismo e delle condizioni chimico-fisiche presenti e del tempo a disposizione (CEN/TC 343, 2004)</p>

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 107
Ancona	Data: 30/12/2014	

153	691865/CRB	15	30/09/2014	Confindustria Marche	Nell'esprimere condivisione con la previsione della localizzazione degli impianti di gestione nelle vicinanze alle aree di maggiore produzione dei rifiuti per motivi di economicità di gestione e di riduzione del carico inquinante globale, l'Osservante ritiene necessario che tale opportunità diventi un "obbligo" di pianificazione al fine di prevedere necessariamente la possibilità di realizzazione di tali impianti, o di mantenimento di quelli esistenti, in aree idonee all'interno di aree produttive o miste	Riguardo ai criteri preferenziali si sottolinea come questi non siano prescrittivi ma costituiscano indirizzi di opportunità che dovranno essere valutati in caso di analisi comparative tra una rosa di siti potenzialmente idonei. Al fine della realizzazione di impianti deve essere comunque garantita la non presenza di criteri escludenti.	N	Nessuna modifica
154	691865/CRB	15	30/09/2014	Confindustria Marche	L'osservazione ritiene utile chiarire quanto previsto nella parte relativa ai livelli di tutela integrale (pag. 355) dove l'uso del suolo è considerato ostativo per la localizzazione di tutte le tipologie di impianto in aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione e dove, "per tutti gli altri usi", è prevista "la possibilità di variante automatica in ragione della caratteristica di pubblica utilità di cui godono gli impianti di gestione rifiuti". In particolare si ritiene necessario specificare che cosa si intende per "aree residenziali di completamento" e se nella dicitura "in tutti gli altri usi" sono comprese le "aree miste", ove spesso sono situati gli impianti esistenti	Le aree residenziali "di completamento" sono definite con riferimento al D.M. 1444/68, art. 2 (Zone territoriali omogenee), lettera B e consistenti in parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A). Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.	N	Nessuna modifica
155	691883/CRB	1	30/09/2014	SAM Srl	1 - L'osservante segnala dati non corretti in relazione al gestore della discarica di Torre San Patrizio (Senesi anziché SAM) ed alla capacità residua (<i>Relazione di Piano - Sintesi</i> - pag. 15; par. 5.4.1)	Si prende atto del cambio di Gestore intercorso e si accoglie l'osservazione	A	In accoglimento all'osservazione in oggetto di seguito si elencano le parti di Piano alle quali apportare modifiche: pag 108, sez. I: pag 118, sez. I: pag 121, sez. I: pag 127, sez. I:

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 108
Ancona	Data: 30/12/2014	

156	691883/CRB	2	30/09/2014	SAM Srl	2 - L'osservante segnala indicazioni non corrette in relazione alle previsioni di volumetrie presso la discarica di Torre San Patrizio (progetto depositato per 350.000 mc.) e formula richiesta di aggiornamento delle tabelle a pag. 128 della <i>Relazione di Piano - Sintesi</i> Nota: comune ad osservazioni prot. n. 691883/CRB-2 e 692526/CRB-3	Si prende atto della segnalazione e si ritiene l'osservazione accoglibile, procedendo alla conseguente modifica del documento di Piano. A pag 128 del quadro conoscitivo, nella seconda tabella, la discarica in oggetto è stata già considerata tra le discariche presenti nella provincia di Fermo, in coerenza con quanto esposto a a pag 127 del medesimo documento	A	In accoglimento all'osservazione in oggetto di seguito si elencano le parti di Piano alle quali apportare modifiche: Sez I, pag. 127 Sez I, pag. 128-129 Sez. II, pag 84 e segg. RA pag. 41-42
157	691883/CRB	3	30/09/2014	SAM Srl	3 - L'osservante segnala la mancata indicazione dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Fermo alla SAM su Torre San Patrizio per 20.000 ton/anno non corrette in relazione al gestore della discarica di Torre San Patrizio (Senesi anziché SAM) ed alla capacità residua (Relazione di Piano - Sintesi - pag. 15; par. 5.4.1)	Si prende atto dell'osservazione avanzata e si accoglie la proposta di integrazione. Si fa presente come il suddetto impianto fosse stato già inserito a pag 247 del documento di piano tra gli impianti autorizzati in regime ordinario dalla Provincia di Fermo.	A	In accoglimento all'osservazione in oggetto di seguito si elencano le parti di Piano alle quali apportare modifiche pag. 113, sez. I: pag 54, sez II
158	691883/CRB	4	30/09/2014	SAM Srl	4a - L'osservante manifesta ferma contrarietà alla configurazione di uno scenario di integrazione impiantistica nell'area Marche Sud in particolare per la valorizzazione dell'indifferenziato e per il recupero di materia/produzione di CSS in quanto ritenuta una prerogativa di esclusiva competenza dell'ATA, deputata ad effettuare tutte le valutazioni ed assumere le relative decisioni circa le eventuali necessarie o opportune sinergie e integrazioni. La Regione può solo promuovere un coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO. L'osservante chiede dunque che il paragrafo 3.8- "La possibile articolazione impiantistica sul territorio" della sezione II del Piano (pagg. 94-97) venga riformulato secondo il seguente indirizzo: • autosufficienza a livello di ciascun ATO relativamente all'impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati; • la Regione intende fornire azioni di	Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. Il Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 109
Ancona	Data: 30/12/2014	

					coordinamento per addivenire ad eventuali accordi volontari di cooperazione/integrazione impiantistica tra ATO, anche mediante una gestione unitaria dei relativi impianti, al fine di conseguire concretamente l'obiettivo di contenimento dei costi di investimento e di corretto impiego delle risorse.			
159	691883/CRB	5	30/09/2014	SAM Srl	4b - L'osservante non ritiene accettabile fare un generico rinvio alla commercializzazione del CSS senza che siano state valutate le possibilità di esistenza di un tale mercato commerciale. Viene segnalato un limite nel non avere valutato concretamente le possibilità di collocazione del CSS.	Il Piano individua come indirizzo tecnico gestionale alle pianificazioni subordinate l'opzione del recupero energetico attraverso la produzione di CSS. Come precisato dalla proposta di Piano dovranno essere le pianificazioni a livello di ATO a sviluppare approfondimenti in merito al miglior destino dei residui di trattamento del rifiuto indifferenziato e quindi anche del CSS. Si ritiene tuttavia di integrare il documento di Piano nella sezione II accogliendo parzialmente l'osservazione.	P	In parziale accoglimento all'osservazione in oggetto di seguito si elencano le parti di Proposta di Piano alle quali apportare modifiche: pag 89, sez II

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 110
Ancona	Data: 30/12/2014	

160	691883/CRB	6	30/09/2014	SAM Srl	<p>5 - L'osservante non condivide i contenuti del capitolo "Valutazioni economiche degli scenari di pianificazione" per i seguenti 3 motivi:</p> <p>1. la previsione di investimento per la prevenzione rifiuti è poco efficace; il Soggetto ritiene che solo una ferrea applicazione della raccolta differenziata spinta porta a porta con l'applicazione di un severo regolamento di assimilazione dei rifiuti urbani può portare a risultati rilevanti di riduzione pro-capite del rifiuto e di prevenzione nella produzione di rifiuti. Gli investimenti considerati per la riorganizzazione del servizio sono ritenuti discutibili.</p> <p>2. Gli investimenti relativi alla sezione impiantistica devono essere rivisti alla luce delle osservazioni inerenti la discarica di Torre San Patrizio, la realizzazione di un impianto di compostaggio di qualità e l'inutilità della produzione di CSS;</p> <p>3. il costo di smaltimento del rifiuto in discarica risulta lontano dalla realtà.</p>	<p>La proposta di Piano ribadisce in più riprese l'importanza della raccolta differenziata porta a porta nel raggiungimento della riduzione della produzione pro capite di rifiuti; come esposto nel Programma per la Prevenzione esperienze a livello nazionale e internazionali hanno mostrato l'importanza di affiancare a tale modello anche specifiche azioni per la prevenzione.</p> <p>La previsione di investimento associata alle azioni di prevenzione e alla riorganizzazione del servizio di raccolta è stata sviluppata a partire dai dati regionali disponibili e in base a valutazioni esperienziali; non si ritiene di accogliere l'osservazione.</p> <p>Per quanto concerne gli investimenti associati alla sezione impiantistica, in base a quanto espresso nelle controdeduzioni alle precedenti osservazioni e in base all'invariato quadro informativo a disposizione (relativo agli investimenti realizzati nel 2014) non si ritiene di poter accogliere l'osservazione.</p> <p>Per quanto riguarda il prezzo di smaltimento in discarica si sottolinea come i costi noti a Regione Marche risultino estremamente variabili a seconda dell'impianto, del Soggetto conferente e del rifiuto conferito. Il prezzo considerato è stato individuato alla luce dei dati disponibili. Non essendo stati forniti ulteriori elementi informativi non è possibile accogliere l'osservazione.</p>	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	---------	--	---	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 111
Ancona	Data: 30/12/2014	

161	691908/CRB	1	30/09/2014	Comune di Tavullia	<p>1 - L'osservante richiede la modifica dei criteri localizzativi, in particolare per gli impianti di smaltimento e per gli eventuali impianti di trattamento ad essi associati, allo scopo di non determinare ulteriori carichi (impatti) nei territori già sede di impianti.</p> <p>Nota: analoga ad osservazione prot. n. 694641/VAA-1</p>	<p>Riguardo ai criteri preferenziali si sottolinea come questi non siano prescrittivi ma costituiscano indirizzi di opportunità che dovranno essere valutati in caso di analisi comparative tra una rosa di siti potenzialmente idonei. Fatta questa premessa è vero che in linea generale nella Proposta di Piano si sostiene che la realizzazione di impianti in aree già interessate dalla presenza di impianti può costituire fattore preferenziale soprattutto se si possono sfruttare vantaggiose sinergie tra gli stessi, garantendo, quindi, la minimizzazione dello spostamento di rifiuti.</p> <p>Va detto poi che per quanto riguarda la localizzazione delle discariche in particolare la Proposta di Piano ha introdotto il Fattore di Pressione (§ 12.6) che, contrariamente al criterio preferenziale, potrà trovare attuazione nella pianificazione subordinata e, comunque applicazione nelle fasi di localizzazione di un impianto di discarica ed è volto a tutelare i territori già interessati da impianti di discarica e, quindi, storicamente già sottoposti a "pressione ambientale". Questo significa che nei Comuni dove siano esistenti impianti di discarica difficilmente se ne localizzeranno altri; diversamente però potrebbe trovare localizzazione un impianto di trattamento (anche finalizzato al recupero), che avesse evidente sinergie funzionali con l'impianto di discarica esistente.</p>	N	Nessuna modifica
162	691908/CRB	2	30/09/2014	Comune di Tavullia	<p>2 -Il Soggetto osserva che la proposta di Piano prevede ai fini dello smaltimento finale solo discarica contravvenendo alle regole comunitarie che impongono la realizzazione a valle della raccolta di una rete impiantistica di pretrattamento e di smaltimento lasciando la discarica come ultimo sito di destinazione finale residuale. Il Proponente chiede quindi che venga prevista dal Piano una rete impiantistica di trattamento/recupero/smaltimento tecnologica a livello provinciale che porti al completo superamento della discarica quale tipologia impiantistica di destinazione finale dei rifiuti.</p>	<p>La proposta di Piano prevede una rete di impianti di Trattamento Meccanico Biologico tale da trattare tutto il rifiuto indifferenziato prodotto in regione. Coerentemente ai dettami normativi, la Regione auspica inoltre l'implementazione di linee di recupero di materia e/o di produzione di CSS. Si ricorda inoltre che la FOS, in uscita da tali impianti TMB e rispondente agli standard tecnici previsti dal Piano, è auspicabile che venga avviata a recupero, ad esempio come terreno di ricopertura delle discariche. Inoltre le azioni di Piano nonché il Programma di Prevenzione puntano ad una consistente contrazione del quantitativo di rifiuto indifferenziato prodotto. Per tali motivi si può affermare che la proposta di Piano vada a delineare una netta discontinuità con l'attuale gestione del rifiuto indifferenziato andando a minimizzare i quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica.</p> <p>L'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile, ritenendo che quanto richiesto sia già contemplato nelle previsioni di Piano.</p>	P	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 112
Ancona	Data: 30/12/2014	

163	691937/CRB	1	30/09/2014	ECO ELPIDIENSE Srl	1 - Valutazione impatti ambientali del sistema impiantistico - Segnalato un forte limite nella verifica di coerenza esterna rispetto al PEAR ed al PTA	Il Piano regionale di gestione dei rifiuti interagisce con altri piani e programmi, anche subordinati. Nel Rapporto Ambientale viene analizzato il rapporto del Piano in oggetto con tali Piani, ovvero le modalità di interazione, evidenziando anche le eventuali incongruenze (analisi di coerenza esterna). L'analisi di coerenza con PEAR e PTA evidenzia in entrambi i casi rapporti di coerenza tra i macro-obiettivi ed obiettivi generali del PRGR ed obiettivi dei piani suddetti	N	Nessuna modifica
164	691937/CRB	2	30/09/2014	ECO ELPIDIENSE Srl	2 - L'Osservante segnala l'assenza nel rapporto "preliminare" di parametri di riferimento per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del trattamento all'impianto degli impianti TMB. L'assenza di questi parametri non permetterebbe di rispettare i principi di efficienza ed economicità; chiede se nel Rapporto Ambientale sia stato calcolato l'impatto del collocamento in discarica del rifiuto trattato. Nota: osservazione comune a prot. 691937-2 e 705636-1.	Nel Rapporto Ambientale non sono in effetti stati inseriti i parametri di riferimento per la valutazione dell'efficienza ed efficacia del trattamento all'interno dei TMB; tali parametri sono stati invece inseriti all'interno del capitolo 4.3 della sezione 2 del documento di Piano; si ritiene questa la collocazione idonea per tali parametri. Si ritiene che i TMB a regime saranno in grado di garantire il soddisfacimento di tali standard; in base a questa ipotesi all'interno delle valutazioni energetico-ambientali contenute nel rapporto ambientale è stato valutato l'impatto di collocamento in discarica del rifiuto trattato negli impianti TMB. L'osservazione pertanto non si ritiene accoglibile	N	Nessuna modifica
165	691937/CRB	3	30/09/2014	ECO ELPIDIENSE Srl	3a -L'Osservante segnala il limite di competenza della pianificazione pubblica nel settore della gestione dei rifiuti speciali in particolare per quanto riguarda le % di smaltimento 3b - In materia di definizione dei criteri localizzativi, l'Osservante segnala come il conferimento dei rifiuti speciali nelle discariche di rifiuti urbani sia in contrasto con le distanze minime tra discariche e centri abilitati; Nota: comune ad osservazioni prot. 705636/CRB-2 e 691937/CRB-3	3a - Si ritiene che l'osservazione scaturisca da un'incomprensione; il limite dei conferimenti dei rifiuti speciali rispetto ai conferimenti di rifiuti urbani o di rifiuti provenienti da lavorazioni di rifiuti urbani è da intendersi come "orientamento" per la gestione delle discariche di Piano. Tale proposta non prefigura un aumento dei conferimenti di rifiuti speciali nelle discariche per rifiuti urbani e non risulta in contrasto con i criteri localizzativi; 3b - Le distanze minime da rispettare in caso in uno stesso sito si gestissero rifiuti urbani e rifiuti speciali, con prevalenza quantitativa di questi ultimi, sono quelle più restrittive, cioè quelle valide per la tipologia di rifiuto che prevede una maggiore distanza di rispetto; sono comunque fatte salve le condizioni di applicazione delle deroghe così come indicate alla tabella 12.8-1 della relazione di Piano parte II.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag.
Ancona	Data: 30/12/2014	113

166	691937/CRB	4	30/09/2014	ECO ELPIDIENSE Srl	4 - Scenari evolutivi sistema impiantistico - Osservata una incoerenza tra le interazioni positive con il tema aria e la previsione di gestione sovra ambito del RUR in termini di maggior impatto da trasporto e movimentazione - Uguale a 705636-3	La proposta di Piano è volta al miglioramento della gestione complessiva dei rifiuti. Si sottolinea come nelle valutazioni energetico-ambientali di comparazione degli scenari riportate al capitolo 5.2 del rapporto ambientale, sia stato valutato l'impatto legato ai trasporti dei flussi in uscita dagli impianti di TMB (circa il 25% del rifiuto urbano complessivamente prodotto nel 2020); nel caso dello Scenario CSS è stato considerato l'eventuale trasporto dei sovvalli dall'impianto di TMB all'impianto di produzione di CSS ed il trasporto a destino del CSS e degli altri flussi in uscita. I risultati mostrano come l'impatto della componente "trasporto" a valle degli impianti di TMB sia molto limitato. C'è tuttavia da evidenziare che le azioni di Piano e il Programma di Prevenzione condurranno ad una sensibile contrazione della produzione dei RU e ad un consistente aumento della percentuale di raccolta differenziata rispetto ad oggi. Per tali motivi si stima che i sovvalli destinati alla successiva valorizzazione caleranno conseguentemente determinando una diminuzione dei trasporti.	N	Nessuna modifica
167	691937/CRB	5	30/09/2014	ECO ELPIDIENSE Srl	5 - Scenari evolutivi sistema impiantistico - Critica alla previsione dello scenario area sud nella parte in cui prevede un sito unico di valorizzazione dell'indifferenziato - Nota: osservazione comune a prot. n. 691937/CRB e 705636/CRB-4	Per quanto riguarda l'impiantistica relativa al trattamento delle raccolte differenziate si ricorda come il dettato normativo (art. 181 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ammetta la libera circolazione sul territorio nazionale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata e destinati a riciclaggio e a recupero, al fine di favorire il più possibile il loro recupero, privilegiando comunque il principio di prossimità; per tale motivo nell'individuazione degli impianti di destino dei rifiuti differenziati, spetterà ai Gestori la ricerca delle soluzioni che, nel rispetto delle norme di riferimento e assicurando comunque un effettivo recupero dei rifiuti in oggetto, possano comunque garantire la miglior valorizzazione degli stessi, sia appoggiandosi alla rete delle piattaforme afferenti ai diversi consorzi di filiera (CONAI e relativi consorzi per materiali Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea, Rilegno; Centro di Coordinamento RAEE e sistemi collettivi ad esso afferenti; COBAT; COOU; CONAU) sia ricorrendo alla collocazione dei rifiuti sul mercato. Per quanto riguarda il trattamento del rifiuto indifferenziato, il Piano propone un unico impianto per la produzione di CSS localizzato a servizio dell'area sud (prov di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata) al fine di ottimizzare la gestione del rifiuto indifferenziato stesso. Per quanto riguarda il trattamento e valorizzazione delle frazioni secche da RD, il Piano conferma l'attuale dotazione impiantistica in considerazione del previsto aumento del livello di RD e conseguentemente dei maggiori quantitativi che giustificano una autonoma capacità di trattamento a livello di ATO. Saranno tuttavia i Piani d'Ambito di quei contesti che dovranno valutare le effettive possibilità di integrazione e definire il modello gestionale e organizzativo ottimale che configuri la rete integrata e adeguata di impianti in	P	In parziale accoglimento dell'osservazione si elencano di seguito le parti di Piano alle quali apportare modifiche: documento Relazione di Piano. Parte II pag. 56, Parte II, pag. 91, Parte II, pag. 92, RA pag. 43-44

Luogo di emissione Ancona	Numero: 137/VAA	Pag. 114
	Data: 30/12/2014	

						<p>funzione delle diverse esigenze. L'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile per quanto già contemplato dal Piano in termini di autonomia a livello di ATO nella valorizzazione delle frazioni da RD; si ritiene invece non accoglibile nella parte in cui si contrasta la possibilità di futuro sviluppo di uno scenario di integrazione inter ATO per il trattamento del rifiuto indifferenziato residuo.</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag.
Ancona	Data: 30/12/2014	115

168	691952/CRB	1	30/09/2014	SOGENUS SpA	<p>1 - Con riferimento ai criteri localizzativi, l'osservante ritiene che vada escluso il livello "tutela integrale" per gli impianti esistenti (riferimento alle categorie A, B, C della Tab. 12.4.1.) e sostituito con il livello "penalizzazione a magnitudo di attenzione". Chiede inoltre che "le norme, se più restrittive e vincolanti rispetto alla normativa precedente, trovino applicazione esclusivamente per i nuovi impianti che saranno costruiti e per i quali ci sono all'esame e valutazione progetti all'attenzione dei competenti uffici e Conferenze dei servizi".</p> <p>Nota: comune ad osservazioni prot. 691952/CRB-1, 693339/CRB-6, 691970/CRB-1.</p>	<p>Come evidenziato nel Piano al § 12.4 "La metodologia è riferita alla realizzazione di nuovi impianti, ove per "nuovo impianto" si intendono: [...];</p> <p>Partendo dalla DGR 1600/2004 integrata e modificata perché sia coerente con i principi localizzativi, sono da ritenersi modifica sostanziale o ampliamento le modifiche per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifica delle tipologie di attività di gestione dei rifiuti. • incremento di dimensione, inteso sia come aumento in termini di superficie che prevede, quindi, ulteriore consumo di suolo, sia in termini di aumento volumetrico, superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente; questa condizione deve tenere comunque conto dei disposti della L.R. 22/2011 art. 11; • modifiche ad impianti di gestione rifiuti che comportino un aumento della potenzialità superiore al 30%; <p>In generale, quindi i criteri localizzativi si applicano ai nuovi impianti e alla modifica i impianti esistenti che abbiano almeno una delle caratteristiche sopra elencate.</p> <p>Per gli impianti esistenti, come detto al § 12.5 della Proposta di Piano vale quanto segue:</p> <p><i>"Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di recupero o smaltimento rifiuti, l'esercizio delle suddette operazioni già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa, valutando l'eventuale rinnovo solo a fronte di interventi di adeguamento, con riferimento alle migliori tecnologie, disponibili per rendere compatibile l'impianto e/o minimizzare gli impatti generati dall'impianto rispetto ai suddetti criteri localizzativi; relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie previste dal progetto approvato."</i></p> <p>"L'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile per quanto già contemplato in accoglimento dell'osservazione n. 3 dell'AMIS con conseguente modifica della Relazione di Piano.</p>	P	<p>In accoglimento all'osservazione si riportano le seguenti modifiche all'elaborato Relazione di Piano, Parte II, paragrafo 12.5, riformulando l'ultimo capoverso come segue: <i>"Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di recupero o smaltimento rifiuti, l'esercizio delle suddette operazioni già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa, valutando il rinnovo anche solo a fronte di interventi di adeguamento, con riferimento alle migliori tecnologie, disponibili per rendere compatibile l'impianto e/o minimizzare gli impatti generati dall'impianto rispetto ai suddetti criteri localizzativi, nei limiti della sostenibilità economica degli interventi richiesti, secondo il principio di proporzionalità fra le prescrizioni e la valutazione degli interessi coinvolti e preesistenti rispetto all'insorgere dei nuovi fattori ostativi; relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie previste dal progetto approvato."</i></p>
-----	------------	---	------------	-------------	---	--	---	--

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag.
Ancona	Data: 30/12/2014	116

169	691970/CRB	1	30/09/2014	CIS Srl	<p>1 - Con riferimento ai criteri localizzativi, l'osservante ritiene che vada escluso il livello "tutela integrale" per gli impianti esistenti (riferimento alle categorie A, B, C della Tab. 12.4.1.) e sostituito con il livello "penalizzazione a magnitudo di attenzione". Chiede inoltre che "le norme, se più restrittive e vincolanti rispetto alla normativa precedente, trovino applicazione esclusivamente per i nuovi impianti che saranno costruiti e per i quali ci sono all'esame e valutazione progetti all'attenzione dei competenti uffici e Conferenze dei servizi".</p> <p>Nota: comune ad osservazioni prot. 691952/CRB-1, 693339/CRB-6, 691970/CRB-1.</p>	<p>Come evidenziato nel Piano al § 12.4 "La metodologia è riferita alla realizzazione di nuovi impianti, ove per "nuovo impianto" si intendono: [...];</p> <p>Partendo dalla DGR 1600/2004 integrata e modificata perché sia coerente con i principi localizzativi, sono da ritenersi modifica sostanziale o ampliamento le modifiche per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifica delle tipologie di attività di gestione dei rifiuti. • incremento di dimensione, inteso sia come aumento in termini di superficie che prevede, quindi, ulteriore consumo di suolo, sia in termini di aumento volumetrico, superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente; questa condizione deve tenere comunque conto dei disposti della L.R. 22/2011 art. 11; • modifiche ad impianti di gestione rifiuti che comportino un aumento della potenzialità superiore al 30%; <p>In generale, quindi i criteri localizzativi si applicano ai nuovi impianti e alla modifica i impianti esistenti che abbiano almeno una delle caratteristiche sopra elencate.</p> <p>Per gli impianti esistenti, come detto al § 12.5 della Proposta di Piano vale quanto segue:</p> <p><i>"Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di recupero o smaltimento rifiuti, l'esercizio delle suddette operazioni già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa, valutando l'eventuale rinnovo solo a fronte di interventi di adeguamento, con riferimento alle migliori tecnologie, disponibili per rendere compatibile l'impianto e/o minimizzare gli impatti generati dall'impianto rispetto ai suddetti criteri localizzativi; relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie previste dal progetto approvato."</i></p> <p>L'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile per quanto già contemplato in accoglimento dell'osservazione n. 3 dell'AMIS con conseguente modifica della Relazione di Piano.</p>	P	<p>In accoglimento all'osservazione si riportano le seguenti modifiche all'elaborato Relazione di Piano, Parte II, paragrafo 12.5, riformulando l'ultimo capoverso come segue: <i>"Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di recupero o smaltimento rifiuti, l'esercizio delle suddette operazioni già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa, valutando il rinnovo anche solo a fronte di interventi di adeguamento, con riferimento alle migliori tecnologie, disponibili per rendere compatibile l'impianto e/o minimizzare gli impatti generati dall'impianto rispetto ai suddetti criteri localizzativi, nei limiti della sostenibilità economica degli interventi richiesti, secondo il principio di proporzionalità fra le prescrizioni e la valutazione degli interessi coinvolti e preesistenti rispetto all'insorgere dei nuovi fattori ostativi; relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie previste dal progetto approvato."</i></p>
170	692040/CRB	3	30/09/2014	Comune di Falconara	<p>1 - Accordo tra ATA e gestione integrata - Richiesta di superare la logica di bacino anche in fase transitoria in particolare per il TMB (parte II pag. 388)</p>	<p>Si rileva che nella attuale assetto normativo non esiste una configurazione territoriale in bacini, che la definizione degli Ambiti non è competenza delle ATA neanche sulla base di accordi, in quanto attribuita per legge alla Regione, che non può essere previsto un periodo transitorio per la gestione dei rifiuti in regime ordinario, che eventuali accordi tra ATA sono previsti solo per la gestione di determinate tipologie di rifiuto non perseguibile all'interno dei confini dell'ATO. Si ritiene che quanto scritto a pagina 388 sez II del Piano sia esaustivo e non necessari dell'aggiunta proposta e pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 117
Ancona	Data: 30/12/2014	

171	692040/CRB	4	30/09/2014	Comune di Falconara	2 - Prevedere la possibilità di conferimento da parte di singoli Comuni ad impianti in altri ATO (lett. "di ATA differente")	Si rileva che nella attuale assetto normativo non esiste una configurazione territoriale in bacini, che la definizione degli Ambiti non è competenza delle ATA neanche sulla base di accordi, in quanto attribuita per legge alla Regione, che non può essere previsto un periodo transitorio per la gestione dei rifiuti in regime ordinario, che eventuali accordi tra ATA sono previsti solo per la gestione di determinate tipologie di rifiuto non perseguibile all'interno dei confini dell'ATO. Si ritiene che quanto scritto a pagina 22 sez II del Piano sia esaustivo e non necessiti dell'aggiunta proposta e pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
172	692040/CRB	5	30/09/2014	Comune di Falconara	3 - Scenari evolutivi sistema impiantistico - Considerare uno "scenario zero" senza obbligo di autosufficienza ATO (lett. "ATA") (par 3.6 pag. 60)	La previsione dello "scenario zero" invocata contempla il mantenimento della situazione attuale e conseguentemente delle criticità impiantistiche esistenti sul territorio degli ATO Pesaro - Urbino ed Ancona, ipotizzando anche per il trattamento del rifiuto indifferenziato residuo movimentazioni e trasporti a scala regionale con l'utilizzo degli impianti esistenti negli ATO Marche sud (Macerata, Fermo, Ascoli). Tale ipotesi è in contrasto con il principio di prossimità tra il luogo di produzione e quello di trattamento/smaltimento, violerebbe il principio di autosufficienza a livello di ATO previsto per legge, non sarebbe coerente con le analisi di economicità e di efficienza gestionale sviluppate dal Piano. Si ritiene che quanto scritto al cap. 3.6, pagina 60 sez II del Piano sia esaustivo e non necessiti dell'aggiunta proposta e pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
173	692040/CRB	6	30/09/2014	Comune di Falconara	4 -Articolazione impiantistica sul territorio - Prevedere una maggiore autonomia dei Comuni (par 3.8 pag. 93)	La proposta si pone in possibile contrasto con il principio di prossimità tra il luogo di produzione e quello di trattamento/smaltimento, ma comunque violerebbe il principio di autosufficienza a livello di ATO previsto per legge, non sarebbe coerente con le analisi di economicità e di efficienza gestionale sviluppate dal Piano. Si ricorda che è all'interno dei Piani d'ambito che verrà definito puntualmente il quadro impiantistico, comunque in conformità al Piano Regionale; ciascun comune rientrando all'interno di un ATO agirà in base a quanto previsto dal Piano d'Ambito dell'ATO di appartenenza. Pertanto l'osservazione avanzata non si ritiene accoglibile.	N	Nessuna modifica
174	692057/CRB	1	30/09/2014	Marche Multiservizi SpA	1 - L'osservante dichiara che la proposta del PRGR vieta il recupero di energia dai rifiuti (punto d) della scala gerarchica di gestione dei rifiuti)	La proposta di Piano non risulta in contrasto con la scala gerarchica di gestione dei rifiuti in quanto propone la produzione di CSS che può essere classificato come "recupero di altro tipo" (punto d della scala gerarchica di gestione dei rifiuti). L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica
175	692057/CRB	2	30/09/2014	Marche Multiservizi SpA	2 - L'osservante segnala l'ipotesi di violazione di legge nel caso si individuino la destinazione del CSS	Si ritiene non vi siano presupposti di violazione in quanto nel piano non si indica la destinazione del CSS prodotto. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 118
Ancona	Data: 30/12/2014	

176	692057/CRB	3	30/09/2014	Marche Multiservizi SpA	<p>3 - L'Osservante richiama il limite imposto dal Piano di conferimento di rifiuti speciali nelle discariche regionali per quantitativi non superiori al 50% dei rifiuti urbani o derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani abbancati. Il Soggetto dichiara questa visione come irrealistica e non rispondente alle esigenze del territorio; denuncia infine che tale limite quantitativo per i rifiuti speciali da smaltire contrasta con le decisioni assunte dalla Corte Costituzionale.</p>	<p>Il limite di conferimenti proposto nel Piano è da intendersi come "orientamento" per la gestione delle discariche di Piano. La gestione integrata di rifiuti urbani e rifiuti speciali si presenta infatti come una opportunità per i due sistemi gestionali; è necessario sviluppare strumenti di tipo tecnico amministrativo che diano ad esempio indicazioni in merito alle possibilità di conferimento di rifiuti negli impianti regionali; con l'obiettivo di conseguire l'autosufficienza nella gestione si vogliono individuare le priorità gestionali che devono innanzitutto garantire lo smaltimento dei rifiuti urbani nelle discariche del sistema pubblico regionale. Da qui l'esigenza di "contingentare" i rifiuti speciali smaltibili nelle discariche prioritariamente dedicate a ricevere RU o flussi da essi derivati entro un quantitativo massimo pari al 50% del totale dei RU smaltiti.</p> <p>Si evidenzia come, pur ponendo tale limite, alla luce dei fabbisogni di smaltimento definiti dalla proposta di Piano (che vedono la progressiva contrazione degli smaltimenti a favore del recupero di materia e di energia), sarebbe garantito lo smaltimento della totalità dei RS di cui il Piano evidenzia il fabbisogno.</p> <p>L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica
177	692057/CRB	4	30/09/2014	Marche Multiservizi SpA	<p>4 - L'Osservante dichiara che il PRGR valuta la raccolta porta a porta come l'unico sistema per il raggiungimento di percentuali di raccolta di RD elevate; altresì il Soggetto proponente denuncia la non attivabilità di tale raccolta in tutto il territorio marchigiano per motivi legati alla morfologia del territorio e alla cultura dei cittadini, nonché per altri motivi quali maggiori costi, rischi infortuni, scarsa efficacia. Richiede pertanto che il Piano preveda anche altri sistemi di raccolta diversi da quello indicato assumendo con unico vincolo il rispetto degli obiettivi di RD.</p>	<p>Il modello di raccolta porta a porta non costituisce l'unico proposto dal Piano. A tal proposito si rimanda a quanto illustrato nel capitolo 3.2.2 della sezione II del documento di Piano. Per tale motivo l'osservazione non appare giustificata e pertanto non accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 119
Ancona	Data: 30/12/2014	

178	692057/CRB	5	30/09/2014	Marche Multiservizi SpA	<p>5 -L'Osservante, nel richiamare il PRGR adottato alla pag 134, sez I, dichiara come queste affermazioni sembrano preludere ad una drastica riduzione di capacità di abbancamento in corso d'opera a danno della sostenibilità economica della gestione dell'impianto e chiede pertanto di eliminare la seguente parte.</p> <p>"Per quanto riguarda le discariche in diversi casi sono in corso valutazioni o iter autorizzativi per il loro ampliamento. Si presentano oggi potenzialità residue e disponibilità di abbancamento derivanti dai possibili ampliamenti degli impianti esistenti ampiamente eccedenti i fabbisogni di smaltimento di breve e medio periodo.</p> <p>Le pianificazioni d'ambito subordinate, forniranno indicazioni in merito agli impianti da considerare strategici nel contesto regionale."</p>	<p>L'affermazione citata dal Soggetto proponente ha l'obiettivo di ribadire il risultato della disamina impiantistica relativa alle discariche che ha evidenziato le ampie disponibilità residue di abbancamento di rifiuti. Alla luce di tale situazione, tenendo conto che tra gli obiettivi della corretta gestione dei rifiuti deve esserci il contenimento dello smaltimento in discarica, devono essere sicuramente evitati sovradimensionamenti del sistema impiantistico.</p> <p>Non è assolutamente messa in discussione l'esistenza degli impianti oggi attivi o di quelli che verranno realizzati sulla base di autorizzazioni già rilasciate dalle competenti autorità. Il Piano invita le pianificazioni subordinate a valutare gli effettivi fabbisogni individuando le discariche strategiche e decidendo di conseguenza in merito all'opportunità di attivare ampliamenti di impianti esistenti ad oggi non autorizzati (anche prevedendo se del caso integrazioni tra i diversi ATO al fine di condividere impianti per il complessivo soddisfacimento).</p>	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	-------------------------	--	---	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 120
Ancona	Data: 30/12/2014	

179	692098/CRB	1	30/09/2014	Comune di Montemonaco	<p>1 - L'osservante rappresenta esplicita contrarietà alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez II pagg 388-389 i seguenti capoversi.</p> <p><i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale.</i></p> <p><i>Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.</i></p> <p><i>Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo.</i></p> <p><i>Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>	Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; si tratta di una proposta che dovrà essere valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	-----------------------	--	---	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 121
Ancona	Data: 30/12/2014	

180	692098/CRB	2	30/09/2014	Comune di Montemonaco	<p>2 - L'osservante, richiamando il capitolo 5.4 del quadro conoscitivo relativamente alla capacità residua delle discariche, invita a specificare che l'attività ricognitiva, effettuata per fornire un quadro conoscitivo degli impianti di discarica esistenti, non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto si tratta di attività di esclusiva competenza delle ATA. Per tale motivo propone di esplicitare che le competenze in materia di pianificazione d'ambito rimangano in capo all'ATA aggiungendo a pagina 128, sez I il seguente capoverso.</p> <p><i>"Tale attività ricognitiva effettuata delle capacità residue, delle potenzialità di ampliamento o di progetti in corso e/o di possibili ampliamenti futuri ha una finalità meramente informativa per fornire il quadro conoscitivo sugli impianti di discarica esistenti nella Regione Marche e non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale (nell'ATO) della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che rimane una funzione di esclusiva competenza delle Autorità d'ambito Territoriale (ATA) di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO)."</i></p>	<p>L'analisi delle capacità residue di smaltimento è funzionale a restituire la descrizione dello stato di fatto al momento della redazione del Piano; tale analisi è inoltre fondamentale per poter individuare i fabbisogni impiantistici nell'orizzonte di Piano.</p> <p>La trattazione appare chiara e non si ritiene opportuno inserire la precisazione proposta.</p>	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	-----------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 122
Ancona	Data: 30/12/2014	

181	692098/CRB	3	30/09/2014	Comune di Montemonaco	<p>3 - L'osservante manifesta ferma contrarietà alla configurazione di uno scenario di integrazione impiantistica nell'area Marche Sud in particolare per la valorizzazione dell'indifferenziato e per il recupero di materia/produzione di CSS in quanto ritenuta una prerogativa di esclusiva competenza dell'ATA, deputata ad effettuare tutte le valutazioni ed assumere le relative decisioni circa le eventuali necessarie o opportune sinergie e integrazioni. La Regione può solo promuovere un coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO.</p> <p>L'osservante chiede dunque che il paragrafo 3.8- "La possibile articolazione impiantistica sul territorio" della sezione II del Piano (pagg. 94-97) venga riformulato secondo il seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autosufficienza a livello di ciascun ATO relativamente all'impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati; • la Regione intende fornire azioni di coordinamento per addivenire ad eventuali accordi volontari di cooperazione/integrazione impiantistica tra ATO, anche mediante una gestione unitaria dei relativi impianti, al fine di conseguire concretamente l'obiettivo di contenimento dei costi di investimento e di corretto impiego delle risorse. 	<p>Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. Il Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.</p>	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	-----------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 123
Ancona	Data: 30/12/2014	

182	692115/CRB	1	30/09/2014	Comune di Cossignano	<p>1 - L'osservante rappresenta esplicita contrarietà alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez II pagg 388-389 i seguenti capoversi.</p> <p><i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale.</i></p> <p><i>Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.</i></p> <p><i>Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo.</i></p> <p><i>Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>	Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; si tratta di una proposta che dovrà essere valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	----------------------	--	---	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 124
Ancona	Data: 30/12/2014	

183	692115/CRB	2	30/09/2014	Comune di Cossignano	<p>2 - L'osservante, richiamando il capitolo 5.4 del quadro conoscitivo relativamente alla capacità residua delle discariche, invita a specificare che l'attività ricognitiva, effettuata per fornire un quadro conoscitivo degli impianti di discarica esistenti, non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto si tratta di attività di esclusiva competenza delle ATA. Per tale motivo propone di esplicitare che le competenze in materia di pianificazione d'ambito rimangano in capo all'ATA aggiungendo a pagina 128, sez I il seguente capoverso.</p> <p><i>“Tale attività ricognitiva effettuata delle capacità residue, delle potenzialità di ampliamento o di progetti in corso e/o di possibili ampliamenti futuri ha una finalità meramente informativa per fornire il quadro conoscitivo sugli impianti di discarica esistenti nella Regione Marche e non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale (nell'ATO) della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che rimane una funzione di esclusiva competenza delle Autorità d'ambito Territoriale (ATA) di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO).”</i></p>	<p>L'analisi delle capacità residue di smaltimento è funzionale a restituire la descrizione dello stato di fatto al momento della redazione del Piano; tale analisi è inoltre fondamentale per poter individuare i fabbisogni impiantistici nell'orizzonte di Piano.</p> <p>La trattazione appare chiara e non si ritiene opportuno inserire la precisazione proposta.</p>	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	----------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 125
Ancona	Data: 30/12/2014	

184	692115/CRB	3	30/09/2014	Comune di Cossignano	<p>3 - L'osservante manifesta ferma contrarietà alla configurazione di uno scenario di integrazione impiantistica nell'area Marche Sud in particolare per la valorizzazione dell'indifferenziato e per il recupero di materia/produzione di CSS in quanto ritenuta una prerogativa di esclusiva competenza dell'ATA, deputata ad effettuare tutte le valutazioni ed assumere le relative decisioni circa le eventuali necessarie o opportune sinergie e integrazioni. La Regione può solo promuovere un coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO.</p> <p>L'osservante chiede dunque che il paragrafo 3.8- "La possibile articolazione impiantistica sul territorio" della sezione II del Piano (pagg. 94-97) venga riformulato secondo il seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autosufficienza a livello di ciascun ATO relativamente all'impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati; • la Regione intende fornire azioni di coordinamento per addivenire ad eventuali accordi volontari di cooperazione/integrazione impiantistica tra ATO, anche mediante una gestione unitaria dei relativi impianti, al fine di conseguire concretamente l'obiettivo di contenimento dei costi di investimento e di corretto impiego delle risorse. 	<p>Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. Il Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.</p>	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	----------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 126
Ancona	Data: 30/12/2014	

185	692184/CRB	1	30/09/2014	Comune di Acquaviva Picena	<p>1 - L'osservante rappresenta esplicita contrarietà alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez II pagg. 388-389 i seguenti capoversi.</p> <p><i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale.</i></p> <p><i>Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.</i></p> <p><i>Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo.</i></p> <p><i>Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>	Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; si tratta di una proposta che dovrà essere valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	----------------------------	---	---	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 127
Ancona	Data: 30/12/2014	

186	692184/CRB	2	30/09/2014	Comune di Acquaviva Picena	<p>2 - L'osservante, richiamando il capitolo 5.4 del quadro conoscitivo relativamente alla capacità residua delle discariche, invita a specificare che l'attività ricognitiva, effettuata per fornire un quadro conoscitivo degli impianti di discarica esistenti, non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto si tratta di attività di esclusiva competenza delle ATA. Per tale motivo propone di esplicitare che le competenze in materia di pianificazione d'ambito rimangano in capo all'ATA aggiungendo a pagina 128, sez I il seguente capoverso.</p> <p><i>"Tale attività ricognitiva effettuata delle capacità residue, delle potenzialità di ampliamento o di progetti in corso e/o di possibili ampliamenti futuri ha una finalità meramente informativa per fornire il quadro conoscitivo sugli impianti di discarica esistenti nella Regione Marche e non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale (nell'ATO) della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che rimane una funzione di esclusiva competenza delle Autorità d'ambito Territoriale (ATA) di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO)."</i></p>	<p>L'analisi delle capacità residue di smaltimento è funzionale a restituire la descrizione dello stato di fatto al momento della redazione del Piano; tale analisi è inoltre fondamentale per poter individuare i fabbisogni impiantistici nell'orizzonte di Piano.</p> <p>La trattazione appare chiara e non si ritiene opportuno inserire la precisazione proposta.</p>	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	----------------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 128
Ancona	Data: 30/12/2014	

187	692184/CRB	3	30/09/2014	Comune di Acquaviva Picena	<p>3 - L'osservante manifesta ferma contrarietà alla configurazione di uno scenario di integrazione impiantistica nell'area Marche Sud in particolare per la valorizzazione dell'indifferenziato e per il recupero di materia/produzione di CSS in quanto ritenuta una prerogativa di esclusiva competenza dell'ATA, deputata ad effettuare tutte le valutazioni ed assumere le relative decisioni circa le eventuali necessarie o opportune sinergie e integrazioni. La Regione può solo promuovere un coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO.</p> <p>L'osservante chiede dunque che il paragrafo 3.8- "La possibile articolazione impiantistica sul territorio" della sezione II del Piano (pagg. 94-97) venga riformulato secondo il seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autosufficienza a livello di ciascun ATO relativamente all'impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati; • la Regione intende fornire azioni di coordinamento per addivenire ad eventuali accordi volontari di cooperazione/integrazione impiantistica tra ATO, anche mediante una gestione unitaria dei relativi impianti, al fine di conseguire concretamente l'obiettivo di contenimento dei costi di investimento e di corretto impiego delle risorse. 	<p>Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. Il Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.</p>	N	Nessuna modifica
188	692433/CRB	1	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	<p>1 - Linee guida per la redazione dei Piani d'Ambito - Il Soggetto chiede se sono da considerarsi superati i criteri per la redazione del Piano Straordinario ex DGR 41/2012 e quindi si debba procedere direttamente alla redazione del Piano d'Ambito.</p>	<p>Attiene a disposizione normativa che non è competenza del Piano.</p>	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 129
Ancona	Data: 30/12/2014	

189	692433/CRB	2	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	2 - Capacità impiantistica impianto TMB ATO2 - Il Soggetto richiama par. 95 sez II del Piano in cui è indicato per l'impianto di trattamento dell'ATO n. 2 - Ancona una capacità di trattamento pari a 65.000 t/a. Il Proponente fa inoltre notare che l'impianto da realizzarsi a Corinaldo mediante conversione dell'esistente impianto di compostaggio (a regime nel 2017) prevede una capacità di trattamento di 78.000 t/a e il piano RUB di cui alla D.A.C.R. 26 02 2013 prevede al 2017 un quantitativo di ca. 80.000 t/a. Si chiede quindi di adeguare la previsione a tali numeri.	Il fabbisogno di trattamento dell'ATO n. 2 – Ancona scaturisce dall'aggiornata valutazione degli andamenti della produzione totale dei RU e della percentuale di raccolta differenziata conseguenti alle azioni previste dal Piano oltre che dal Programma di Prevenzione. Pur a fronte di tale previsioni è prospettato un dimensionamento impiantistico con un margine di "riserva" pari al 15% del fabbisogno. Considerata le dinamiche di produzione non è tuttavia escluso che possano essere definite soluzioni progettuali che garantiscano ulteriori capacità residue che potrebbero se del caso essere anche destinate al trattamento di altri flussi di rifiuti. Si ritiene di confermare le previsioni di Piano e non accogliere l'osservazione.	N	Nessuna modifica
190	692433/CRB	3	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	3 - Precisazione su modalità di identificazione utenti centri di raccolta (par. 4.2, pag. 102) Il Soggetto richiama pag. 102 in cui è descritta la modalità di riconoscimento degli utenti che accedono ai centri di raccolta e fa presente come in taluni sistemi utilizzino indifferentemente tessere appositamente realizzate e tessere già in possesso delle utenze (ad es. tessere sanitarie). Viene inoltre suggerito di aggiungere a fine capoverso "o altre forme premianti".	Si accoglie la precisazione e si apportano le conseguenti modifiche al documento di Piano.	A	In accoglimento all'osservazione in oggetto di seguito si elencano le parti di Piano alle quali apportare modifiche: Relazione di Piano – Parte II pag. 102
191	692433/CRB	4	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	4 - Suggerimento (par. 4.2.2.1, pag. 105) - Il Soggetto propone una modifica del testo a pag. 105 nella sezione II del Piano. "Per quanto riguarda le raccolte differenziate, ... rappresentate dai centri di raccolta" viene suggerito di aggiungere "debitamente autorizzati".	La precisazione "debitamente autorizzati" determina una restrizione alle possibilità di conferimento, escludendo i centri di raccolta comunali ai sensi del DM 8 aprile 2008 che non sono autorizzati ma realizzati a seguito del rilascio di un titolo edilizio a fronte di una conformità dell'attività con gli usi urbanisticamente previsti nell'area. Pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
192	692433/CRB	5	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	5 - Chiarimento (par. 4.2.2.2, pag. 106) - Il Soggetto ritiene che non sia chiara la seguente affermazione relativa alle stazioni di trasferimento e suggerisce di inserire un esempio. pag. 106, sez. II: "raggiungimento di una quantità minima di rifiuto pari ad almeno un carico completo del mezzo di trasporto"	Con tale frase si intende suggerire di localizzare una stazione di trasferimento in un luogo tale per cui il suo bacino di utenza permetta l'ottimizzazione dei trasporti di rifiuti. Pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 130
Ancona	Data: 30/12/2014	

193	692433/CRB	6	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	6 - Stazioni di trasferimento (par. 4.2.2.2) - Il Soggetto chiede di valutare l'opportunità di delimitare nelle stazioni di trasferimento un'area in cui eseguire le analisi merceologiche sui rifiuti	Non si ritiene opportuno gravare le stazioni di trasferimento con un ulteriore obbligo che può costituire un vincolo in sede di adempimento e di realizzazione. Pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
194	692433/CRB	7	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	7 - Analisi merceologica (par. 4.2.4) - Il Soggetto chiede di rivedere il numero di analisi merceologiche del rifiuto organico da eseguire annualmente.	Si ritiene di confermare un numero di 3 analisi merceologiche all'anno fino alla stabilizzazione dei risultati conseguiti e di introdurre una riduzione dopo il raggiungimento della stabilizzazione a 2 volte all'anno, fino a sopravvenuta forte variazione.	P	In parziale accoglimento dell'osservazione in oggetto di seguito si elencano le parti di Piano alle quali apportare modifiche. Relazione di Piano – Parte II pag. 114
195	692433/CRB	8	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	8 - Si propone una sostituzione di testo (par. 4.2.4.3.1, pag. 129) - Il Soggetto, all'interno del capitolo inerente la digestione anaerobica dei rifiuti organici (pag.129, sez. II), chiede di sostituire le parole "scarsa produzione di biogas" con "inferiore produzione di biogas"	Non si ritiene opportuna la modifica	N	Nessuna modifica
196	692433/CRB	9	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	9 - Si propone di riportare esempi di recupero ambientale (par. 4.3.1.1) - Il Soggetto chiede di inserire esempi dell'impiego a recupero della FOS	Si accoglie l'osservazione e si apportano le opportune modifiche alla relazione di Piano per completare la trattazione.	A	In accoglimento dell'osservazione in oggetto di seguito si elencano le parti di Piano alle quali apportare modifiche pag. 134, sez. II:
197	692433/CRB	10	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	10 - Criteri localizzativi e tipologie di impianti/operazioni - Rilevata assenza di alcune operazioni ed insufficiente motivazione (tab. 12.4.1)	Nella Proposta di Piano si è tentato di offrire un elenco il più esaustivo possibile di tipologie impiantistiche così da permettere una immediata individuazione da parte di un potenziale proponente della casistica nella quale il suo impianto (esistente o da proporre), ricade. Naturalmente non è possibile coprire tutti i casi specifici e soprattutto trovare una univoca corrispondenza rispetto alla classificazione delle operazioni offerta dal Dlgs 152/06, tuttavia con l'elenco riportato nel Piano e si è cercato di essere più esaustivi rispetto alla casistica degli allegati del 152/06 che talvolta nella stessa operazione includono attività di trattamento che si diversificano per le problematiche ambientali e quindi localizzative	N	Nessuna modifica
198	692433/CRB	11	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	11 - Criteri localizzativi e tipologie di impianti/operazioni - Chiarimento su esclusione centri di raccolta	Si accoglie l'osservazione e si apportano le opportune modifiche alla relazione di Piano allo scopo di precisare che l'esclusione è da intendersi per tutti i centri di raccolta delle frazioni differenziate.	A	In accoglimento all'osservazione in oggetto di seguito si riportano con carattere in corsivo le modifiche apportate al documento di Piano. - pag. 351, sez. II: dopo il punto " <i>Compost di rifiuti ligneo-cellulosici</i> " è aggiunto il seguente: " <i>i centri di raccolta anche se ricevono rifiuti pericolosi da raccolta differenziata degli urbani e degli assimilati (es. oli minerali, batterie esauste, neon...).</i> "

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 131
Ancona	Data: 30/12/2014	

199	692433/CRB	12	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	12 - Criteri di localizzazione per l'individuazione delle aree idonee - Chiarire i riferimenti e le competenze Province/ATA e catasto georeferenziato (par. 12.5)	Si accoglie parzialmente l'osservazione e si apportano le opportune modifiche al documento di Piano	P	In parziale accoglimento all'osservazione in oggetto di seguito si riportano con carattere in corsivo le modifiche apportate al documento di Piano. Paragrafo 12.5 della Relazione di Piano Parte II è aggiunto il seguente periodo: <i>"Prima di affrontare il tema della corretta localizzazione dei nuovi impianti e degli ampliamenti o delle modifiche sostanziali, gli strumenti di pianificazione a livello di ATO, sia esso il Piano di Gestione dei rifiuti Provinciale ovvero il Piano d'Ambito, devono riportare la localizzazione degli impianti esistenti e la verifica della funzionalità degli stessi, individuandone: l'effettiva operatività, l'idoneità strutturale/gestionale, nonché l'importanza strategica. La procedura di verifica delle strutture esistenti permette all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, di operare scelte in trasparenza, uniformi per tutti i siti e nel rispetto dei fabbisogni e delle strategie di Piano.</i> Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di recupero <omissis>"
200	692433/CRB	13	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	13 - Con riferimento ai criteri localizzativi e fattori di pressione l'Osservante segnala una limitazione alle scelte delle ATA a causa dell'introduzione del Fattore di Pressione che peraltro limita la possibilità di sviluppo delle discariche esistenti oltre a generare una dispersione delle risorse per la gestione post mortem delle discariche.	Si accoglie parzialmente l'osservazione e si apportano le opportune modifiche al documento di Piano	P	In parziale accoglimento all'osservazione in oggetto di seguito si riportano con carattere in corsivo le modifiche apportate al documento di Piano. - Al paragrafo 12.6 della Relazione di Piano Parte II si riporta la seguente integrazione evidenziata: <i>"Nello specifico, poi, per quanto concerne la localizzazione di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, oltre a proporre azioni che limitino lo smaltimento in discarica, si predispone uno specifico indicatore che ne eviti la proliferazione e la concentrazione sul territorio. A tale scopo si introduce uno specifico "fattore di pressione", da applicarsi in fase di attuazione del Piano Regionale, cioè nell'ambito del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti ovvero del Piano d'Ambito, qualora fossero previste nuove</i>

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 132
Ancona	Data: 30/12/2014	

							<p><i>localizzazioni di impianti di discarica; il fattore di pressione può assumere tre dimensioni:</i></p> <p><omissis></p> <p>Nel calcolo della FPc, del FPic e del FPP vanno considerate fra le superfici quelle già occupate da discariche in esercizio di qualsiasi categoria (escluse discariche di inerti) o per le quali è ancora in corso la gestione post-mortem ai sensi del D.Lgs. 36/2003. Si considerano le superfici delle discariche per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati previste nei Piani Provinciali di Gestione Rifiuti (ovvero nei Piani d'Ambito) solo se è stato avviato il relativo procedimento di V.I.A. con un livello di progetto che ne indichi l'estensione."</p>	
201	692433/CRB	14	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	14 - Criteri localizzativi: fattore pendenza - Chiarire modalità di rilevamento (par. 12.8)	Nella Proposta di Piano la voce "versanti" è da intendersi corrispondente alla definizione di cui all'art. 31 delle NTA del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale al quale si fa chiaro riferimento anche in relazione alle successive circolari interpretative sulle modalità applicative della norma.	N	Nessuna modifica
202	692433/CRB	15	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	15 - Con riferimento ai criteri localizzativi ed in particolare alla tabella 12.8-1, l'Osservante chiede una diminuzione delle distanze dai centri abitati e dalle funzioni sensibili Nota: analoga ad osservazioni prot. n. 692433/CRB-15, 705659/CRB-5 e 724590/CRB-2.	La distanza introdotta per gli impianti di incenerimento risponde al criterio di massima tutela del territorio, uno dei principi su cui si basa la Proposta di Piano. Per le discariche, vista la loro localizzazione attuale e di previsione (escludente tutta la fascia di pianura alluvionale) si ritiene opportuno garantire una potenziale localizzazione mantenendo comunque distanze significative dai centri abitati. Pertanto nel Piano, così come era già stato introdotto con Deliberazione Assemblea Legislativa 66/2013, si è ritenuto opportuno individuare i 2.000 m come fascia minima di rispetto dal confine dei centri abitati per tutte le tipologie di discarica, a eccezione delle deroghe riportate nella tabella 12.8-1 della proposta di Piano. Tuttavia si coglie l'occasione per rendere maggiormente aderente questa previsione rispetto a quanto prospettato dalla Deliberazione che, nella TABELLA 3 - Tutela dei centri abitati, della popolazione e delle infrastrutture dell'Allegato riporta "Aree poste a distanze inferiori a 2000 m da centro abitato (come definito dal d.lgs. 285/1992.) per le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per le discariche di rifiuti non pericolosi ove sono smaltiti annualmente prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi l'area di tutela (carattere escludente) è di 500 metri. Le distanze vanno calcolate dal perimetro della discarica al perimetro del centro abitato come definito dal Codice della strada."	P	In accoglimento dell'osservazione viene modificata la Tabella 12.8-1 della Relazione di Piano - Parte II, aggiungendo alla colonna "Note" in corrispondenza del "Tipo di impianto" "Discariche", il seguente punto "Ove sono smaltiti annualmente prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi (i rifiuti speciali smaltiti non devono superare il 50% del totale dei rifiuti conferiti annualmente) l'area di tutela (carattere escludente) è di 500 metri.". La stessa integrazione è apportata alla Tabella 12.8-2.

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 133
Ancona	Data: 30/12/2014	

203	692433/CRB	16	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	16 - Con riferimento ai criteri localizzativi, l'Osservante chiede la modifica della definizione estendendo il criterio al di là della definizione di centro abitato così come derivata dal Codice della Strada.	La definizione di centro abitato ai sensi del codice della strada, definisce una delimitazione dell'abitato sulla base della presenza di specifica viabilità; tuttavia dato che uno degli obiettivi perseguiti dal Piano di Gestione dei Rifiuti, riguarda proprio la tutela della salute pubblica, si ritiene che questo sia perseguibile garantendo che le aree effettivamente abitate (residenziali) e quelle relative a usi particolarmente vulnerabili (recettori sensibili) siano sicuramente tutelate. Pertanto si intende accogliere l'osservazione, proponendo la modifica del Documento di Piano, sostituendo come riferimento per il calcolo delle fasce di rispetto il centro abitato (definito dal codice della strada) con gli ambiti residenziali, ovvero ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali (consolidati, di espansione e di completamento), individuati all'interno del tessuto urbano come definito negli strumenti urbanistici comunali vigenti. In ragione di tale modifica sarà da rivalutare anche la distanza delle discariche degli obiettivi sensibili, estendendo il limite dai 1.000 metri proposti nel Documento di Piano (Parte II Tabella 12.8-2) ai 2.000 m previsti per gli ambiti residenziali (in sostituzione appunto dei centri abitati).	A	In accoglimento dell'osservazione e integrando quanto segue alle modifiche già proposte a seguito dell'accoglimento dell'osservazione precedente (osservazione n. 15 dell'ATA 2), viene modificato il titolo della Tabella 12.8-1 della Relazione di Piano - Parte II come segue: " <i>Tabella 12.8-1: Distanze dagli ambiti residenziali consolidati, di espansione e di consolidamento, come definiti negli strumenti urbanistici comunali</i> ". Alla Tabella 12.8-2 della Relazione di Piano - Parte II alla colonna " <i>Distanza (m)</i> " in corrispondenza del " <i>Tipo di impianto</i> " " <i>Discariche</i> ", il valore " <i>1.000</i> " viene sostituito con il valore " <i>2.000</i> ".
204	692433/CRB	17	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	17 - Con riferimento ai criteri localizzativi, l'Osservante evidenzia come spesso la definizione dei centri abitati da parte dei Comuni sia poco attendibile e quindi chiede chiarimenti su quali debbano essere le corrette modalità di definizione degli stessi; inoltre evidenzia come non siano chiari gli aspetti di competenza e procedurali per la definizione della " <i>eventuale fascia di tutela</i> " che andrà determinata " <i>in modo sito-specifico</i> ".	Si intende accogliere tale osservazione sulla base delle argomentazioni riportate in risposta all'osservazione precedente (osservazione n. 16 dell'ATA 2). Per quanto concerne, invece, gli impianti di trattamento per i quali non sono definite dal Piano le fasce di rispetto, si sottolinea come le valutazioni in merito alle distanze più opportune da garantire, queste saranno oggetto di analisi da condurre in fase di autorizzazione; nel caso in cui detti impianti siano da assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sarà lo studio stesso che conterrà valutazione circa gli impatti generati dall'impianto e quindi dalle distanze da garantire per minimizzare gli impatti potenziali sulla popolazione residente. Se detti impianti non sono assoggettati a VIA, l'Ente competente all'autorizzazione dovrà comunque provvedere a valutare se la sua distanza dagli ambiti residenziali e dagli eventuali obiettivi sensibili presenti sul territorio, sia da ritenersi sufficiente a minimizzare gli impatti potenziali sulla popolazione residente	A	In accoglimento dell'osservazione e integrando quanto segue alle modifiche già proposte a seguito dell'accoglimento dell'osservazione precedente (osservazione n. 16 dell'ATA 2), viene modificato il titolo della Tabella 12.8-1 della Relazione di Piano - Parte II come segue: " <i>Tabella 12.8-1: Distanze dagli ambiti residenziali consolidati, di espansione e di consolidamento, come definiti negli strumenti urbanistici comunali</i> ".
205	692433/CRB	18	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	18 - Criteri localizzativi: centro abitato - Segnalata una contraddizione tra le preferenze localizzative di alcuni impianti in aree produttive industriali e distanza minima dai centri abitati	Gli impianti maggiormente vocati per localizzarsi in aree produttive/industriali sono sicuramente gli impianti appartenenti ai gruppi D ed E per i quali, infatti, non sono state definite delle fasce di rispetto specifiche ma l'analisi dovrà essere fatta sia in funzione della tipologia di impianto che di sito; in alcuni casi potrà essere comunque opportuno prevedere una fascia di rispetto dalle aree residenziali (ad esempio per gli impianti che trattano rifiuti inerti).	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag.
Ancona	Data: 30/12/2014	134

206	692433/CRB	19	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	19 - Criteri localizzativi: rischio sismico - Classificazione dei Comuni a rischio sismico	L'indicazione contenuta nel Piano ha carattere più generale rispetto alle normative citate che dovranno in ogni caso essere rispettate in fase di progettazione ed esecuzione lavori. In questa fase si intende solo fornire un'indicazione di attenzione in funzione alla classificazione sismica dei comuni; tale indicazione può avere carattere discriminante qualora si dovesse condurre uno studio comparativo tra più siti potenzialmente idonei.	N	Nessuna modifica
207	692433/CRB	20	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	20 - Rifiuti biodegradabili - Attribuzione dei Pannolini (pag. 315). Il soggetto chiede come mai a pag. 315 della proposta di Piano (sez. II) nell'elenco delle categorie di rifiuti considerate biodegradabili non siano stati considerati i pannolini/pannoloni e i rifiuti tessili naturali.	L'elenco citato rientra all'interno del capitolo riferito ai Rifiuti Urbani Biodegradabili conferiti in discarica. Si sottolinea che, in linea con le linee guida espresse nel documento interregionale per la predisposizione del Programma RUB di cui all'art. 5 del D. Lgs. 36/2003 elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed approvato il 4 marzo 2004, non si considerano biodegradabili i pannolini/pannoloni ed i rifiuti tessili naturali a causa dell'impossibilità di acquisire adeguate informazioni qualitative. In particolare per quanto riguarda i tessili, solo una quota parte è costituita da tessili naturali e tali rifiuti non hanno comunque associato uno specifico CER. Per tali motivi si ritiene che non vadano conteggiati all'interno dei RUB conferiti in discarica e quindi non sono stati inseriti nell'elenco richiamato dal proponente.	N	Nessuna modifica
208	692433/CRB	21	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	21 - L'Osservante, in riferimento al Programma di prevenzione chiede un chiarimento sull'attività delle ludoteche nell'utilizzo degli scarti delle aziende, ritenendo opportuno non citare l'eventuale utilizzo di scarti di produzione industriale ed artigianale per le attività delle Ludoteche del Riuso, in quanto tale concetto potrebbe rientrare nell'ambito della "preparazione per il riutilizzo" e non in quello della "prevenzione dei rifiuti" (S1-2.3, pag. 23)	L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto si condivide l'opportunità di fornire un maggiore chiarimento sull'ambito di attività delle Ludoteche, configurabili come attività ludico-ricreative non rientranti tra le operazioni di preparazione per il riutilizzo. Pertanto si provvede alla rettifica del termine "scarti" con "materiali non utilizzati ceduti a titolo di donazione".	A	In accoglimento dell'osservazione si modifica il documento di Piano Parte III Programma Regionale di Prevenzione, al paragrafo S1-2.3 a pag.23, il secondo capoverso è riformulato come segue: "Le ludoteche regionali sono luoghi dove si promuove l'idea che materiali alternativi e di recupero, come ad esempio i materiali inutilizzati dalla produzione industriale ed artigianale acquisiti a titolo di donazione, costituiscono risorse utilizzabili per "costruire" qualcosa di nuovo."
209	692433/CRB	22	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	22 - L'Osservante, in riferimento al Programma di prevenzione segnala l'utilità di inserire esplicitamente anche le ATA tra i soggetti coinvolgibili in qualità di stakeholders in un eventuale gruppo di lavoro istituito per valutare la possibilità di nuovi accordi di programma in tema di prevenzione dei rifiuti Ruolo ATA (S4-1.1.2, pag. 38)	Considerati anche i compiti di programmazione che le A.T.A. svolgono sul territorio, si ritiene che esse vadano più appropriatamente inserite all'interno del Gruppo di Lavoro sulla prevenzione come definito dall'art. 4 dell'Accordo di Programma sulla prevenzione piuttosto che individuate come stakeholders. L'osservazione si ritiene pertanto accoglibile nella sostanza, pur non essendo letteralmente accolta.	P	In parziale accoglimento dell'osservazione, si modifica il documento di Piano Parte III Programma Regionale di Prevenzione, al paragrafo S4-1.1.2. (Misura 2: coinvolgimento degli stakeholders – Azioni – punto 1) che viene riformulato come segue: "1) <i>Ampliamento del Gruppo di Lavoro di cui all'accordo di Programma sulla prevenzione dei rifiuti. Tale gruppo sarà allargato coinvolgendo i seguenti soggetti istituzionali:</i>

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 135
Ancona	Data: 30/12/2014	

							<ul style="list-style-type: none"> - <i>rappresentanti del settore scolastico pubblico;</i> - <i>rappresentanti dei Centri di Educazione Ambientale regionale (C.E.A.);</i> - <i>rappresentanti delle A.T.A."</i> 	
210	692433/CRB	23	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	23 - L'Osservante, in riferimento al Programma di prevenzione segnala che le campagne di indagine per ottenere informazioni sulle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti svolte e in atto dovrebbero essere estese oltre che a livello comunale anche a livello sovra comunale (ATA), come previsto per le azioni di informazione e disseminazione di cui al S4-1.1.1 (ad esempio a pag. 36, la Realizzazione di linee guida regionali sono rivolte ad uniformare il contenuto delle osservazioni sulla prevenzione della produzione dei rifiuti nell'ambito degli opuscoli informativi distribuiti per la raccolta differenziata, che rientrano a tutti gli effetti tra le attività svolte a livello sovra comunale dalle ATA)	L'osservazione si ritiene accoglibile condividendo la valutazione e pertanto si modifica il relativo documento di Piano.	P	In parziale accoglimento dell'osservazione, si modifica il documento di Piano Parte III Programma Regionale di Prevenzione, al paragrafo S4-1.1.4. Misura 4: migliorare la conoscenza – Azioni, al punto 1, dopo le parole " <i>a livello comunale</i> " sono aggiunte le parole " <i>e di ATA</i> ".
211	692433/CRB	24	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	24 - L'Osservante, in riferimento al Programma di prevenzione segnala che, per quanto riguarda le azioni relative a "campagne di sensibilizzazione e promozione di centri di riparazione/ripristino di apparecchiature elettriche ed elettroniche" e di "promozione e sostegno delle scuole tecniche mirate alla formazione di nuovi operatori specializzati in riparazioni" forse sarebbe opportuno specificare che tali attività sono rivolte ad incentivare il riutilizzo di oggetti che non sono diventati rifiuti ed evitare la possibile interpretazione in termini di "preparazione per riutilizzo". (S4-1.2.5, pag. 54)	Si condivide la finalità dell'osservazione, comunque rilevando che con le azioni proposte il Programma intende prolungare la vita e l'utilità dei beni semplicemente favorendo le opportunità per una loro riparazione piuttosto che una dismissione e sostituzione con nuovi beni (riparazione in alternativa all'acquisto). L'osservazione è pertanto parzialmente accoglibile e si ritiene opportuna una modifica del testo nel relativo documento di Piano al fine di una maggiore chiarezza.	P	In parziale accoglimento dell'osservazione, si modifica il documento di Piano Parte III Programma Regionale di Prevenzione, al paragrafo S4-1.2.5. pag. 55, Tab. 24: - al punto primo, dopo le parole " <i>apparecchiature elettriche ed elettroniche</i> " sono aggiunte le seguenti parole: " <i>al fine di allungare la vita del bene</i> "; - al punto terzo, dopo le parole " <i>operatori specializzati in riparazioni</i> " sono aggiunte le parole: " <i>al fine di allungare la vita del bene</i> ".

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 136
Ancona	Data: 30/12/2014	

212	692433/CRB	25	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	25 - L'Osservante segnala un refuso nell' Allegato 3 al Programma di prevenzione (Documento di Piano - Parte III), pag. 78 e formula una proposta di correzione.	L'osservazione si ritiene accoglibile.	A	In accoglimento dell'osservazione, si modifica il documento di Piano Parte III Programma Regionale di Prevenzione, Allegato 3, pag. 78, nel riquadro "Ingombranti" alla prima alinea di " <u>Totale utenze</u> " la parola " <u>prelevati</u> " è sostituita con la parola " <u>consegnati</u> ".
213	692433/CRB	26	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	26 - L'Osservante, in riferimento al Programma di prevenzione segnala che in relazione alle voci riguardanti la pubblicità indesiderata, il baratto degli oggetti, l'uso della carta negli uffici e i criteri di prevenzione della produzione dei rifiuti negli appalti, sarebbe utile citare tra le fonti dei dati eventualmente anche i Comuni, in quanto tali attività non sono sempre agevolmente censibili a livello di A.T.A. (Allegato 4, pag. 83)	L'osservazione si ritiene non accoglibile, ritenendo che la fonte del dato aggregato con significatività di indicatore sia elettivamente l'ATA, ovviamente rilevando che il dato disaggregato origina a livello comunale.	N	Nessuna modifica
214	692433/CRB	27	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	27 - L'Osservante, in relazione alle Linee guida per la redazione Piani d'ambito, propone una correzione di carattere formale ed una verificare della coerenza con la L.R. 24/2009.	Si accoglie l'osservazione e si apportano le opportune modifiche al documento di Piano allo scopo introdurre la correzione formale.	A	In accoglimento dell'osservazione in oggetto di seguito si elencano le parti di Piano alle quali apportare modifiche: Appendice II, pag. vii
215	692433/CRB	28	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	28 - 31 L'Osservante segnala l'avvenuta abolizione dell'articolo 201 del D.Lgs. 152/2006 e la conseguente necessità di revisione del testo. (Vengono trattate unitariamente le osservazioni di cui ai punti 2. e 5. di pag. 6 della nota prot. 4680/14 assunta con prot. n. 692433 del 30/09/2014)	Si accoglie l'osservazione e si apportano le opportune modifiche al documento di Piano allo scopo introdurre la correzione formale.	A	In accoglimento dell'osservazione in oggetto di seguito si elencano le parti di Piano alle quali apportare modifiche: Appendice II, pag. vii. Appendice II, pag. x.
216	692433/CRB	29	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	29 - L'Osservante evidenzia come la tempistica assegnata per l'elaborazione del Documento preliminare al Piano d'Ambito, pari a 3 mesi, sia esigua e chiede l'aumento dei tempi assegnati.	Si accoglie l'osservazione e si apportano le opportune modifiche al documento di Piano allo scopo di assegnare un periodo di maggiore durata per la redazione del Documento preliminare al Piano d'Ambito.	A	In accoglimento dell'osservazione in oggetto di seguito si elencano le parti di Piano alle quali apportare modifiche: Appendice II, pag. viii.
217	692433/CRB	30	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	30 - L'Osservante evidenzia come la tempistica assegnata per l'elaborazione del Piano d'Ambito sia esigua e ne chiede l'aumento a 36 mesi, analogamente alla tempistica assegnata dal D.Lgs. 152/2006 alle Regioni e tenuto conto della dipendenza dalla attività in carico alle Province per l'	L'osservazione si ritiene non è accoglibile in quanto la tempistica richiamata è diretta derivazione dalla disposizione normativa di cui alla legge regionale 20/2010, art. 10, comma 4.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 137
Ancona	Data: 30/12/2014	

					individuazione delle aree non idonee.			
218	692433/CRB	31	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	32 - L'Osservante, con riferimento al par. 5.3.1 dell'Appendice II, segnala che l'ATA di Ancona ha stipulato una convenzione per il trattamento dei rifiuti con gli impianti siti nelle province di Ascoli Piceno e Macerata poiché l'impianto della provincia di Fermo ha dichiarato la non disponibilità a ricevere rifiuti.	Si prende atto dell'Osservazione senza apportare nessuna modifica al testo.	N	Nessuna modifica
219	692433/CRB	32	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	33 - L'Osservante auspica un coinvolgimento delle ATA nella definizione del contratto di servizio.	L'osservazione si ritiene accoglibile.	A	In accoglimento dell'osservazione in oggetto di seguito si elencano le parti di Piano alle quali apportare modifiche: Appendice II, pag. x.
220	692433/CRB	33	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	34 - L'Osservante, con riferimento a pag. xxv, par. 4.7.1 dell'Appendice II, ritiene non sia corretto prevedere che solo i Comuni a tariffa debbano produrre il Piano finanziario.	L'osservazione si ritiene accoglibile.	A	In accoglimento dell'osservazione in oggetto di seguito si si elencano le parti di Piano alle quali apportare modifiche: Appendice II, pag. xxv.
221	692433/CRB	34	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	35 - L'Osservante richiede un chiarimento sui tempi per la redazione della carta delle aree idonee da parte delle Province (pag. xxxviii, dell'Appendice II) e più precisamente quando potrà partire con la fase I della sezione localizzativa	Atiene a disposizione normativa che non è competenza del Piano. Si prende atto dell'osservazione per una opportuna modifica della legge regionale.	N	Nessuna modifica
222	692433/CRB	35	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	35 - L'Osservante richiama pag. xliii dell'Appendice II ove il Piano prevede che l'attività di comunicazione è in capo al Gestore e chiede che sia possibile che invece sia l'ATA ad occuparsi della comunicazione ambientale verso scuole e cittadinanza, con l'esclusione della comunicazione strettamente connessa allo svolgimento dei servizi di raccolta	Si fa presente come quanto riportato a pag. xliii tra i "servizi base" da affidare costituisca un'indicazione; l'ATA pertanto è legittimata a porre in capo a se la comunicazione ambientale più "generale" come richiesto nell'osservazione. L'osservazione è pertanto parzialmente accoglibile ma non determina modifiche al documento di Piano.	P	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 138
Ancona	Data: 30/12/2014	

223	692433/CRB	36	30/09/2014	ATA Rifiuti ATO2 - Ancona	36 - L'Osservante richiama pag xlv e precedenti dell'Appendice II dove in merito alla prevenzione dei rifiuti si dice che le iniziative previste nel Piano d'Ambito dovranno essere coordinate su scala regionale; si chiede in quale momento, Piano d'ambito o Documento preliminare, potrà avvenire questo coordinamento.	La valutazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti da mettere in campo in ogni ATO, così come previste nei Piani d'Ambito, deve avere come base il Programma regionale di prevenzione e la scelta di quali azioni mettere in atto deve essere coerente con esso. Si richiama ad una più precisa lettura di quanto riportato nel Piano nel punto osservato: "In prima battuta tali programmi prenderanno spunto dalle iniziative coordinate a scala regionale soprattutto per quanto attiene la promozione delle azioni volte alla prevenzione della produzione di rifiuti e le azioni comunicative a sostegno del recupero di materia."	N	Nessuna modifica
224	692468/CRB	1	30/09/2014	Comune di Ripatransone	1 - L'Osservante rappresenta esplicita contrarietà alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez II pagg. 388-389 i seguenti capoversi. <i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale. Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo. Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore</i>	Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; si tratta di una proposta che dovrà essere valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag.
Ancona	Data: 30/12/2014	139

				<p><i>della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 140
Ancona	Data: 30/12/2014	

225	692468/CRB	2	30/09/2014	Comune di Ripatransone	<p>2 - L'osservante, richiamando il capitolo 5.4 del quadro conoscitivo relativamente alla capacità residua delle discariche, invita a specificare che l'attività ricognitiva, effettuata per fornire un quadro conoscitivo degli impianti di discarica esistenti, non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto si tratta di attività di esclusiva competenza delle ATA. Per tale motivo propone di esplicitare che le competenze in materia di pianificazione d'ambito rimangano in capo all'ATA aggiungendo a pagina 128, sez I il seguente capoverso.</p> <p><i>"Tale attività ricognitiva effettuata delle capacità residue, delle potenzialità di ampliamento o di progetti in corso e/o di possibili ampliamenti futuri ha una finalità meramente informativa per fornire il quadro conoscitivo sugli impianti di discarica esistenti nella Regione Marche e non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale (nell'ATO) della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che rimane una funzione di esclusiva competenza delle Autorità d'ambito Territoriale (ATA) di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO)."</i></p>	<p>L'analisi delle capacità residue di smaltimento è funzionale a restituire la descrizione dello stato di fatto al momento della redazione del Piano; tale analisi è inoltre fondamentale per poter individuare i fabbisogni impiantistici nell'orizzonte di Piano.</p> <p>La trattazione appare chiara e non si ritiene opportuno inserire la precisazione proposta.</p>	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	------------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 141
Ancona	Data: 30/12/2014	

226	692468/CRB	3	30/09/2014	Comune di Ripatransone	<p>3 - L'Osservante manifesta ferma contrarietà alla configurazione di uno scenario di integrazione impiantistica nell'area Marche Sud in particolare per la valorizzazione dell'indifferenziato e per il recupero di materia/produzione di CSS in quanto ritenuta una prerogativa di esclusiva competenza dell'ATA, deputata ad effettuare tutte le valutazioni ed assumere le relative decisioni circa le eventuali necessarie o opportune sinergie e integrazioni. La Regione può solo promuovere un coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO.</p> <p>L'osservante chiede dunque che il paragrafo 3.8- "La possibile articolazione impiantistica sul territorio" della sezione II del Piano (pagg. 94-97) venga riformulato secondo il seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autosufficienza a livello di ciascun ATO relativamente all'impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati; • la Regione intende fornire azioni di coordinamento per addivenire ad eventuali accordi volontari di cooperazione/integrazione impiantistica tra ATO, anche mediante una gestione unitaria dei relativi impianti, al fine di conseguire concretamente l'obiettivo di contenimento dei costi di investimento e di corretto impiego delle risorse. 	<p>Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. Il Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.</p>	N	Nessuna modifica
227	692501/CRB	1	30/09/2014	Comune di Maiolati Spontini	<p>L'Osservante formula la richiesta di esplicitare una clausola di esclusione dall'applicazione del Piano alle discariche esistenti e/o in fase di realizzazione nonché nuove realizzazioni, ampliamenti e modifiche sostanziali già presentati alla data di adozione del Piano.</p>	<p>Pur non essendo esplicitato nel Piano, è da ritenersi sottinteso che al momento della sua entrata in vigore gli effetti non saranno applicabili con valore retroattivo, quindi saranno esclusi dall'ambito di applicazione tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Piano. Si ritiene comunque opportuno inserire un periodo nel cap. 12.4 che chiarisca i limiti di applicazione.</p>	A	<p>Al par. 12.4, dopo il quarto capoverso è aggiunto il seguente periodo: <i>"I criteri localizzativi non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del piano, cioè a quei progetti o attività per i quali sia stata presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio ovvero comunicazione di inizio attività."</i></p>

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 142
Ancona	Data: 30/12/2014	

228	692526/CRB	1	30/09/2014	Comune di Torre San Patrizio	<p>1 - L'Osservante rappresenta esplicita contrarietà alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez II pagg 388-389 i seguenti capoversi.</p> <p><i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale.</i></p> <p><i>Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.</i></p> <p><i>Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo.</i></p> <p><i>Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>	Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; si tratta di una proposta che dovrà essere valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	------------------------------	--	---	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 143
Ancona	Data: 30/12/2014	

229	692526/CRB	2	30/09/2014	Comune di Torre San Patrizio	2 - L'Osservante richiede che venga stralciata la previsione di valorizzazione energetica di CSS a favore del recupero di materia attraverso la raccolta porta a porta spinta (parte II, par. 3.8)	Il recupero energetico è una strategia gestionale da adottare nel rispetto della "Gerarchia" normativa, pertanto gli indirizzi politico amministrativi hanno orientato le strategie gestionali verso la produzione di CSS; tale opzione non mette in secondo piano il recupero di materia attraverso il potenziamento della raccolta porta a porta che infatti rientra tra le principali azioni di Piano.	N	Nessuna modifica
230	692526/CRB	3	30/09/2014	Comune di Torre San Patrizio	3 - L'Osservante fornisce segnalazione di indicazioni non corrette in relazione alle previsioni di volumetrie presso la discarica di Torre San Patrizio (progetto depositato per 350.000 mc.) e richiesta di aggiornamento delle tabelle a pag. 128 della Relazione di Piano - Sintesi Tabella impianti di discarica inserendo il sito di Torre San Patrizio (parte I, quadro conoscitivo par. 5.4, pag. 128) - Nota: comune ad osservazioni prot. n. 691883/CRB-2 e 692526/CRB-3	Si prende atto della segnalazione e si ritiene l'osservazione accoglibile, procedendo alla conseguente modifica del documento di Piano. A pag 128 del quadro conoscitivo, nella seconda tabella, la discarica in oggetto è stata già considerata tra le discariche presenti nella provincia di Fermo, in coerenza con quanto esposto a a pag 127 del medesimo documento	A	In accoglimento all'osservazione in oggetto di seguito si elencano le parti di Piano alle quali apportare modifiche: Relazione di Piano Parte I, pag. 127 Parte I, pag. 128-129 Parte II, pag 84 e segg. RA, pag. 41-42
231	692558/CRB	1	30/09/2014	Fondazione Giustiniani Bandini	L'Osservante propone che il nel nuovo PRGR siano inserite disposizioni che riconoscano le misure compensative indirizzate alla riduzione delle conseguenze negative provenienti dall'attività e dal trasporto relativi agli impianti di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti non solo a favore dei Comuni, ma anche nei confronti degli Enti gestori delle aree protette preposti alla tutela dell'ambiente, paesaggio ed ecosistema	La legge regionale prevede misure compensative solamente in favore dei Comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione di tali impianti. Non compete al Piano in sede amministrativa disporre diversamente da quanto stabilito in sede legislativa dalla normativa vigente.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 144
Ancona	Data: 30/12/2014	

232	692577/CRB	1	30/09/2014	Comune di Offida	<p>1 - L'Osservante rappresenta esplicita contrarietà alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez. II pagg. 388-389 i seguenti capoversi.</p> <p><i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale.</i></p> <p><i>Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.</i></p> <p><i>Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo.</i></p> <p><i>Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>	<p>Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; si tratta di una proposta che dovrà essere valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 145
Ancona	Data: 30/12/2014	

233	692577/CRB	2	30/09/2014	Comune di Offida	<p>2 - L'osservante, richiamando il capitolo 5.4 del quadro conoscitivo relativamente alla capacità residua delle discariche, invita a specificare che l'attività ricognitiva, effettuata per fornire un quadro conoscitivo degli impianti di discarica esistenti, non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto si tratta di attività di esclusiva competenza delle ATA. Per tale motivo propone di esplicitare che le competenze in materia di pianificazione d'ambito rimangano in capo all'ATA aggiungendo a pagina 128, sez. I il seguente capoverso.</p> <p><i>"Tale attività ricognitiva effettuata delle capacità residue, delle potenzialità di ampliamento o di progetti in corso e/o di possibili ampliamenti futuri ha una finalità meramente informativa per fornire il quadro conoscitivo sugli impianti di discarica esistenti nella Regione Marche e non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale (nell'ATO) della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che rimane una funzione di esclusiva competenza delle Autorità d'ambito Territoriale (ATA) di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO)."</i></p>	<p>L'analisi delle capacità residue di smaltimento è funzionale a restituire la descrizione dello stato di fatto al momento della redazione del Piano; tale analisi è inoltre fondamentale per poter individuare i fabbisogni impiantistici nell'orizzonte di Piano.</p> <p>La trattazione appare chiara e non si ritiene opportuno inserire la precisazione proposta.</p>	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	------------------	---	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 146
Ancona	Data: 30/12/2014	

234	692577/CRB	3	30/09/2014	Comune di Offida	<p>3 - L'Osservante manifesta ferma contrarietà alla configurazione di uno scenario di integrazione impiantistica nell'area Marche Sud in particolare per la valorizzazione dell'indifferenziato e per il recupero di materia/produzione di CSS in quanto ritenuta una prerogativa di esclusiva competenza dell'ATA, deputata ad effettuare tutte le valutazioni ed assumere le relative decisioni circa le eventuali necessarie o opportune sinergie e integrazioni. La Regione può solo promuovere un coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO.</p> <p>L'osservante chiede dunque che il paragrafo 3.8- "La possibile articolazione impiantistica sul territorio" della sezione II del Piano (pagg. 94-97) venga riformulato secondo il seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autosufficienza a livello di ciascun ATO relativamente all'impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati; • la Regione intende fornire azioni di coordinamento per addivenire ad eventuali accordi volontari di cooperazione/integrazione impiantistica tra ATO, anche mediante una gestione unitaria dei relativi impianti, al fine di conseguire concretamente l'obiettivo di contenimento dei costi di investimento e di corretto impiego delle risorse. 	<p>Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. Il Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.</p>	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 147
Ancona	Data: 30/12/2014	

235	692596/CRB	1	30/09/2014	Ascoli Servizi Comunali	4 - L'Osservante, richiamando il capitolo 3.8.2 "l'impiantistica per il trattamento e lo smaltimento del rifiuto indifferenziato" della sezione II, esprime la sua contrarietà alla configurazione proposta basata sulla centralizzazione in 3 impianti della produzione di CSS. Il Soggetto dichiara essere di competenza e prerogativa dell'ATA effettuare le valutazioni e decisioni sotto il profilo ambientale, tecnico e di sostenibilità dei costi di investimento; dichiara inoltre che la Regione può limitarsi a promuovere il coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO	Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. I Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.	N	Nessuna modifica
236	693339/CRB	1	30/09/2014	AMIS	L'Osservante richiede una esplicitazione della fattispecie "rifiuti putrescibili" (Parte II par. 12.4.1 lett. c) - pagg. 348/349) e "aree destinate a insediamenti produttivi" e "aree miste" (pag. 355) Nota: uguale a 691865/CRB-14	Si ritiene di accogliere l'osservazione al fine di una massima chiarezza della disposizione di Piano, inserendo nella Relazione di Piano una specificazione nel merito	A	Nella tab. 12.4.1 della Relazione di P parte II si sostituisce il termine "putrescibile" con i termini "frazione organica biodegradabile" intesa come frazione che può essere degradata dagli organismi viventi, solitamente dai microrganismi, tenendo conto del tipo di organismo e delle condizioni chimico-fisiche presenti e del tempo a disposizione (CEN/TC 343, 2004)
237	693339/CRB	2	30/09/2014	AMIS	Con riferimento ai criteri localizzativi definiti dal Piano, al relativo ambito di applicazione ed esclusioni, l'Osservante propone di modificare l'elenco di cui alla tab. 12.4.1 prevedendo l'esenzione dai criteri localizzativi per le operazioni di recupero "in aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali ad attività produttive in seguito a specifici provvedimenti autorizzativi, in essere alla data di approvazione del presente atto limitatamente ad attività di recupero di rifiuti che non costituiscono l'"attività prevalente" o esclusiva effettuata presso l'insediamento produttivo-industriale;" (Parte II par. 12.4. pagg. 351). Nota: comune ad osservazioni prot. n. 679983/CRB-1 e 693339/CRB-2.	L'osservazione appare accoglibile in relazione all'opportunità di consentire il prosieguo di attività già insediate in aree inserite all'interno di una matrice urbanistica diversa dalle aree produttive purché l'attività di gestione dei rifiuti sia limitata ad operazioni di recupero. Ciò allo scopo di preservare l'impiantistica già esistente sul territorio (anche con il fine di limitare il consumo di nuovo suolo), creando al tempo stesso condizioni per l'ammodernamento o l'efficientamento garantendo migliori prestazioni tecniche e ambientali. Pertanto si accoglie parzialmente l'osservazione e si apporta la conseguente modifica al Piano.	p	In parziale accoglimento all'osservazione si riportano le seguenti modifiche al Piano: Parte II, Proposta Pianificatoria Punto 12.4, pag. 351 riformulando il punto 8 come segue: - <i>Attività di gestione rifiuti, riferite alle operazioni di recupero di cui all'allegato C parte IV del D. Lgs. 152/2006, che siano esercitate in insediamenti produttivi esistenti compresi in aree destinate dagli strumenti urbanistici ad attività produttive, anche in seguito a specifici provvedimenti autorizzativi, limitatamente ad operazioni di recupero di rifiuti che non costituiscono "attività prevalente" rispetto a quella già autorizzata o svolta presso l'insediamento alla data di approvazione del Piano;</i> Inoltre dopo il punto 8 del § 12.4, relativo all'elenco delle operazioni/attività di gestione per le quali si deroga dall'applicazione dei criteri localizzativi, si aggiunge un ulteriore punto formulato

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 148
Ancona	Data: 30/12/2014	

							<p>come segue:</p> <p>- <i>Interventi di adeguamento impiantistico, che prevedano eventualmente ampliamenti delle superfici anche superiori al 30%, purchè confinanti con l'area di impianto che svolge attività di gestione rifiuti, già autorizzata alla data di approvazione del presente atto, qualora tale adeguamento garantisca il miglioramento delle prestazioni tecniche dell'impianto, relativamente alle operazioni di recupero, con conseguente miglioramento delle performance ambientali dello stesso rispetto alla situazione attuale.</i></p>	
238	693339/CRB	3	30/09/2014	AMIS	<p>Con riferimento alla Parte II par. 12.4. pagg. 351-352, l'Osservante propone di modificare in termini estensivi la compatibilità degli impianti esistenti con i nuovi criteri localizzativi attraverso una riformulazione del capoverso inserendo un principio di "sostenibilità economica degli interventi richiesti" di adeguamento, tenendo conto degli "interessi coinvolti e preesistenti rispetto all'insorgere dei nuovi fattori ostativi". Le modifiche proposte sono riportate in neretto <i>"Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di recupero o smaltimento rifiuti, l'esercizio delle suddette operazioni già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa, valutando (togliere eventuale) l'eventuale rinnovo anche solo a fronte di interventi di adeguamento, con riferimento alle migliori tecnologie, disponibili per rendere compatibile l'impianto e/o minimizzare gli impatti generati dall'impianto rispetto ai suddetti criteri localizzativi, nei limiti della sostenibilità economica degli interventi richiesti, secondo il principio di proporzionalità fra</i></p>	<p>La dicitura contenuta nella Proposta di Piano intende cercare di preservare l'impiantistica già esistente sul territorio (soprattutto con il fine di limitare il consumo di nuovo suolo), garantendo al tempo stesso un revamping dell'impiantistica stessa, teso a far sì che impianti obsoleti siano adeguati alle migliori tecnologie disponibili e quindi garantiscano migliori prestazioni tecniche e ambientali. Questo non significa che l'adeguamento di un impianto debba essere immediato ma, in fase autorizzativa, potrà essere previsto un piano di adeguamento programmato anche in funzione delle possibilità economiche e tecniche</p>	A	<p>In accoglimento all'osservazione si riportano le seguenti modifiche all'elaborato Relazione di Piano, Parte II, paragrafo 12.5, riformulando l'ultimo capoverso come segue: <i>"Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di recupero o smaltimento rifiuti, l'esercizio delle suddette operazioni già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa, valutando il rinnovo anche solo a fronte di interventi di adeguamento, con riferimento alle migliori tecnologie, disponibili per rendere compatibile l'impianto e/o minimizzare gli impatti generati dall'impianto rispetto ai suddetti criteri localizzativi, nei limiti della sostenibilità economica degli interventi richiesti, secondo il principio di proporzionalità fra le prescrizioni e la valutazione degli interessi coinvolti e preesistenti rispetto all'insorgere dei nuovi fattori ostativi; relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie previste dal progetto approvato."</i></p>

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 149
Ancona	Data: 30/12/2014	

					<p>le prescrizioni e la valutazione degli interessi coinvolti e preesistenti rispetto all'insorgere dei nuovi fattori ostativi; relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie previste dal progetto approvato."</p>		
239	693339/CRB	4	30/09/2014	AMIS	<p>L'osservante segnala la necessità di risolvere la contraddizione fra gli strumenti urbanistici comunali e l'"opportunità" per la localizzazione in area produttiva degli impianti di gestione rifiuti anche se classificati come industrie insalubri. Si propone l'inserimento di un periodo così formulato: "gli impianti compresi nelle categorie B, D,E possono trovare opportunità localizzativa anche se industrie insalubri" (Parte II par. 12.9. pag. 384)</p>	<p>Si accoglie l'osservazione e si apporta la conseguente modifica al Piano</p>	<p>A</p> <p>In accoglimento all'osservazione si riportano le seguenti modifiche agli elaborati di Piano: - Relazione di Piano, Parte II, paragrafo 12.8.4, che pertanto viene così riformulata: [...omissis...] "Aree destinate ad insediamenti produttivi ed aree miste - Rientrano in questa categoria le aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione territoriale, e le aree in cui già si svolgono attività di recupero e/o di smaltimento rifiuti. Inoltre, l'individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico comunale di un'area destinata a servizi tecnologici implica che siano già riconosciuti determinati requisiti di carattere territoriale cui devono ottemperare anche le tipologie di strutture in oggetto. Nello specifico questo rappresenta un criterio di priorità localizzativa per gli</p>

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 150
Ancona	Data: 30/12/2014	

							<p><i>impianti compresi nelle categorie B, D (ad esclusione degli impianti di trattamento e recupero inerti) ed E di Tabella 12.4-1, specificando che gli impianti compresi nella categoria E possono trovare opportunità localizzative sia nelle aree destinate ad insediamenti produttivi che nelle aree miste, mentre per gli impianti della categoria B la preferenzialità riguarda solo le aree destinate ai soli insediamenti produttivi. In queste aree, gli impianti compresi nelle categorie B,D,E possono trovare opportunità localizzative anche se industrie insalubri.";</i></p> <p>- Inoltre si modifica la tabella di sintesi conclusiva del § 12.9 del Documento di Piano Parte II;</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 151
Ancona	Data: 30/12/2014	

240	693339/CRB	5	30/09/2014	AMIS	<p>Politiche di Piano e Governance: Azioni per la gestione dei rifiuti speciali - Si segnala l'assenza di previsioni programmatiche e favore di imprese virtuose nel campo della certificazione ambientale (Parte II par. 13.4.5)</p>	<p>La tematica delle semplificazioni così come interpretate dall'osservante non è strettamente attinente alle competenze del Piano che esulano dal livello legislativo, peraltro di riserva statale. Tuttavia l'osservazione appare accoglibile nella misura in cui il Piano ha facoltà di prevedere agevolazioni specifiche a favore di imprese virtuose nel campo della certificazione ambientale, come ad esempio nel riaffermare il regime di favore nella determinazione degli importi delle garanzie finanziarie richieste in ambito autorizzativo. Conseguentemente si modifica la Relazione di Piano. Per quanto concerne gli snellimenti procedurali e documentali per le imprese certificate si evidenzia che tali imprese risultano già agevolate; si richiama a tal proposito:</p> <p>a) Legge 23 marzo 2001, n. 93, art. 19, comma 1: "Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la reinscrizione all'Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (Cee) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni."</p> <p>b) D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., art. 29-octies, comma 9: "Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma Uni En Iso 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame."</p> <p>c) DGR n. 515 del 16 aprile 2012, art. 10: "Le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento (Cc) n. 761/2001, del parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) o certificate ISO 14001, in sede di rilascio o di rinnovo delle autorizzazioni sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'Allegato B con le seguenti riduzioni, non cumulabili, previa dimostrazione del possesso dei requisiti :- riduzione del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Cc) n. 761/2001, del palamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas); -riduzione del 40% per le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001."</p>	A	<p>In accoglimento all'osservazione in oggetto di seguito si si elencano le parti di Piano alle quali apportare modifiche: Relazione di Piano - Parte II pag. 400</p>
-----	------------	---	------------	------	---	--	---	---

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag.
Ancona	Data: 30/12/2014	152

241	693339/CRB	6	30/09/2014	AMIS	<p>6 - Con riferimento ai criteri localizzativi, l'osservante ritiene che vada escluso il livello "tutela integrale" per gli impianti esistenti (riferimento alle categorie A, B, C della Tab. 12.4.1.) e sostituito con il livello "penalizzazione a magnitudo di attenzione". Chiede inoltre che "le norme, se più restrittive e vincolanti rispetto alla normativa precedente, trovino applicazione esclusivamente per i nuovi impianti che saranno costruiti e per i quali ci sono all'esame e valutazione progetti all'attenzione dei competenti uffici e Conferenze dei servizi".</p> <p>Nota: comune ad osservazioni prot. 691952/CRB-1, 691970/CRB-1, 693339/CRB-6.</p>	<p>Come evidenziato nel Piano al § 12.4 "La metodologia è riferita alla realizzazione di nuovi impianti, ove per "nuovo impianto" si intendono: [...];</p> <p>Partendo dalla DGR 1600/2004 integrata e modificata perché sia coerente con i principi localizzativi, sono da ritenersi modifica sostanziale o ampliamento le modifiche per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifica delle tipologie di attività di gestione dei rifiuti. • incremento di dimensione, inteso sia come aumento in termini di superficie che prevede, quindi, ulteriore consumo di suolo, sia in termini di aumento volumetrico, superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente; questa condizione deve tenere comunque conto dei disposti della L.R. 22/2011 art. 11; • modifiche ad impianti di gestione rifiuti che comportino un aumento della potenzialità superiore al 30%; <p>In generale, quindi i criteri localizzativi si applicano ai nuovi impianti e alla modifica i impianti esistenti che abbiano almeno una delle caratteristiche sopra elencate.</p> <p>Per gli impianti esistenti, come detto al § 12.5 della Proposta di Piano vale quanto segue:</p> <p><i>"Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di recupero o smaltimento rifiuti, l'esercizio delle suddette operazioni già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa, valutando l'eventuale rinnovo solo a fronte di interventi di adeguamento, con riferimento alle migliori tecnologie, disponibili per rendere compatibile l'impianto e/o minimizzare gli impatti generati dall'impianto rispetto ai suddetti criteri localizzativi; relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie previste dal progetto approvato."</i></p> <p>L'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile per quanto già contemplato in accoglimento dell'osservazione n. 3 dell'AMIS con conseguente modifica della Relazione di Piano.</p>	P	<p>In accoglimento all'osservazione si riportano le seguenti modifiche all'elaborato Relazione di Piano, Parte II, paragrafo 12.5, riformulando l'ultimo capoverso come segue: <i>"Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di recupero o smaltimento rifiuti, l'esercizio delle suddette operazioni già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa, valutando il rinnovo anche solo a fronte di interventi di adeguamento, con riferimento alle migliori tecnologie, disponibili per rendere compatibile l'impianto e/o minimizzare gli impatti generati dall'impianto rispetto ai suddetti criteri localizzativi, nei limiti della sostenibilità economica degli interventi richiesti, secondo il principio di proporzionalità fra le prescrizioni e la valutazione degli interessi coinvolti e preesistenti rispetto all'insorgere dei nuovi fattori ostativi; relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie previste dal progetto approvato."</i></p>
-----	------------	---	------------	------	---	---	---	--

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 153
Ancona	Data: 30/12/2014	

242	693639/VAA	1	30/09/2014	Comune di Montegalfo	<p>1 - L'osservante è contrario alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez II pagg 388-389 i seguenti capoversi.</p> <p><i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale.</i></p> <p><i>Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.</i></p> <p><i>Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo.</i></p> <p><i>Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>	<p>Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; si tratta di una proposta che dovrà essere valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	----------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 154
Ancona	Data: 30/12/2014	

243	693639/VAA	2	30/09/2014	Comune di Montegallo	<p>2 - L'osservante, richiamando il capitolo 5.4 del quadro conoscitivo relativamente alla capacità residua delle discariche, invita a specificare che l'attività ricognitiva, effettuata per fornire un quadro conoscitivo degli impianti di discarica esistenti, non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto si tratta di attività di esclusiva competenza delle ATA. Per tale motivo propone di esplicitare che le competenze in materia di pianificazione d'ambito rimangano in capo all'ATA aggiungendo a pagina 128, sez. I il seguente capoverso.</p> <p><i>“Tale attività ricognitiva effettuata delle capacità residue, delle potenzialità di ampliamento o di progetti in corso e/o di possibili ampliamenti futuri ha una finalità meramente informativa per fornire il quadro conoscitivo sugli impianti di discarica esistenti nella Regione Marche e non costituisce atto e/o attività di indirizzo nella pianificazione territoriale (nell'ATO) della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che rimane una funzione di esclusiva competenza delle Autorità d'ambito Territoriale (ATA) di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO).”</i></p>	<p>L'analisi delle capacità residue di smaltimento è funzionale a restituire la descrizione dello stato di fatto al momento della redazione del Piano; tale analisi è inoltre fondamentale per poter individuare i fabbisogni impiantistici nell'orizzonte di Piano.</p> <p>La trattazione appare chiara e non si ritiene opportuno inserire la precisazione proposta.</p>	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	----------------------	---	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 155
Ancona	Data: 30/12/2014	

244	693639/VAA	3	30/09/2014	Comune di Montegallo	<p>3 - L'osservante manifesta ferma contrarietà alla configurazione di uno scenario di integrazione impiantistica nell'area Marche Sud in particolare per la valorizzazione dell'indifferenziato e per il recupero di materia/produzione di CSS in quanto ritenuta una prerogativa di esclusiva competenza dell'ATA, deputata ad effettuare tutte le valutazioni ed assumere le relative decisioni circa le eventuali necessarie o opportune sinergie e integrazioni. La Regione può solo promuovere un coordinamento delle pianificazioni d'ambito tra i diversi ATO.</p> <p>L'osservante chiede dunque che il paragrafo 3.8- "La possibile articolazione impiantistica sul territorio" della sezione II del Piano (pagg. 94-97) venga riformulato secondo il seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autosufficienza a livello di ciascun ATO relativamente all'impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati; • la Regione intende fornire azioni di coordinamento per addivenire ad eventuali accordi volontari di cooperazione/integrazione impiantistica tra ATO, anche mediante una gestione unitaria dei relativi impianti, al fine di conseguire concretamente l'obiettivo di contenimento dei costi di investimento e di corretto impiego delle risorse. 	<p>Ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.199 (Piani regionali), comma 3 lettera g, compete alla Regione la definizione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale come individuato ai sensi dell'art. 200 del testo unico. Il Piano non intende derogare da tale disposizione, infatti prevede a carico delle ATA la piena competenza e la più ampia facoltà di assumere, attraverso l'adozione del piano d'ambito, autonome decisioni in merito alla struttura del sistema impiantistico, verificate le condizioni tecnico economiche che caratterizzano le diverse opzioni possibili. Al tempo stesso, nel rispetto dei principi di cui all'art. in oggetto, il Piano avanza una proposta di ottimizzazione del sistema impiantistico da concretizzarsi attraverso il coordinamento delle pianificazioni d'ambito.</p>	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	----------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 156
Ancona	Data: 30/12/2014	

245	694641/VAA	1	30/09/2014	Comune di Urbino	<p>1 - L'osservante richiede la modifica dei criteri localizzativi, in particolare per gli impianti di smaltimento e per gli eventuali impianti di trattamento ad essi associati, allo scopo di non determinare ulteriori carichi (impatti) nei territori già sede di impianti. Nota: analoga ad osservazione prot. n. 691908/CRB-1</p>	<p>Riguardo ai criteri preferenziali si sottolinea come questi non siano prescrittivi, ma costituiscano indirizzi di opportunità che dovranno essere valutati in caso di analisi comparative tra una rosa di siti potenzialmente idonei in sede di redazione del Piano d'Ambito. Fatta questa premessa, è vero che in linea generale nella Proposta di Piano si sostiene che la realizzazione di impianti in aree già interessate dalla presenza di impianti può costituire fattore preferenziale, soprattutto se si possono sfruttare vantaggiose sinergie tra gli stessi, garantendo, quindi, la minimizzazione dello spostamento di rifiuti. Va comunque rilevato che la realizzazione degli impianti di trattamento deve trovare giustificazione secondo logiche localizzative e dimensionali declinate a scala di ATO, quindi non è da ritenere scontato che ad un impianto di smaltimento esistente si debba automaticamente associare una sede per il trattamento dei rifiuti, soprattutto se si tiene conto del principio di prossimità che minimizzi l'impatto trasportistico. Va detto poi, in particolare per quanto riguarda la localizzazione delle discariche, che la Proposta di Piano ha introdotto il Fattore di Pressione (§ 12.6) che, contrariamente al criterio preferenziale, potrà trovare applicazione nella pianificazione subordinata e nella successiva fase attuativa in sede di localizzazione di un impianto di discarica; esso ed è volto a tutelare i territori già interessati da impianti di discarica e, quindi, storicamente già sottoposti a "pressione ambientale". Questo significa che nei Comuni dove siano esistenti impianti di discarica, difficilmente se ne localizzeranno altri. Va infine rilevato che lo scenario di Piano si pone un orizzonte fino al 2020.</p>	N	Nessuna modifica
246	694641/VAA	2	30/09/2014	Comune di Urbino	<p>2 - Il Soggetto osserva che la proposta di Piano prevede ai fini dello smaltimento finale solo discarica contravvenendo alle regole comunitarie che impongono la realizzazione a valle della raccolta di una rete impiantistica di pretrattamento e di smaltimento lasciando la discarica come ultimo sito di destinazione finale residuale. Il Proponente chiede quindi che venga prevista dal Piano una rete impiantistica di trattamento/recupero/smaltimento tecnologica a livello provinciale che porti al completo superamento della discarica quale tipologia impiantistica di destinazione finale dei rifiuti.</p>	<p>La proposta di Piano prevede una rete di impianti di Trattamento Meccanico Biologico tale da trattare tutto il rifiuto indifferenziato prodotto in regione. Coerentemente ai dettami normativi, la Regione auspica inoltre l'implementazione di linee di recupero di materia e/o di produzione di CSS. Si ricorda inoltre che la FOS, in uscita da tali impianti TMB e rispondente agli standard tecnici previsti dal Piano, è auspicabile che venga avviata a recupero, ad esempio come terreno di ricopertura delle discariche. Inoltre le azioni di Piano nonché il Programma di Prevenzione puntano ad una consistente contrazione del quantitativo di rifiuto indifferenziato prodotto. Per tali motivi si può affermare che la proposta di Piano vada a delineare una netta discontinuità con l'attuale gestione del rifiuto indifferenziato andando a minimizzare i quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica. L'osservazione si ritiene non accoglibile, ritenendo che quanto richiesto sia già contemplato nelle previsioni di Piano.</p>	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 157
Ancona	Data: 30/12/2014	

247	705636/CRB	1	03/10/2014	PicenAmbiente SpA	<p>1 - L'Osservante segnala l'assenza nel rapporto "preliminare" di parametri di riferimento per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del trattamento all'impianto degli impianti TMB.</p> <p>L'assenza di questi parametri non permetterebbe di rispettare i principi di efficienza ed economicità; chiede se nel Rapporto Ambientale sia stato calcolato l'impatto del collocamento in discarica del rifiuto trattato.</p> <p>Nota: osservazione comune a prot. 691937-2 e 705636-1.</p>	<p>Nel Rapporto Ambientale non sono in effetti stati inseriti i parametri di riferimento per la valutazione dell'efficienza ed efficacia del trattamento all'interno dei TMB; tali parametri sono stati invece inseriti all'interno del capitolo 4.3 della sezione 2 del documento di Piano; si ritiene questa la collocazione idonea per tali parametri. Si ritiene che i TMB a regime saranno in grado di garantire il soddisfacimento di tali standard; in base a questa ipotesi all'interno delle valutazioni energetico-ambientali contenute nel rapporto ambientale è stato valutato l'impatto di collocamento in discarica del rifiuto trattato negli impianti TMB. L'osservazione pertanto non si ritiene accoglibile</p>	N	Nessuna modifica
248	705636/CRB	2	03/10/2014	PicenAmbiente SpA	<p>2a -L'Osservante segnala il limite di competenza della pianificazione pubblica nel settore della gestione dei rifiuti speciali in particolare per quanto riguarda le % di smaltimento</p> <p>2b - In materia di definizione dei criteri localizzativi, l'Osservante segnala come il conferimento dei rifiuti speciali nelle discariche di rifiuti urbani sia in contrasto con le distanze minime tra discariche e centri abitati;</p> <p>Nota: comune ad osservazioni prot. 705636/CRB-2 e 691937/CRB-3</p>	<p>2a - Si ritiene che l'osservazione scaturisca da un'incomprensione; il limite dei conferimenti dei rifiuti speciali rispetto ai conferimenti di rifiuti urbani o di rifiuti provenienti da lavorazioni di rifiuti urbani è da intendersi come "orientamento" per la gestione delle discariche di Piano. Tale proposta non prefigura un aumento dei conferimenti di rifiuti speciali nelle discariche per rifiuti urbani e non risulta in contrasto con i criteri localizzativi; 2b - Le distanze minime da rispettare in caso in uno stesso sito si gestissero rifiuti urbani e rifiuti speciali, con prevalenza quantitativa di questi ultimi, sono quelle più restrittive, cioè quelle valide per la tipologia di rifiuto che prevede una maggiore distanza di rispetto; sono comunque fatte salve le condizioni di applicazione delle deroghe così come indicate alla tabella 12.8-1 della relazione di Piano parte II.</p>	N	Nessuna modifica
249	705636/CRB	3	03/10/2014	PicenAmbiente SpA	<p>3 - Scenari evolutivi sistema impiantistico - Osservata una incoerenza tra le interazioni positive con il tema aria e la previsione di gestione sovra ambito del RUR in termini di maggior impatto da trasporto e movimentazione - Uguale a 691937-3</p>	<p>Nota: Indicata erroneamente come n. 4 nel documento - La proposta di Piano è volta al miglioramento della gestione complessiva dei rifiuti.</p> <p>Si sottolinea come nelle valutazioni energetico-ambientali di comparazione degli scenari riportate al capitolo 5.2 del rapporto ambientale, sia stato valutato l'impatto legato ai trasporti dei flussi in uscita dagli impianti di TMB (circa il 25% del rifiuto urbano complessivamente prodotto nel 2020); nel caso dello Scenario CSS è stato considerato l'eventuale trasporto dei sovralli dall'impianto di TMB all'impianto di produzione di CSS ed il trasporto a destino del CSS e degli altri flussi in uscita. I risultati mostrano come l'impatto della componente "trasporto" a valle degli impianti di TMB sia molto limitato. C'è tuttavia da evidenziare che le azioni di Piano e il Programma di Prevenzione condurranno ad una sensibile contrazione della produzione dei RU e ad un consistente aumento della percentuale di raccolta differenziata rispetto ad oggi. Per tali motivi si stima che i sovralli destinati alla successiva valorizzazione caleranno conseguentemente</p>	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 158
Ancona	Data: 30/12/2014	

					determinando una diminuzione dei trasporti.			
250	705636/CRB	4	03/10/2014	PicenAmbiente SpA	<p>4 - Scenari evolutivi sistema impiantistico - Critica alla previsione dello scenario area sud nella parte in cui prevede un sito unico di valorizzazione dell'indifferenziato - Nota: osservazione comune a prot. n. 691937/CRB e 705636/CRB-4</p>	<p>Per quanto riguarda l'impiantistica relativa al trattamento delle raccolte differenziate si ricorda come il dettato normativo (art. 181 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ammetta la libera circolazione sul territorio nazionale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata e destinati a riciclaggio e a recupero, al fine di favorire il più possibile il loro recupero, privilegiando comunque il principio di prossimità; per tale motivo nell'individuazione degli impianti di destino dei rifiuti differenziati, spetterà ai Gestori la ricerca delle soluzioni che, nel rispetto delle norme di riferimento e assicurando comunque un effettivo recupero dei rifiuti in oggetto, possano comunque garantire la miglior valorizzazione degli stessi, sia appoggiandosi alla rete delle piattaforme afferenti ai diversi consorzi di filiera (CONAI e relativi consorzi per materiali Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea, Rilegno; Centro di Coordinamento RAEE e sistemi collettivi ad esso afferenti; COBAT; COOU; CONAU) sia ricorrendo alla collocazione dei rifiuti sul mercato.</p> <p>Per quanto riguarda il trattamento del rifiuto indifferenziato, il Piano propone un unico impianto per la produzione di CSS localizzato a servizio dell'area sud (Province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata) al fine di ottimizzare la gestione del rifiuto indifferenziato stesso. Per quanto riguarda il trattamento e valorizzazione delle frazioni secche da RD, il Piano conferma l'attuale dotazione impiantistica in considerazione del previsto aumento del livello di RD e conseguentemente dei maggiori quantitativi che giustificano una autonoma capacità di trattamento a livello di ATO. Saranno tuttavia i Piani d'Ambito di quei contesti che dovranno valutare le effettive possibilità di integrazione e definire il modello gestionale e organizzativo ottimale che configuri la rete integrata e adeguata di impianti in funzione delle diverse esigenze.</p> <p>L'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile per quanto già contemplato dal Piano in termini di autonomia a livello di</p>	P	<p>In parziale accoglimento dell'osservazione, si elencano le parti di Piano alle quali apportare modifiche: Relazione di Piano Parte II pag. 56 Parte II, pag. 91 Parte II, pag. 92 RA pag. 43-44</p>

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 159
Ancona	Data: 30/12/2014	

						ATO nella valorizzazione delle frazioni da RD; si ritiene invece non accoglibile nella parte in cui si contrasta la possibilità di futuro sviluppo di uno scenario di integrazione inter ATO per il trattamento del rifiuto indifferenziato residuo.		
251	705659/CRB	1	30/09/2014	Provincia di Fermo	1 - Il Soggetto dichiara che la programmazione regionale dovrebbe in primo luogo assicurare il trattamento dei rifiuti speciali con caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche di ammissibilità presso gli impianti destinati al trattamento e recupero dei rifiuti urbani. La possibilità di conferire il 50% di rifiuti speciali presso le discariche di rifiuti urbani è visto come una disincentivazione del recupero. Il Soggetto chiede che tale percentuale venga confermata all'attuale 20%	In prima istanza si sottolinea come il Piano non possa porre limiti alla gestione dei rifiuti speciali che, come noto, è soggetta agli indirizzi del mercato. Si fa notare inoltre come le azioni di piano proposte mirino ad un miglioramento complessivo della gestione dei rifiuti speciali quantificabile in base a quanto riportato al capitolo 6.2.2 sez. II del Piano; in particolare il recupero di materia aumenta dal 34% al 45% e lo smaltimento in discarica diminuisce dal 18% al 9%. Il limite al 50% dei conferimenti dei rifiuti speciali rispetto ai conferimenti di rifiuti urbani o di rifiuti provenienti da lavorazioni di rifiuti urbani è da intendersi come "orientamento" per la gestione delle discariche di Piano. Tale proposta non mira a promuovere lo smaltimento ma anzi a contenerlo. Si ritiene pertanto l'osservazione non accoglibile, confermando la proposta di Piano.	N	Nessuna modifica

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 160
Ancona	Data: 30/12/2014	

252	705659/CRB	2	30/09/2014	Provincia di Fermo	<p>2 - L'osservante rappresenta esplicita contrarietà alla previsione di istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale e pertanto propone di eliminare al capitolo 13.2, sez. II pagg. 388-389 i seguenti capoversi.</p> <p><i>"Le integrazioni, funzionali all'ottimizzazione gestionale, danno un grosso impulso alla aggregazione della gestione; pur mantenendo l'assetto istituzionale delle 5 ATA, si orienta infatti il sistema verso l'auspicata integrazione che si completerà con l'istituzione di un'unica Autorità di bacino regionale.</i></p> <p><i>Tale situazione è infatti prefigurata come il punto di arrivo cui il sistema gestionale dovrà tendere nel medio periodo; lo scenario individuato può pertanto rappresentare un primo stadio per il raggiungimento e consolidamento di un assetto che crei le condizioni strutturali e gestionali tali da consentire e facilitare la successiva evoluzione verso l'ATO unico regionale con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.</i></p> <p><i>Tale nuovo assetto dovrà evidentemente essere formalmente definito a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo.</i></p> <p><i>Si rammenta come in diversi contesti regionali confrontabili per dimensioni e caratteristiche territoriali (Regioni Abruzzo ed Umbria) siano in atto processi di "aggregazione" degli ATO a favore della costituzione di un'unica Autorità di dimensione Regionale. Analoghi processi hanno avuto precedentemente luogo in Toscana (passaggio da 10 a 3 ATO) e in Emilia Romagna (unico ATO che ha "assorbito" le funzioni delle precedenti Agenzie provinciali)."</i></p>	<p>Il Piano ha assunto il criterio dell'autosufficienza territoriale della gestione dei rifiuti; ove non siano conseguite le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità a livello di ATO il Piano indirizza la gestione verso l'integrazione tra ATO, soprattutto per quanto attiene alle funzioni impiantistiche ed in particolare per la valorizzazione della frazione secca del rifiuto indifferenziato; si tratta di una proposta che dovrà essere valutata e concretizzata in sede di redazione dei Piani d'Ambito e solo successivamente, eventualmente definita e strutturata a seguito delle necessarie modifiche del quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso del periodo di integrazione funzionale. L'osservazione si ritiene non accoglibile.</p>	N	Nessuna modifica
-----	------------	---	------------	--------------------	--	--	---	------------------

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 161
Ancona	Data: 30/12/2014	

253	705659/CRB	3	30/09/2014	Provincia di Fermo	3 - L'osservante dichiara che la scelta dello scenario "recupero di materia" dovrà essere fatta in base alle analisi merceologiche del futuro sovrallo, alle tecnologie disponibili e alla possibilità di inserimento della frazione recuperata nel circuito delle materie prime.	Il Piano analizza ogni scenario considerando le relative criticità/opportunità valutabili in base al livello di conoscenza attuale. In base a ciò il Piano individua uno scenario di recupero di materia per il quale si confermano le previsioni formulate in termini di % di recupero; ciò in considerazione della attesa evoluzione e qualificazione della raccolta differenziata della frazione organica che ad oggi rappresenta il maggior limite alle possibilità di valorizzazione in termini di materia del rifiuto residuo. Allo stesso tempo, il Piano individua lo "Scenario CSS" che in una logica gestionale integrata consente di orientare il sistema verso una opzione di recupero di altro tipo, individuato come una opzione alternativa valida ed ambientalmente compatibile Come già enunciato nel Piano, l'attuabilità dello scenario più adeguato dovrà essere ulteriormente valutata a scala subordinata a livello di Piano d'Ambito sulla base degli elementi rilevati dall'osservante. L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto già contemplata nelle previsioni di Piano.	A	Nessuna modifica
254	705659/CRB	4	30/09/2014	Provincia di Fermo	4 - L'osservante dichiara che la scelta dello scenario "CSS" dovrà essere fatta in base alle analisi merceologiche del futuro sovrallo, alle tecnologie disponibili e alla possibilità di commercializzazione del prodotto su scala regionale	Il Piano analizza ogni scenario considerando le relative criticità/opportunità valutabili in base al livello di conoscenza attuale; in base a ciò il Piano individua lo scenario verso cui orientare prioritariamente il sistema gestionale che è lo "Scenario CSS". Come già enunciato nel Piano, l'attuabilità di questo Scenario dovrà essere ulteriormente valutata a scala subordinata a livello di Piano d'Ambito; la scelta esposta nel Piano non preclude quindi altri Scenari che potranno scaturire da futuri approfondimenti. L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto già contemplata nelle previsioni di Piano.	A	Nessuna modifica
255	705659/CRB	5	30/09/2014	Provincia di Fermo	5a - L'osservante dichiara che il quadro impiantistico della provincia di Fermo riportato nella prima parte del documento di piano non è aggiornato in quanto: <ul style="list-style-type: none"> • ad aprile 2014 la Soc. S.A.M. ha presentato un progetto per una nuova discarica di 388.000 mc da realizzarsi in Torre S. Patrizio; • la Soc. Asite non ha presentato progetti di ampliamento della discarica in loc. S. Biagio. • a maggio 2014 la Soc. Asite ha presentato un progetto per un impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti per 35.000 t/a; • la Soc. S.A.M. ha avviato i lavori per la realizzazione di un impianto di compostaggio in Torre S. Patrizio di 	Si prende atto della segnalazione e si ritiene l'osservazione accoglibile, procedendo alla conseguente modifica del documento di Piano. A pag. 128 del quadro conoscitivo, nella seconda tabella, la discarica di Torre San Patrizio è stata già considerata tra le discariche presenti nella provincia di Fermo, in coerenza con quanto esposto a pag. 127 del medesimo documento, mentre l'impianto di compostaggio è stato già inserito a pag. 247 del documento di piano tra gli impianti autorizzati in regime ordinario della provincia di Fermo.	A	In accoglimento all'osservazione in oggetto di seguito si si elencano le parti di Piano alle quali apportare modifiche: Relazione di Piano Parte I - pag. 113 Parte I - pag 127-129 Parte II - pag 84, sez II Parte II - pag 54

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 162
Ancona	Data: 30/12/2014	

					20.000 t/a; Per tali motivi vanno riconsiderate le potenzialità impiantistiche disponibili. (parte II, tab. 12.8-1)			
256	705659/CRB	5	30/09/2014	Provincia di Fermo	5b - L'osservante rileva come la distanza di 2000 m dai centri abitati per le discariche D1 e impianti R1 e R3 risulta ostativa alla realizzazione di tali tipologie per il polo di gestione rifiuti in località S. Biagio di Fermo e per la località S. Pietro di Torre San Patrizio. Rileva inoltre l'incongruenza per gli impianti che trattano rifiuti putrescibili per i quali è prevista la distanza di 500 mt. Si auspica un aumento della distanza minima dai centri abitati per quest'ultima tipologia di impianti. Nota: analoga ad osservazione prot. n. 692433/CRB-15, 705659/CRB-5 e 724590/CRB-2. .	La distanza introdotta per gli impianti di incenerimento risponde al criterio di massima tutela del territorio che è uno dei principi su cui si basa la Proposta di Piano. Per quanto concerne le discariche, vista la loro localizzazione attuale e di previsione che esclude dalla possibile localizzazione tutta la fascia di pianura alluvionale, si ritiene opportuno garantire una potenziale localizzazione, mantenendo comunque distanze significative dai centri abitati. Pertanto nel Piano, così come era già stato introdotto con la Delibera Regionale n. 66/2013, si è ritenuto opportuno individuare i 2.000 m come fascia minima di rispetto dal confine dei centri abitati per tutte le tipologie di discarica, a eccezione delle deroghe riportate nella tabella 12.8-1 del Documento di Piano. Tuttavia si coglie l'occasione dell'osservazione prodotta per rendere maggiormente aderente questa previsione rispetto a quanto prospettato dalla Delibera n. 66/2013 che, nella TABELLA 3 - Tutela dei centri abitati, della popolazione e delle infrastrutture dell'Allegato, riporta <i>"Aree poste a distanze inferiori a 2000 m da centro abitato (come definito dal d.lgs. 285/1992.) per le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per le discariche di rifiuti non pericolosi ove sono smaltiti annualmente prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi l'area di tutela (carattere escludente) è di 500 metri. Le distanze vanno calcolate dal perimetro della discarica al perimetro del centro abitato come definito dal Codice della strada."</i> Per quanto riguarda la distanza minima per gli impianti che trattano rifiuti putrescibili, si ritiene di mantenere il valore minimo a 500 m, ferma restando la diversa definizione in funzione degli esiti del procedimento di valutazione ambientale.	P	In parziale accoglimento dell'osservazione viene modificata la Tabella 12.8-1 della Relazione di Piano - Parte II, aggiungendo alla colonna "Note" in corrispondenza del <i>"Tipo di impianto" "Discariche"</i> , il seguente punto <i>"Ove sono smaltiti annualmente prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi (i rifiuti speciali smaltiti non devono superare il 50% del totale dei rifiuti conferiti annualmente) l'area di tutela (carattere escludente) è di 500 metri."</i> . La stessa integrazione è apportata alla Tabella 12.8-2. ove inoltre alla colonna "Distanza (m)" in corrispondenza del "Tipo di impianto" "Discariche", il valore "1.000" viene sostituito con il valore "2.000".

Luogo di emissione	Numero: 137/VAA	Pag. 163
Ancona	Data: 30/12/2014	

257	724590/CRB	1		Provincia di Ancona	L'Osservante richiama il calcolo dei fabbisogni di smaltimento in discarica effettuato considerando che siano conferiti nelle discariche rifiuti speciali prodotti in regione per quantitativi non superiori al 50% dei rifiuti urbani; chiede quindi se si tratta di un limite prescrittivo e propone di prevedere la possibilità da parte delle Province, sentita l'ATA, di stabilire in sede di rilascio dell'autorizzazione della discarica limiti puntuali.	Il limite di conferimenti proposto nel Piano è da intendersi come "orientamento" per la gestione delle discariche di Piano. Pur essendo coscienti dell'impossibilità da parte della Regione di esercitare un controllo sulla gestione dei rifiuti speciali, si sottolinea come sia intenzione della stessa promuovere il miglioramento della gestione dei rifiuti speciali così da essere orientata alla prevenzione, alla massimizzazione del recupero ed al principio di prossimità. A livello di pianificazione d'ambito dovrà essere definito il quadro aggiornato del sistema impiantistico con l'individuazione delle discariche sui attribuire carattere di strategicità e definire i flussi di rifiuti conferibili. Il quadro autorizzativo degli impianti dovrà essere modificato alla luce degli indirizzi pianificatori. L'osservazione si ritiene pertanto non accoglibile.	N	Nessuna modifica
258	724590/CRB	2	10/10/2014	Provincia di Ancona	Con riferimento ai criteri localizzativi ed in particolare alla tabella 12.8-1, l'Osservante chiede una diminuzione delle distanze dai centri abitati e dalle funzioni sensibili Nota: analoga ad osservazioni prot. n. 692433/CRB-15, 705659/CRB-5 e 724590/CRB-2.	La distanza introdotta per gli impianti di incenerimento risponde al criterio di massima tutela del territorio che è uno dei principi su cui si basa la Proposta di Piano. Per quanto concerne le discariche, vista la loro localizzazione attuale e di previsione che esclude dalla possibile localizzazione tutta la fascia di pianura alluvionale, si ritiene opportuno garantire una potenziale localizzazione, mantenendo comunque distanze significative dai centri abitati. Pertanto nel Piano, così come era già stato introdotto con la Delibera Regionale n. 66/2013, si è ritenuto opportuno individuare i 2.000 m come fascia minima di rispetto dal confine dei centri abitati per tutte le tipologie di discarica, a eccezione delle deroghe riportate nella tabella 12.8-1 del Documento di Piano. Tuttavia si coglie l'occasione dell'osservazione prodotta per rendere maggiormente aderente questa previsione rispetto a quanto prospettato dalla Delibera n. 66/2013 che, nella TABELLA 3 - Tutela dei centri abitati, della popolazione e delle infrastrutture dell'Allegato, riporta "Aree poste a distanze inferiori a 2000 m da centro abitato (come definito dal d.lgs. 285/1992.) per le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per le discariche di rifiuti non pericolosi ove sono smaltiti annualmente prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi l'area di tutela (carattere escludente) è di 500 metri. Le distanze vanno calcolate dal perimetro della discarica al perimetro del centro abitato come definito dal Codice della strada."	P	In accoglimento dell'osservazione viene modificata la Tabella 12.8-1 della Relazione di Piano - Parte II, aggiungendo alla colonna "Note" in corrispondenza del "Tipo di impianto" "Discariche", il seguente punto "Ove sono smaltiti annualmente prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi (i rifiuti speciali smaltiti non devono superare il 50% del totale dei rifiuti conferiti annualmente) l'area di tutela (carattere escludente) è di 500 metri". La stessa integrazione è apportata alla Tabella 12.8-2.